

**PRESTAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO E DEI SERVIZI ACCESSORI  
INFORMATIVA PRECONTRATTUALE**

Egregio Signore, Gentile Signora,

il presente Documento Informativo (di seguito per brevità anche "Documento"), rivolto ai Clienti ed ai potenziali Clienti di BANCA INTERPROVINCIALE S.p.A. (di seguito, per brevità, anche "Banca") è redatto ai sensi del Regolamento Intermediari adottato con Delibera CONSOB n. 20307 del 15 febbraio 2018.

Scopo del Documento è fornire informazioni sulla Banca e sui servizi e attività di investimento da questa offerti, nonché, tra l'altro, sulla natura e rischi dei prodotti e degli strumenti trattati.

Copia aggiornata del presente Documento è disponibile per la consultazione sul sito internet della Banca - [www.bancainterprovinciale.it](http://www.bancainterprovinciale.it) - ed è, inoltre, disponibile presso i locali della Banca aperti al pubblico. La Banca porta a conoscenza dei Clienti e dei potenziali Clienti le modifiche rilevanti del presente Documento.

IL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE LE SEGUENTI SEZIONI E ALLEGATI:

1. INFORMAZIONI SULLA BANCA E SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO OFFERTI ALLA CLIENTELA	1
2. INFORMAZIONI SULLA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA	3
3. POLITICA SEGUITA DALLA BANCA IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE	3
4. INFORMAZIONI IN MERITO ALLA POLITICA DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA	4
5. INFORMAZIONI SUI RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI	5
6. INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO FISCALE DEI PRINCIPALI STRUMENTI FINANZIARI	5
7. INFORMAZIONI SUI COSTI E SUGLI ONERI	6
8. INFORMAZIONI IN MATERIA DI PERCEZIONE DEGLI INCENTIVI	7
9. INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI DELLA CLIENTELA	8
10. INFORMAZIONI SULLA POLITICA DI PRICING E REGOLE INTERNE PER LA NEGOZIAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI EMESSE DALLA BANCA	11
11. PRINCIPALI TERMINI DEL CONTRATTO QUADRO	12
12. INFORMAZIONI IN MERITO ALLA PRESENTAZIONE DEI RECLAMI E ORGANISMI DI MEDIAZIONE	17
<b>Allegato n. 1 INFORMAZIONI SU RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>18</b>

## 1. INFORMAZIONI SULLA BANCA E SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO OFFERTI ALLA CLIENTELA

Fornite ai sensi dell'art. 29 del Regolamento Intermediari adottato con Delibera Consob n. 16190 del 29/10/2007.

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e forma giuridica	Banca Interprovinciale S.p.A., denominata in forma abbreviata BIP S.p.A.
Sede sociale e sede amministrativa	La Sede sociale è sita in Modena – Via Emilia Est, n. 107 (cap 41121), codice ABI 03395, telefono 059/2932100, fax 059/2930001; indirizzo internet <a href="http://www.bancainterprovinciale.it">www.bancainterprovinciale.it</a> ; indirizzo di posta elettronica <a href="mailto:info@bancainterprovinciale.it">info@bancainterprovinciale.it</a> .
Estremi dell'atto costitutivo:	BIP S.p.A. è una società per azioni costituita in data 8 marzo 2008 ai sensi del diritto italiano.
Durata della Società:	La società ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.
Legislazione	La società opera sulla base della legge italiana e della normativa speciale vigente in materia di credito, ivi comprese le istruzioni della Banca d'Italia.
Iscrizione nel Registro delle Imprese e negli altri registri aventi rilevanza per legge:	BIP S.p.A. è iscritta: <ul style="list-style-type: none"> <li>• al Registro delle Imprese c/o C.C.I.A.A. di Modena, codice fiscale e Partita I.V.A., n. 03192350365, R.E.A. MO - 371478;</li> <li>• all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia al n. 5710, codice ABI 03395.1.</li> </ul> <p>BIP S.p.A. aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia.</p>
Oggetto sociale:	Sulla base di quanto previsto dallo Statuto sociale, la Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme in Italia e all'estero. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti. La Società può compiere qualsiasi attività strumentale o, comunque, connessa al raggiungimento dello scopo sociale. La Società, conformemente alle vigenti disposizioni normative, può emettere obbligazioni ed assumere partecipazioni in Italia ed all'estero.
Rating:	BIP S.p.A. non ha rating assegnate da agenzie internazionali.
Vigilanza:	BIP S.p.A. è soggetta alla vigilanza prudenziale da parte della Banca d'Italia.
Capitale sociale:	Il capitale sociale di BIP S.p.A. ammonta a Euro 43.377.000,00 diviso in n. 43.377 azioni del valore nominale di euro 1.000,00 cadauna.
Soggetto controllante:	Nessun soggetto controllante.
Azionariato:	Il capitale sociale è detenuto tra circa 200 soci.
Patrimonio di vigilanza:	Il patrimonio di vigilanza di BIP S.p.A. è pari ad euro 43.377.000,00 (interamente versato).
Consiglio di Amministrazione:	Il Consiglio di amministrazione di BIP S.p.A., in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016, è composto da: Umberto Palmieri (Presidente), Giorgio Antonioni (Vice Presidente), Francesco Ielpo (Vice Presidente), Alberto Lotti, Gianluca Raguzzoni, Stefano Pivetti, Vincenzo Florio, Luca Mandrioli, Marco Orlandoni.

#### LINGUA NELLA QUALE IL CLIENTE PUO' COMUNICARE CON LA BANCA E RICEVERE DOCUMENTI E METODI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI.

Il Cliente può comunicare con la Banca nelle lingue italiana e inglese, la Banca comunica con la propria Clientela in lingua italiana. Le modalità di comunicazione tra BIP S.p.A. e i Clienti, relativamente alla prestazione dei singoli servizi e delle attività di investimento, sono disciplinate nei relativi contratti le cui clausole principali sono riportate nel Paragrafo 11 del presente Documento.

#### AUTORIZZAZIONE ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO ED ACCESSORI, MODALITA' DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI, RECAPITO DELL'AUTORITÀ COMPETENTE.

La Banca, previa autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia, offre i servizi e le attività di investimento che, qui di seguito, sono brevemente descritti:

- **Ricezione e trasmissione di ordini (c.d. "execution only").**

E' il servizio mediante il quale la Banca riceve gli ordini di acquisto e di vendita di strumenti finanziari dal Cliente e li trasmette per la loro esecuzione a un intermediario abilitato alla negoziazione. A questo proposito la Banca si avvale dell'operato di alcuni negoziatori specificamente indicati all'interno della successiva sezione 9. "Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini su strumenti finanziari";

- **Negoziazione per conto proprio.**

Il servizio consiste nell'attività della Banca di negoziare gli strumenti finanziari in relazione ad ordini dei Clienti ponendosi in contropartita diretta con i medesimi. A tal fine, la Banca predispone un'apposita "Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini su strumenti finanziari" da sottoporre al preventivo assenso della clientela, di cui alla successiva sezione 9.;

- **Esecuzione degli ordini per conto dei clienti.**

E' il servizio mediante il quale la Banca procede ad eseguire gli ordini di acquisto o di vendita di strumenti finanziari per conto dei Clienti. A tal fine, la Banca predispone un'apposita strategia da sottoporre al preventivo assenso della clientela, indicata in sintesi all'interno della successiva sezione 9. "Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini su strumenti finanziari";

- **Collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente**

BIP S.p.A. svolge il servizio di collocamento (senza assunzione di garanzia e senza acquisto a fermo) di strumenti finanziari e distribuisce prodotti finanziari (assicurativi e bancari) tramite la rete delle proprie Filiali su mandato di società terze. Il servizio consiste nella presentazione e proposizione dei prodotti e strumenti finanziari, i cui pertinenti documenti contrattuali sono predisposti dalle predette società. Il servizio prevede anche un'attività di assistenza alla clientela nel periodo successivo al collocamento o alla distribuzione, nell'osservanza delle disposizioni legislative ed in conformità agli accordi stipulati tra la Banca e le società emittenti tali strumenti e prodotti.

- **Consulenza in materia di investimenti.**

La consulenza in materia di investimenti concerne la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un Cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario.

E' possibile richiedere alla Banca, in qualsiasi momento, una copia dei contratti che regolano i suddetti servizi di investimento allo scopo di prendere visione delle norme e condizioni che li disciplinano.

L'Autorità competente che ha concesso tali autorizzazioni è: BANCA D'ITALIA – Via Nazionale, n. 91 – 00184 ROMA, Tel. 06/47921 [email@bancaditalia.it](mailto:email@bancaditalia.it).

#### AUTORIZZAZIONE ALLA INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA E RECAPITO DELL'AUTORITÀ COMPETENTE.

La Banca è autorizzata alla prestazione di intermediazione assicurativa risultando iscritta nella Sezione D del R.U.I., - Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi - al numero: **D000314103**. L'Autorità competente che ha concesso tale autorizzazione è l'ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, Tel. 06/421331, [scrivi@isvap.it](mailto:scrivi@isvap.it).

#### INFORMAZIONI SULLE MODALITA' DI CONFERIMENTO DEGLI ORDINI

Gli ordini di compravendita di strumenti finanziari possono essere impartiti dal Cliente alla Banca con le seguenti modalità:

- ordini conferiti per iscritto presentati direttamente agli sportelli della Banca; ( non sono invece accettati ordini trasmessi via Fax e/o tramite posta elettronica (e-mail));
- ordini conferiti telefonicamente: tali ordini vengono registrati su nastro magnetico o su altro supporto equivalente; il Cliente prende atto che tali registrazioni rimangono a disposizione per 5 (cinque) anni dalla data della registrazione stessa ed in tale periodo potrà chiederne copia alla Banca;
- ordini conferiti tramite Internet Banking; il cliente ha la possibilità, qualora previsto da specifico accordo sottoscritto (servizio Internet Banking dispositivo), di effettuare in via telematica operazioni di compravendita di determinati strumenti finanziari attraverso un sistema di interconnessione a determinati mercati

#### INFORMAZIONI AL CLIENTE E RENDICONTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA.

La Banca fornisce, su base regolare e con sufficiente grado di dettaglio, adeguate informazioni sui servizi prestati ai clienti. Più precisamente:

- al momento della ricezione di un ordine allo sportello, la Banca rilascia al Cliente un'attestazione contenente i dati identificativi dell'ordine, nonché le eventuali avvertenze in materia di conflitto di interesse, di non appropriatezza dell'ordine rispetto al profilo finanziario del Cliente, e, infine, di eventuali incentivi;
- quanto prima e, comunque, non più tardi del primo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione dell'ordine oppure a quello in cui la Banca ha avuto conferma, da parte dell'intermediario cui è stato trasmesso, dell'esecuzione dell'ordine, la Banca stessa invia al Cliente la nota di conferma scritta contenente le informazioni concernenti gli elementi identificativi dell'operazione eseguita quali, tra gli altri, il giorno e l'orario di esecuzione, la tipologia dell'ordine, l'identificativo della sede di esecuzione, la quantità, il prezzo unitario, l'importo complessivo delle commissioni e spese. Nell'ipotesi di un'operazione in cui lo strumento finanziario trattato preveda il regolamento in una divisa diversa da quella del conto di regolamento, la nota di conferma viene inviata entro il primo giorno lavorativo successivo alla determinazione del tasso di cambio che, di norma, avviene il secondo giorno antecedente a quello della valuta dell'operazione stessa, salvo aggiustamenti dovuti alla presenza di eventuali giorni festivi sul mercato dei cambi;
- nel caso di ordini relativi a quote o azioni emesse da O.I.C.R. (organismi di investimento collettivo del risparmio), le varie informazioni sono fornite direttamente dalle S.G.R. o dalle SICAV, SICAF secondo le periodicità previste dalla normativa vigente nonché dai regolamenti adottati dalle società stesse;
- su specifica richiesta del Cliente, la Banca fornisce allo stesso informazioni circa lo stato del suo ordine;
- qualora sul conto titoli del Cliente classificato come Cliente al dettaglio siano registrati strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva, ove il valore iniziale dello strumento subisca un deprezzamento pari o superiore al 10% e successivamente di multipli del 10%, la Banca ne dà comunicazione al Cliente. La comunicazione deve essere effettuata al più tardi entro la fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è stata superata o qualora la soglia sia superata in un giorno non lavorativo, entro la fine del giorno lavorativo successivo. Restano in ogni caso fermi i diversi termini eventualmente previsti dalle norme tempo per tempo vigenti;
- la Banca invia al Cliente, con periodicità trimestrale o, a scelta del Cliente, con periodicità più frequente (mensile) un rendiconto degli strumenti finanziari detenuti dalla Banca contenente informazioni dettagliate riguardo gli strumenti finanziari stessi;
- la Banca fornisce, con **periodicità annuale**, un'informativa ex post personalizzata – ai sensi del Regolamento delegato UE 2017/565 del 25 aprile 2016 – inerente ai costi e oneri sostenuti dal Cliente relativamente agli strumenti finanziari, ai servizi di investimenti e ai servizi accessori di cui al presente Contratto.

#### SISTEMI DI INDENNIZZO DEGLI INVESTITORI E SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI.

**BIP S.p.A. aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi** di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1996 n. 659. Si tratta di un consorzio obbligatorio di diritto privato, riconosciuto dalla Banca d'Italia, la cui attività è disciplinata dallo Statuto e dal Regolamento sul funzionamento degli Organi, nonché da Regolamenti su materie specifiche. Scopo del Fondo è quello di garantire i depositanti delle Banche consorziate, le quali si impegnano a fornire le risorse finanziarie necessarie per il

perseguimento delle finalità del Fondo. Il limite massimo di copertura è pari a 100.000,00 euro per depositante e per banca.

**BIP S.p.A. aderisce anche al Fondo Nazionale di Garanzia** di cui all'art. 62 del decreto legislativo 23 luglio 1996 n. 415. Il Fondo indennizza gli investitori, entro i limiti di importo e alle condizioni previste dallo Statuto e dal Regolamento Operativo del Fondo, per i crediti rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro connesso con operazioni di investimento, nei confronti di intermediari aderenti al Fondo, come definiti dallo Statuto e dal Regolamento Operativo e derivanti dalla prestazione dei principali servizi di investimento.

#### **DIRETTIVA 2014/59/UE (C.D. BANKING RESOLUTION AND RECOVERY DIRECTIVE, "BRRD")**

**BIP S.p.A. è assoggettabile a procedure di risoluzione o conversione (c.d. bail in)** di cui ai decreti legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015, in tema di prevenzione e gestione delle crisi delle banche e delle imprese d'investimento, applicabili a far data dal **1° gennaio 2016**. Il c.d. *bail in*, che consiste nella **riduzione dei diritti degli azionisti e dei creditori o nella conversione in capitale dei diritti di questi ultimi**, trova applicazione anche con riguardo agli strumenti di capitale (le azioni) e alle passività (ad esempio le obbligazioni bancarie non garantite) emesse anteriormente al 1° gennaio 2016.

#### **POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI.**

Le politiche di gestione dei conflitti di interessi adottate dalla Banca sono illustrate nel documento "*Politica di gestione dei conflitti di interesse*" di BIP S.p.A. riportato in [sintesi](#) alla sezione 3 del presente Documento. Il documento è, comunque, disponibile per la consultazione anche sul sito *internet* della Banca - [www.bancainterprovinciale.it](http://www.bancainterprovinciale.it) - nonché presso tutte le filiali della Banca.

#### **POLITICA SULLA TRASMISSIONE ED ESECUZIONE DEGLI ORDINI.**

L'indicazione delle strategie della Banca relative alla esecuzione e trasmissione degli ordini nella prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione ordini e di esecuzione di ordini, è riportata nel documento "*Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini su strumenti finanziari*" di BIP S.p.A. riportato in sintesi alla sezione 9. del presente Documento. Il documento è comunque disponibile per la consultazione anche sul sito *internet* della Banca - [www.bancainterprovinciale.it](http://www.bancainterprovinciale.it) - e presso tutte le filiali della Banca.

## **2. INFORMAZIONI SULLA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA.**

(Fornite ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Intermediari adottato con Delibera CONSOB n. 20307 del 15 febbraio 2018).

#### **INFORMAZIONI SUL SUB-DEPOSITO DEI TITOLI E SULLE CORRISPONDENTI RESPONSABILITÀ DELLA BANCA.**

Con riferimento alla custodia ed amministrazione degli strumenti finanziari della Clientela, BIP S.p.A. è espressamente autorizzata da ciascun cliente a sub-depositare i titoli, anche a mezzo di altro intermediario ammesso al sistema di gestione accentrata, presso una delle società di gestione accentrata ai sensi e per gli effetti degli artt. 80 e seguenti del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza) e della relativa normativa di attuazione (cfr., Provvedimento congiunto Banca d'Italia - Consob del 24 dicembre 2010 recante la Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione), nonché presso altri depositari abilitati ai sensi della normativa vigente.

La Banca informa il Cliente dell'eventuale modifica del sub-depositario con apposita comunicazione scritta o nell'ambito della rendicontazione periodicamente fornita al Cliente stesso. Il Cliente può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti ai titoli sub-depositati a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli sub-depositati, secondo le modalità previste dalla società di gestione accentrata. La Banca è, altresì, autorizzata a sub-depositare i titoli anche presso altri organismi di deposito centralizzato, italiani ed esteri, diversi dalle società di gestione accentrata, a cui sia consentita comunque la custodia e l'amministrazione accentrata; detti organismi a loro volta, per particolari esigenze, possono affidare la materiale custodia a terzi. Qualora i titoli di cui al comma precedente presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile - ferma restando la responsabilità del Cliente in ordine alla regolarità dei titoli - la Banca è anche autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentirne il raggruppamento da parte dei predetti organismi ed il Cliente accetta di ricevere in restituzione altrettanti titoli della stessa specie e quantità.

Per i titoli emessi o circolanti all'estero, la Banca è autorizzata a farsi sostituire, nelle operazioni relative allo svolgimento del servizio di custodia e amministrazione titoli, da società estere sub-depositarie a tal fine abilitate, depositando conseguentemente i titoli presso le stesse. Il servizio si svolge secondo le modalità previste da dette società estere sub-depositarie. Solo ed esclusivamente nei casi in cui la natura degli strumenti finanziari ovvero dei servizi o attività di investimento connessi agli stessi impone che essi siano depositati presso un determinato soggetto, la Banca può depositare o sub-depositare i titoli della Clientela presso soggetti insediati in paesi i cui ordinamenti non prevedono una regolamentazione e forme di vigilanza per i soggetti che svolgono attività di custodia e amministrazione di strumenti finanziari.

Relativamente ai titoli sub-depositati la Banca rimane comunque responsabile nei confronti del Cliente.

#### **INFORMAZIONI SU PRIVILEGI E DIRITTI DI COMPENSAZIONE.**

##### **Privilegi.**

Il contratto quadro che disciplina la prestazione dei servizi e delle attività di investimento stabilisce che:

- 1) Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni derivanti dal presente contratto, la Banca lo diffida a pagare, a mezzo di lettera raccomandata, entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della lettera raccomandata stessa. Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3 del Cod. Civ. procedendo alla vendita, direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato, di un quantitativo di titoli di pertinenza del medesimo Cliente congruamente correlato al credito vantato.
- 2) Prima di realizzare i titoli, la Banca avverte il Cliente, con lettera raccomandata, del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 10 giorni.
- 3) La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene la somma residua a disposizione del Cliente.
- 4) Se la Banca ha disposto la vendita solo di una parte dei titoli, continua a svolgere per gli altri il servizio di custodia e amministrazione alle stesse condizioni.

##### **Diritto di compensazione.**

Il contratto di conto corrente di corrispondenza contiene la disciplina in tema di compensazione legale e volontaria tra Banca e Cliente, nel caso di esistenza di più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito.

## **3. POLITICA SEGUITA DALLA BANCA IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE.**

(Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 47 del Regolamento UE 2017/575).

#### **PREMESSA.**

In conformità alle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, la Banca Interprovinciale S.p.A. (di seguito denominata, per brevità, la Banca) è tenuta a mantenere ed applicare soluzioni organizzative e amministrative efficaci al fine di evitare che i conflitti di interessi identificati possano incidere negativamente sugli interessi dei clienti. A tal fine, la Banca applica e mantiene una politica aziendale di gestione di tali conflittualità adeguata alle dimensioni e all'organizzazione della Banca stessa e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta.

L'obiettivo del presente documento è quello di descrivere in **forma sintetica** la strategia seguita dalla Banca per la gestione dei conflitti di interesse; tuttavia, la Banca mette a disposizione dei propri clienti che ne facciano apposita richiesta maggiori dettagli.

La Banca adotta ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interessi che potrebbero insorgere con il cliente o tra i clienti, al momento della prestazione di qualunque servizio o attività di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi.

L'identificazione dei conflitti si basa sull'analisi delle circostanze in cui - a seguito della prestazione di servizi - un amministratore, un dirigente, un dipendente o un collaboratore della Banca (c.d. Soggetti Rilevanti) ovvero un soggetto direttamente/indirettamente controllato/controlante dal/il Soggetto Rilevante:

- a) Possano realizzare un guadagno o evitare una perdita finanziaria a danno del cliente;
- b) siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;
- c) abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;
- d) svolgano la medesima attività del cliente;
- e) ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

I Soggetti Rilevanti sono i soggetti appartenenti a una delle seguenti categorie:

- i componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti o consulenti finanziari dell'intermediario;
- dipendenti dell'intermediario, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell'intermediario e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario;
- persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi all'intermediario sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario.

La Banca individua i possibili conflitti di interesse che sorgono nello svolgimento della propria attività attraverso l'analisi congiunta dei seguenti parametri:

- tipologia di servizio di investimento prestato;
- tipologia di strumento finanziario oggetto del servizio;
- unità organizzativa cui è attribuito il compito di prestare il servizio di investimento;
- modalità operative applicate nella prestazione del servizio di investimento o accessorio;
- pregiudizio arrecabile al cliente.

Ai fini della mappatura dei conflitti di interesse, si considerano i seguenti servizi di investimento (ai sensi dell'art. 1 comma 5 del TUF) prestati dalla Banca:

- negoziazione per conto proprio;
- esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;
- ricezione e trasmissione di ordini;
- consulenza in materia di investimenti.

Inoltre, tra i servizi accessori (ai sensi dell'art. 1 comma 6 del TUF) sono invece considerati i seguenti servizi:

- concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento;
- la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese;
- i servizi connessi all'emissione o al collocamento di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la costituzione di consorzi di garanzia e collocamento.

La regolamentazione della gestione dei conflitti di interessi adottata dalla Banca è tesa a garantire che i soggetti rilevanti impegnati in attività che implicano un conflitto di interessi svolgano tali attività con un grado di indipendenza appropriato, tenuto conto delle dimensioni e dell'attività svolta.

I conflitti di interessi sono gestiti attraverso specifiche misure organizzative, finalizzate ad assicurare che i soggetti rilevanti agiscano in maniera indipendente onde non nuocere agli interessi dei clienti.

Le principali misure organizzative adottate dalla Banca consistono nell'istituzione di barriere volte a:

- Impedire o controllare lo scambio di tali informazioni tra i Soggetti Rilevanti coinvolti in attività che comportano un rischio di conflitto di interessi, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più clienti;
- Garantire la vigilanza separata dei Soggetti Rilevanti le cui principali funzioni coinvolgono interessi potenzialmente in conflitto con quelli del cliente per conto del quale un servizio di investimento è prestato;
- Eliminare ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei Soggetti Rilevanti che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interessi;
- Impedire o controllare la partecipazione simultanea o conseguente di un Soggetto Rilevante a distinti servizi o attività di investimento o servizi accessori, quando tale partecipazione possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interessi.

Ove le misure come sopra descritte non siano sufficienti per assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la Banca **informa chiaramente i clienti** – prima di agire per conto di questi ultimi – della natura e delle fonti dei conflitti affinché essi possano assumere una decisione informata e consapevole in merito ai servizi di investimento prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.

**Si ricorda che soltanto nel caso in cui le predette misure non fossero in grado di eliminare il potenziale nocumento all'interesse del Cliente, la Banca provvederà a fornire una dettagliata informativa in proposito.**

#### REVISIONE DELLA POLITICA SUI CONFLITTI

Al fine di garantire che la politica di gestione dei conflitti sia nel tempo aggiornata al variare delle fattispecie di conflitto di interesse rilevate ovvero di circostanze in grado di inficiare l'efficacia delle misure adottate per evitare il pregiudizio ai clienti La Banca provvede alla revisione:

- in caso di mutamento rilevante dell'operatività in tema di servizi di investimento;
- qualora sorgano circostanze che dovessero inficiarne la validità.

In ogni caso, la Policy è sottoposta ad una verifica del Consiglio di Amministrazione con cadenza annuale.

#### IL REGISTRO

Ai sensi della normativa vigente, la Banca istituisce un Registro nel quale rilevare, su base continuativa, le singole fattispecie di conflitto di interesse.

Il Registro ha una funzione di tenere memoria delle tipologie di conflitti di interesse connessi all'erogazione dei singoli servizi di investimento emersi a partire dall'istituzione, nonché una funzione prospettica per evitare o mitigare il pregiudizio degli interessi dei clienti. Nel Registro si dà evidenza:

- della tipologia del conflitto di interesse;
- del servizio di investimento interessato;
- della combinazione dei flussi informativi per la corretta individuazione dei conflitti di interesse e conseguente modalità di gestione degli stessi.

## 4. INFORMAZIONI IN MERITO ALLA POLITICA DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA.

(Ai sensi di quanto previsto dall'art. 45 del Regolamento UE 2017/565)

La normativa italiana, che ha recepito la Direttiva comunitaria 2014/65/UE (Direttiva MiFID II), stabilisce che i Clienti delle imprese di investimento vadano classificati in 3 macro-categorie, ad ognuna delle quali corrisponde un differente livello di tutela, ossia:

- 1) Clienti professionali;
- 2) Controparti qualificate;
- 3) Clienti al dettaglio (clientela retail).

#### LA CLASSIFICAZIONE INIZIALE

La Banca, in sede di rilascio degli esiti dell'intervista effettuata e in occasione della stipula del contratto relativo a servizi di investimento, comunica su supporto duraturo la classificazione assegnata al Cliente. I Clienti al dettaglio rappresentano la quasi totalità della Clientela della Banca che, quindi, prevede un'applicazione generalizzata delle tutele e degli adempimenti derivanti dall'applicazione del massimo livello di protezione.

## I CLIENTI PROFESSIONALI.

I Clienti professionali sono soggetti che possiedono l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per **prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assumono.**

Ne deriva che, per tali Clienti, è previsto un livello di tutela minore. In particolare:

- il procedimento di valutazione dell'adeguatezza può risultare semplificato dato che gli intermediari possono presumere che tale clientela abbia il livello necessario di competenze e conoscenze;
- anche il procedimento di valutazione dell'appropriatezza può risultare semplificato dato che gli intermediari possono presumere che tale clientela abbia il livello necessario di competenze e conoscenze;
- è previsto un livello di informativa limitato (informazioni solo su natura e rischi degli strumenti finanziari offerti dalla Banca; misure poste in essere da BIP S.p.A. ai fini della salvaguardia degli strumenti finanziari o dei fondi della Clientela; esistenza di eventuali diritti di garanzia o privilegi che la Banca detiene o potrebbe detenere sugli strumenti finanziari o fondi del Cliente o di eventuali diritti di compensazione che essa detiene in relazione ad essi) nonché un livello di reportistica minimale;
- trovano in ogni caso applicazione le disposizioni in materia di esecuzione degli ordini alle migliori condizioni possibili (*best execution*) ed in materia di conflitto di interessi.

Si possono distinguere 2 categorie di clienti professionali:

### A) I Clienti professionali di diritto.

Si intendono clienti professionali per tutti i servizi e gli strumenti di investimento:

1. i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati ad operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali: le banche, le imprese di investimento, altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati, le imprese di assicurazione, gli organismi di investimento collettivo (O.I.C.R.) e le società di gestione di tali organismi, i fondi pensione e le società di gestione di tali fondi, i negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci, i soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (*locals*), altri investitori istituzionali, gli agenti di cambio;
2. le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: totale di bilancio pari a 20 milioni di euro, fatturato netto pari a 40 milioni di euro, fondi propri pari a 2 milioni di euro;
3. gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.

Quando il cliente è un'impresa come definita in precedenza, la Banca la informa, prima di qualunque prestazione di servizi, che, sulla base delle informazioni di cui dispone, essa viene considerata di diritto un cliente professionale e verrà trattata come tale a meno che la Banca e il cliente convengano diversamente.

La Banca informa altresì il cliente del fatto che può richiedere una modifica dei termini dell'accordo per ottenere un maggior livello di protezione.

I Clienti professionali che ritengono di non essere in grado di valutare o gestire i rischi assunti o nel caso in cui desiderano un livello più adeguato di protezione possono chiedere alla Banca di essere trattati come "*Clienti al dettaglio*". La richiesta deve avvenire in forma scritta e deve indicare le tipologie di servizi/operazioni/ prodotti ovvero i singoli servizi/operazioni/prodotti per i quali desiderano essere trattati quali "*Clienti al dettaglio*".

### B) I Clienti professionali su richiesta

#### Criteri di identificazione

La Banca può trattare i clienti diversi da quelli inclusi alla sezione A, che ne facciano espressa richiesta, come clienti professionali, purché siano rispettati i criteri e le procedure menzionati di seguito e dopo aver effettuato una valutazione adeguata della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del cliente, tale per cui la Banca possa ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume.

La Banca può considerare come un riferimento per valutare la competenza e le conoscenze del cliente, il possesso dei requisiti di professionalità previsti per dirigenti e amministratori dei soggetti autorizzati a norma delle direttive comunitarie nel settore finanziario.

Nel corso della predetta valutazione, devono essere soddisfatti almeno due dei seguenti requisiti:

1. il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
2. il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, compresi i depositi in contante, deve superare i 500.000 EUR;
3. il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti

In caso di persone giuridiche, la valutazione è condotta con riferimento alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima.

In ogni caso, la Banca è libera di accettare o meno la richiesta formulata.

#### Procedura

I clienti definiti in precedenza possono rinunciare alle protezioni previste dalle norme di comportamento solo una volta espletata la procedura seguente:

— i clienti comunicano per iscritto alla Banca che desiderano essere trattati come clienti professionali, a titolo generale o rispetto ad un particolare servizio od operazione di investimento o tipo di operazione o di prodotto;

— la Banca avverte i clienti, in una comunicazione scritta e chiara, di quali sono le protezioni e i diritti di indennizzo che potrebbero perdere;

— i clienti dichiarano per iscritto, in un documento separato dal contratto, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezioni.

Prima di accettare richieste di rinuncia a protezione, la Banca adotta tutte le misure ragionevoli per accertarsi che il cliente che chiede di essere considerato cliente professionale soddisfi i requisiti indicati nella sezione B – *Criteri di identificazione*.

Spetta ai clienti professionali informare la Banca di eventuali cambiamenti che potrebbero influenzare la loro classificazione. Se, tuttavia, la Banca constata che il cliente non soddisfa più le condizioni necessarie per ottenere il trattamento riservato ai clienti professionali, adotta provvedimenti appropriati.

## LE CONTROPARTI QUALIFICATE.

Le controparti qualificate sono un sottoinsieme della categoria dei "clienti professionali" e rappresentano gli investitori meno bisognosi di tutela in assoluto. Infatti, alle controparti qualificate si applicano esclusivamente le norme che garantiscono la corretta gestione dei conflitti di interesse. Possono essere classificati quali controparti qualificate solo clienti a cui sono prestati i servizi di esecuzione di ordini, negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissione ordini, collocamento e servizi accessori collegati ai precedenti.

Le controparti qualificate che ritengono di non essere in grado di valutare o gestire i rischi assunti o nel caso in cui desiderano un livello più adeguato di protezione possono chiedere di essere trattati, in via espressa, come "clienti al dettaglio". La richiesta deve avvenire in forma scritta e deve indicare le tipologie di servizi/operazioni/prodotti ovvero i singoli servizi/prodotti/operazioni per i quali si desidera essere trattati quali "clienti al dettaglio".

Le controparti qualificate che ritengono di non essere in grado di valutare o gestire i rischi assunti o nel caso in cui desiderano un livello più adeguato di protezione possono chiedere, senza l'obbligo di una richiesta scritta, di essere trattati come "clienti professionali" in relazione a determinate tipologie di servizi/operazioni/prodotti ovvero a singoli servizi/prodotti o operazioni. La richiesta è soggetta al consenso da parte della Banca.

## I CLIENTI AL DETTAGLIO.

I Clienti al dettaglio (*retail*) sono i soggetti a cui è garantito il massimo livello di tutela e di informativa. In particolare, la Direttiva MiFID stabilisce che sono Clienti al dettaglio tutti coloro che non sono né "Clienti professionali", né "Controparti qualificate" (categoria residuale).

BIP S.p.A. è tenuta, in tempo utile prima della prestazione dei servizi di investimento, a fornire a tale tipologia di cliente informazioni circa:

- la Banca ed i servizi prestati;
- la natura ed i rischi degli strumenti finanziari offerti;
- le misure poste in essere ai fini della salvaguardia degli strumenti finanziari o dei fondi della Clientela;
- i costi e gli oneri connessi agli strumenti finanziari e/o ai servizi prestati;

- le eventuali perdite nell'ambito di operazioni di gestione di portafogli o di operazioni con passività potenziali;
- l'esistenza ed i termini di eventuali diritti di garanzia o privilegi che la Banca detiene o potrebbe detenere sugli strumenti finanziari o fondi del Cliente o di eventuali diritti di compensazione che essa detiene in relazione ad essi.

Nei confronti del Cliente al dettaglio si applicano tutte le regole di condotta che garantiscono:

- l'esecuzione degli ordini alle migliori condizioni possibili (*best execution*);
- la completa valutazione di *appropriatezza* e *adeguatezza* delle operazioni in servizi di investimento;
- la gestione dei conflitti di interessi in capo a BIP S.p.A.;
- la completa reportistica connessa ai servizi di investimento;
- la predisposizione di un contratto in forma scritta per la prestazione dei servizi di investimento in cui vengono fissati i diritti e gli obblighi essenziali di entrambe le parti.

Ai Clienti al dettaglio è consentito il passaggio alla categoria dei "Clienti professionali" nel rispetto di specifiche condizioni predefinite. La variazione comporta la rinuncia ad alcune delle tutele previste in favore del Cliente al dettaglio. La procedura da seguire per la modifica della categoria di classificazione è la seguente:

1. richiesta in forma scritta da parte del Cliente di essere trattato come "professionale" a titolo generale oppure rispetto ad un particolare servizio/operazione/strumento o prodotto di investimento;
2. inoltro al Cliente da parte di BIP S.p.A. di una nota informativa contenente l'avvertimento che la nuova classificazione come cliente professionale comporta la perdita di alcune tutele;
3. dichiarazione scritta del Cliente, in un documento diverso dal contratto, circa la propria consapevolezza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezioni;
4. verifica da parte di BIP S.p.A. della sussistenza dei determinati requisiti previsti nel nuovo Regolamento Intermediari;
5. notifica al Cliente della nuova classificazione.

## 5. INFORMAZIONI SUI RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI.

(Fornite ai sensi dell'art. 48 del Regolamento UE 2017/565)

Per l'illustrazione delle informazioni sui rischi degli strumenti finanziari, si rimanda all' **Allegato n. 1**.

## 6. INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO FISCALE DEI PRINCIPALI STRUMENTI FINANZIARI.

Categoria dello Strumento Finanziario	Tassazione dei redditi di capitale	Tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria
Titoli emessi dallo Stato Italiano ed equiparati, titoli obbligazionari di enti ed organismi internazionali in base ad accordi con l'Italia, oltre ai titoli emessi dagli Stati inclusi nella "white list"	Interessi ed altri proventi soggetti ad imposta sostitutiva del 12,5%	Plusvalenza soggetta ad imposta sostitutiva del 12,5%
Altri titoli obbligazionari soggetti al d.lgs. 239/96	Interessi ed altri proventi soggetti ad imposta sostitutiva del 26%	Plusvalenza soggetta ad imposta sostitutiva del 26%
Pronti contro termine con sottostante titoli emessi dallo Stato Italiano ed equiparati, titoli obbligazionari di enti ed organismi internazionali in base ad accordi con l'Italia, oltre ai titoli emessi dagli Stati inclusi nella "white list"	Interessi ed altri proventi soggetti ad imposta sostitutiva del 12,5%	Plusvalenza soggetta ad imposta sostitutiva del 12,5%
Pronti contro termine con sottostante altri titoli	Interessi ed altri proventi soggetti ad imposta sostitutiva del 26%	Plusvalenza soggetta ad imposta sostitutiva del 26%
Azioni	Dividenti soggetti a ritenuta/imposta sostitutiva aliquota del 26%	Plusvalenza soggetta ad imposta sostitutiva del 26%
Derivati ( <i>certificates, covered warrant, opzioni, ecc</i> )		Plusvalenza soggetta ad imposta sostitutiva del 26%
Etf/Etc	Interessi ed altri proventi soggetti ad imposta sostitutiva del 26%	Plusvalenza soggetta ad imposta sostitutiva del 26%

La tabella suesposta fa riferimento ad una persona fisica c.d. "nettista" i cui redditi diversi rientrano nell'ambito del c.d. "risparmio amministrato" in base al d.lgs. n. 461/97.

**IL TRATTAMENTO FISCALE APPLICATO È QUELLO PREVISTO DALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE TEMPO PER TEMPO VIGENTI. IL TRATTAMENTO FISCALE SI INTENDERÀ CONFORMEMENTE VARIATO AL VARIARE DELLE MEDESIME, SENZA CHE LA BANCA SIA OBBLIGATA A DARNE COMUNICAZIONE AL CLIENTE MEDIANTE INVIO O CONSEGNA DI UNA NUOVA INFORMATIVA PRECONTRATTUALE.**

## 7. INFORMAZIONI SUI COSTI E SUGLI ONERI.

(Fornite ai sensi dell'art. 50 del Regolamento UE 2017/565)

Si riepilogano di seguito le condizioni economiche applicate dalla Banca per la prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori. Le tabelle indicano le condizioni stabilite dalla Banca nella misura massima se a favore della Banca e minima se a favore del Cliente. Fatta salva l'applicazione dell'art. 118 del Testo Unico Bancario, la Banca comunicherà al Cliente la modifica dei costi ed oneri in tempo utile prima della prestazione del servizio di investimento.

Le condizioni economiche applicate dalla Banca sono riportate nel *Documento di sintesi* allegato al *Contratto Quadro per la prestazione dei servizi di investimento, per la prestazione del servizio accessorio di custodia e/o amministrazione, per la distribuzione di prodotti finanziari emessi dalla Banca, per la distribuzione di prodotti finanziari assicurativi*, e nel *Foglio informativo* a disposizione del pubblico nei locali della Banca.

### SERVIZIO ACCESSORIO DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE.

SPESE DI GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE	
Diritti di custodia ed amministrazione (in caso di deposito comprendente titoli di diverse tipologie si applicano le spese relative alla categoria più onerosa o all'importo massimo previsto):	SPESE/COMMISSIONI PER SEMESTRE
- Pronti contro termine, certificati di deposito, titoli emessi dalla Banca	Esenti
- Titoli di Stato Italiani	Euro 10,00=
- Quote di O.I.C.R. (Fondi e Sicav)	Esenti

- Altri titoli obbligazionari nazionali presso terzi	Euro 60,00=	
- Titoli azionari nazionali / Titoli Esteri presso terzi	Euro 60,00=	
- Titoli materiali custoditi in caveau	Euro 100,00=	
Consegna materialità di valori mobiliari	Euro 50,00= (euro 70,00 se titoli esteri) oltre a spese reclamate dalla controparte	
Trasferimento di valori mobiliari: - con contestuale estinzione del deposito - senza contestuale estinzione del deposito	Esente Euro 50,00 per ogni titolo Italia, Euro 70,00 per ogni titolo estero, con recupero delle spese vive documentabili e/o delle spese reclamate dalle controparti esterne alla Banca.	
Pagamento cedole/dividendi e rimborso titoli	SPESE/COMMISSIONI	VALUTE
- Accredito cedole e/o rimborsi titoli di Stato:	Esenti	-scadenza in giorno lavorativo: valuta giorno stesso -scadenza in giorno non lavorativo: valuta primo giorno lavorativo successivo
- Accredito cedole altri titoli italiani e titoli esteri	Euro 1,50	-scadenza in giorno lavorativo: data scadenza + 2 gg -scadenza in giorno non lavorativo: primo giorno lavorativo successivo alla scadenza + 2
- Accredito rimborsi altri titoli italiani e titoli esteri	Euro 2,50	-scadenza in giorno lavorativo: data scadenza + 1 gg -scadenza in giorno non lavorativo: primo giorno lavorativo successivo alla scadenza + 1
- Accredito dividendi su titoli italiani ed esteri	Euro 1,50	-scadenza in giorno lavorativo: data scadenza + 2 gg -scadenza in giorno non lavorativo: primo giorno lavorativo successivo alla scadenza + 2
- Incasso cedole/rimborsi titoli materiali allo sportello	0,50% minimo Euro 2,50	data incasso + 15 gg
Operazioni societarie		
- Aumenti di capitale, conversioni, frazionamenti, raggruppamenti, ecc.	Euro 15,00	
- Emissione biglietti assembleari (solo per titoli italiani)	Euro 25,00	
<b>ALTRE SPESE ED ONERI</b>	<b>SPESE/COMMISSIONI</b>	
Invio di ogni comunicazione relativa al deposito titoli:	Euro 5,00	
Estinzione dossier	Esente	
Invio comunicazione ai fini della trasparenza:	Euro 1,50	
Rilascio informativa precontrattuale:	Esente	
Rilascio certificazioni fiscali dei dividendi percepiti:	Euro 5,00	
Rilascio duplicati: - movimenti titoli - estratto conto - certificazioni fiscali	Euro 5,00 Euro 25,00 Euro 15,00	
Imposta di bollo:	Applicata nella misura tempo per tempo vigente	

#### SERVIZI DI RICEZIONE, TRASMISSIONE E DI ESECUZIONE DI ORDINI SU STRUMENTI FINANZIARI.

Le commissioni della Banca per la ricezione, trasmissione ed esecuzione di ordini sono comprensive dei costi di esecuzione e di regolamento eventualmente applicati dal negoziatore. Le commissioni della Banca, indicate in tabella percentualmente, sono calcolate sul *controvalore dell'operazione*. Il *controvalore dell'operazione* è determinato come *prezzo dello strumento x quantità* oppure come *prezzo dello strumento x valore nominale*.

La tassa sui contratti di borsa, se prevista, è a carico del Cliente nella misura tempo per tempo vigente. Gli oneri fiscali e le imposte che matureranno sulle operazioni poste in essere sono a carico del Cliente e gestite dalla Banca come previsto dal contratto per la prestazione dei servizi e delle attività di investimento. Qualora il corrispettivo totale sia, in tutto o in parte, espresso in divisa estera, di volta in volta viene comunicata la valuta di riferimento, nonché il tasso di cambio. Il cambio applicato viene definito il secondo giorno antecedente la valuta dell'operazione, o il giorno antecedente per gli ordini ritornati eseguiti fuori tempo utile. Le spese di ineseguito sono applicate dalla Banca qualora il Cliente trasmetta un ordine che, alla chiusura del mercato nell'ultimo giorno di validità dell'ordine, risulti non eseguito.

#### CANALE E MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE COMMISSIONI: TRAMITE SPORTELLO.

SEDE DI ESECUZIONE O NEGOZIAZIONE	TIPOLOGIA DI STRUMENTO	COMMISSIONI PERCENTUALI	MINIMI E MASSIMI COMMISSIONI
Mercati Regolamentati e Sistemi di Scambio Multilaterali	BOT: - 3 mesi - 6 mesi - 12 mesi	0,30% 0,40% 0,50%	Minimo euro 5,00 Minimo euro 5,00 Minimo euro 5,00
	Titoli di Stato italiani	0,50%	Minimo euro 5,00
	Titoli obbligazionari - Italia - esteri (sia su mercati Italia sia su mercati esteri)	0,50% 0,50%	Minimo euro 15,00 Minimo euro 15,00
	Titoli azionari e diritti di opzione Italia	0,70%	Minimo euro 12,00
	Titoli azionari e diritti di opzione esteri: - negoziati sui mercati italiani - negoziati sui mercati esteri	0,70% 1,00%	Minimo euro 25,00 Minimo euro 50,00

#### CANALE E MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE COMMISSIONI: TRAMITE INTERNET BANKING.

SEDE DI ESECUZIONE O NEGOZIAZIONE	TIPOLOGIA DI STRUMENTO	COMMISSIONI PERCENTUALI	MINIMI E MASSIMI COMMISSIONI
	BOT: - 3 mesi	0,10%	Minimo euro 3,50

Mercati Regolamentati e Sistemi di Scambio Multilaterali	- 6 mesi	0,20%	Minimo euro 3,50
	-12 mesi	0,30%	Minimo euro 3,50
	Titoli di Stato italiani	0,30%	Minimo euro 5,00
	Titoli obbligazionari - Italia	0,50%	Minimo euro 15,00
	- esteri (sia su mercati Italia sia su mercati esteri)	0,50%	Minimo euro 15,00
	Titoli azionari e diritti di opzione Italia	0,19%	Minimo euro 10,00
Titoli azionari e diritti di opzione esteri: - negoziati sui mercati italiani	0,50%	Minimo euro 25,00	
- negoziati sui mercati esteri	0,70%	Minimo euro 50,00	

#### **SERVIZIO DI NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO.**

Per l'esecuzione di operazioni di negoziazione eseguite in contropartita diretta con la clientela il prezzo applicato viene reso noto preventivamente; in tal caso, al prezzo non saranno applicate ulteriori commissioni di negoziazione. Per la determinazione del prezzo di eventuale riacquisto delle obbligazioni emesse dalla Banca si fa rinvio a quanto previsto nel successivo Paragrafo 10 recante le **INFORMAZIONI SULLA POLITICA DI PRICING E REGOLE INTERNE PER LA NEGOZIAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI EMESSE DALLA BANCA.**

#### **SERVIZIO DI COLLOCAMENTO SENZA IMPEGNO IRREVOCABILE NEI CONFRONTI DELL'EMETTENTE DI STRUMENTI FINANZIARI.**

Per la prestazione del servizio di collocamento avente per oggetto O.I.C.R., la Banca non applica alcuna spesa o commissione. Per le commissioni e spese applicate dalle Società emittenti del prodotto si fa rinvio ai prospetti informativi e al successivo Paragrafo 8 denominato *Informazioni in materia di percezione degli incentivi*. Per quanto riguarda la prenotazione in asta dei Titoli di Stato italiani, la Banca applica le commissioni previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15/01/2015 ed indicate nella seguente tabella:

TIPOLOGIA DI STRUMENTO	PREZZO, COMMISSIONI PERCENTUALI E SPESE
Prenotazione in asta di BOT con vita residua: - pari o inferiore a 80 giorni - tra 81 e 140 giorni - tra 141 e 270 giorni - pari o superiore a 271 giorni	Spese: nessuna Prezzo applicato: prezzo medio ponderato d'asta + 0,03% + imposta sostitutiva Prezzo applicato: prezzo medio ponderato d'asta + 0,05% + imposta sostitutiva Prezzo applicato: prezzo medio ponderato d'asta + 0,10% + imposta sostitutiva Prezzo applicato: prezzo medio ponderato d'asta + 0,15% + imposta sostitutiva
Titoli di stato a medio e lungo termine	Prezzo applicato: prezzo di aggiudicazione in asta maggiorato degli eventuali interessi maturati dalla data di godimento della cedola alla data di regolamento e al netto dell'eventuale imposta sostitutiva Commissioni e spese: nessuna
Altri Strumenti Finanziari di nuova emissione:	Prezzo applicato: prezzo di collocamento Spese per comunicazione scritta ai non assegnatari: Euro 2,50

#### **APPLICAZIONE DI SPESE (A TITOLO DI RIMBORSO COSTI POSTALI, STAMPATI, REGISTRAZIONI, ELABORAZIONI ED ONERI VARI)**

TIPOLOGIA DI STRUMENTO	SPESE
Spese massime applicate per ogni fissato bollato o nota informativa:  - Titoli di Stato Italiani ed obbligazioni di emittenti italiani, azioni e diritti di opzione quotati in Italia  - Titoli obbligazionari esteri, azionari esteri, pronti contro termine	Per ogni operazione eseguita euro 10,00 Per ogni non eseguito o revocato euro 10,00  Per ogni operazione eseguita euro 25,00 Per ogni non eseguito o revocato euro 25,00

#### **DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI FINANZIARI ASSICURATIVI.**

Per l'attività di distribuzione di prodotti finanziari assicurativi la Banca non applica alcuna spesa o commissione. Per le commissioni e spese applicate dalle Società prodotto si fa rinvio ai prospetti informativi e al successivo Paragrafo 8 denominato *Informazioni in materia di percezione degli incentivi*.

#### **SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI.**

La Banca presta **gratuitamente** il servizio di Consulenza in materia di investimenti in conformità con quanto previsto all'art. 36 del *Contratto quadro per la prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori*.

## **8. INFORMAZIONI IN MATERIA DI PERCEZIONE DEGLI INCENTIVI.**

(Fornite ai sensi dell'art. 24, paragrafo 9 della Direttiva 2014/65/UE)

La Banca, in relazione alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento per i quali è autorizzata nei confronti della clientela, versa o percepisce compensi o commissioni, oppure fornisce o riceve prestazioni non monetarie esclusivamente nelle ipotesi previste dalla normativa. L'art. 52 del Regolamento Intermediari adottato con Delibera CONSOB n. 20307 del 15 febbraio 2018 dispone quanto segue:

«1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 24, comma 1-bis, e 24-bis, comma 2, lettera b9 del Testo Unico, gli intermediari non possono, in relazione alla prestazione di un servizio di investimento diverso dalla gestione di portafogli e dalla consulenza su base indipendente o accessorio ad un cliente, pagare o percepire compensi o commissioni oppure fornire o ricevere benefici non monetari da qualsiasi soggetto diverso dal cliente o da una persona che agisca per conto di questi a meno che i pagamenti o i benefici:

a) abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al cliente e

b) non pregiudichino l'adempimento dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente.

2. L'esistenza, la natura e l'importo dei pagamenti o benefici di cui al comma 1 o, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, devono essere comunicati chiaramente al cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio di investimento o accessorio. Gli intermediari, laddove applicabile, informano la clientela in merito ai meccanismi per trasferire al cliente i compensi, le commissioni o i benefici monetari o non monetari percepiti per la prestazione dei servizi di investimento o del servizio accessorio. Le informazioni sono fornite in forma comprensibile in modo che i clienti o i potenziali clienti possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari che sono loro proposti, nonché i rischi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa

3. Gli obblighi di cui al presente articolo non si applicano ai pagamenti o benefici che consentono la prestazione dei servizi di investimento o sono necessari a tal fine, come ad esempio i costi di custodia, le commissioni di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le spese legali, e che, per loro natura, non possano entrare in conflitto con il dovere dell'impresa di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei suoi clienti.»



Il presente documento fornisce all'investitore, in ossequio alle nuove previsioni normative, un'informativa sintetica degli incentivi percepiti dalla Banca di cui alla fattispecie *sub b*) per la prestazione del servizio di collocamento, per l'attività di distribuzione di servizi finanziari, per l'attività di distribuzione di prodotti finanziari e assicurativi. Tali incentivi (chiamati con un termine inglese *inducementes*) costituiscono parte integrante della remunerazione per il Servizio di Collocamento effettuato da BIP S.p.A. relativamente a O.I.C.R. e Prodotti Finanziari emessi da imprese di assicurazione. BIP S.p.A. realizza una selezione della gamma degli strumenti finanziari; cura il continuo miglioramento del servizio erogato, anche attraverso la predisposizione di specifici programmi di formazione professionale; offre, per il tramite delle proprie Filiali assistenza alla Clientela sia in fase pre-contrattuale, sia nelle fasi successive secondo quanto specificatamente riportato nei relativi contratti.

#### SERVIZIO DI COLLOCAMENTO – O.I.C.R.

A fronte della prestazione del Servizio di Collocamento di O.I.C.R. nei confronti della propria Clientela, BIP S.p.A. può ricevere compensi, commissioni e/o prestazioni non monetarie da parte di società promotrici / gestrici di tali O.I.C.R., sulla base di specifici accordi commerciali.

Gli incentivi riconosciuti possono essere rappresentati da:

- corrispettivi variabili fino ad un massimo del 100% delle commissioni di sottoscrizione o distribuzione (ove previste dal prospetto informativo) pagate dal Cliente;
- corrispettivi variabili fino ad un massimo dell'85% (se previsto in forma variabile) ovvero in maniera fissa (se diversamente specificato), delle commissioni di gestione indicate nel Prospetto Informativo;
- corrispettivi variabili fino ad un massimo del 100% delle commissioni di rimborso (ove previste dal prospetto informativo) pagate dal cliente;
- la retrocessione di una determinata misura percentuale, variabile a seconda dello strumento collocato, da un minimo del 0,00% ad un massimo del 100,00% delle commissioni di sottoscrizione.

L'elenco delle Società promotrici / gestrici di O.I.C.R. con cui BIP S.p.A. ha in essere accordi commerciali, nonché la percentuale riconosciuta a BIP S.p.A. della commissione di gestione, sottoscrizione o distribuzione applicata da dette Società, sono disponibili presso la sede della Banca in Modena, Via Emilia Est, n. 107 nonché presso le Filiali della Banca stessa.

#### SERVIZIO DI COLLOCAMENTO – PRODOTTI FINANZIARI ASSICURATIVI.

A fronte dell'erogazione del Servizio di Collocamento di prodotti finanziari emessi da Imprese di Assicurazione nei confronti della propria Clientela, BIP S.p.A. può ricevere compensi, commissioni e/o prestazioni non monetarie da parte delle Imprese di Assicurazione emittenti, sulla base di specifici accordi commerciali, quale remunerazione per il servizio stesso. Gli incentivi riconosciuti dalle Imprese di Assicurazione emittenti ciascun prodotto finanziario assicurativo a BIP S.p.A. possono essere rappresentati da:

- corrispettivi variabili fino ad un massimo del 100% delle commissioni di ingresso percepite dall'Impresa di Assicurazione e pagate dal cliente;
- corrispettivi variabili fino a un massimo dell'8,00% delle commissioni di gestione e/o mantenimento.

L'elenco delle Imprese di Assicurazione emittenti prodotti finanziari assicurativi con cui BIP S.p.A. ha in essere accordi commerciali, nonché la percentuale riconosciuta a BIP S.p.A. della commissione di gestione, sottoscrizione o distribuzione applicata da dette Società, sono disponibili presso la sede della Banca in Modena, Via Emilia Est, n. 107 nonché presso le Filiali della Banca stessa.

#### SERVIZIO DI COLLOCAMENTO – TITOLI DI TERZI

Nello svolgimento del servizio di collocamento di titoli di terzi la Banca riceve dall'Emittente, quale remunerazione per il servizio stesso:

- la retrocessione in una determinata misura percentuale, variabile a seconda dello strumento collocato, da un minimo del 0,00%, ad un massimo del 100,00%, delle commissioni di sottoscrizione.

Sul portale *internet* della Banca è altresì disponibile per la clientela la **Sintesi** della *Policy* interna adottata dalla Banca in materia di percezione e gestione degli incentivi unitamente al documento denominato **Mappatura degli incentivi** finalizzato a rendere adeguata informativa in materia.

Resta ferma la possibilità per la clientela di poter richiedere ogni ulteriore informazione in merito rivolgendosi al personale della Banca deputato alla prestazione dei servizi di investimento presso ciascuna filiale.

## 9. INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI DELLA CLIENTELA.

(Fornite ai sensi del Regolamento Intermediari adottato con Delibera CONSOB n. 20307 del 15 febbraio 2018)

Si riporta, di seguito, una sintesi della "Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini su strumenti finanziari" adottata dalla Banca.

### 1. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO.

Obiettivo della normativa di riferimento (c.d. Direttiva MIFID II) è quello di definire un quadro organico di regole finalizzato a garantire un maggior livello di protezione degli investitori, a rafforzare l'integrità e la trasparenza dei mercati, a disciplinare l'esecuzione organizzata delle transazioni da parte delle Borse, degli altri sistemi di negoziazione e delle imprese di investimento e a stimolare la concorrenza tra le Borse tradizionali e gli altri sistemi di negoziazione.

Nel quadro generale delle nuove regole introdotte assume importanza primaria la disciplina dell'esecuzione degli ordini alle migliori condizioni (c.d. *best execution*).

La "*best execution*" obbliga gli intermediari ad adottare tutte le misure ragionevoli e a mettere in atto meccanismi efficaci per ottenere nell'esecuzione degli ordini, il miglior risultato possibile per i clienti, avendo riguardo a prezzi, costi, rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, natura dell'ordine.

L'importanza relativa di tali fattori **deve essere definita dagli intermediari tenendo conto delle caratteristiche del cliente, dell'ordine, degli strumenti finanziari che sono oggetto dell'ordine, delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto.**

Con tale disciplina, pertanto, si vuole assicurare una ampia protezione agli investitori, siano essi classificati nella categoria dei clienti al dettaglio o come clienti professionali. Diversamente, le controparti qualificate sono escluse dall'ambito di applicazione della *best execution*, in virtù della loro esperienza e conoscenza dei mercati finanziari. Tuttavia, le stesse controparti qualificate possono richiedere per sé stesse o per i propri clienti verso i quali effettuano il servizio di ricezione e trasmissione ordini, l'applicazione delle regole di *best execution*, raggiungendo un maggior livello di protezione e di tutela.

Si precisa, altresì, che il principio di *best execution* si riferisce – in generale – ai servizi di **esecuzione di ordini per conto dei clienti, negoziazione per conto proprio e, con regole meno stringenti, ai servizi di ricezione e trasmissione ordini (e gestione di portafogli).**

Nel dettaglio e con specifico riferimento ai servizi di investimento per i quali la Banca risulta essere autorizzata, tale principio trova applicazione ai servizi di:

- **Negoziazione per conto proprio;**
- **Esecuzione degli ordini per conto dei clienti;**
- **Ricezione e trasmissione di ordini;**

Per quanto non sia dettata una puntuale disciplina della *best execution* con riguardo al servizio di collocamento, tuttavia, la Banca si impegna al rispetto dei principi generali di comportarsi con chiarezza e correttezza nell'interesse del cliente. La Banca, nell'esercizio della propria attività, svolge il ruolo di intermediario trasmettitore per gli ordini ricevuti dalla clientela (**servizio di ricezione e trasmissione di ordini**). L'accesso alle sedi di esecuzione avviene, pertanto, mediante soggetti terzi (intermediari negoziatori o *broker*) che nel caso della Banca Interprovinciale S.p.A. sono rispettivamente:

- **NEXI;**
- **Banca Akros S.p.A.;**

A tal riguardo, si precisa che la Banca ha selezionato, in particolare, un unico "intermediario di riferimento" per tutte le categorie di strumenti finanziari. Tale intermediario è attualmente NEXI SpA, ritenuto idoneo a garantire il raggiungimento del miglior risultato possibile in modo duraturo per il Cliente. Nel caso in cui non sia possibile utilizzare l'intermediario di riferimento, la Banca si avvale come secondo broker di Banca Akros S.p.A. la cui strategia di esecuzione e trasmissione consente altresì, in particolare sugli strumenti finanziari trattati dalla Banca, il rispetto dei criteri sopra evidenziati. Inoltre, la Banca si avvale dei servizi di negoziazione di Banca Akros S.p.A., in via residuale con riferimento a titoli di natura obbligazionaria, non quotati su mercati regolamentati o MTF, per i quali Banca Akros, in quanto specializzata, riesce a selezionare controparti di maggiore standing e qualità e per i quali l'intermediario di riferimento o non è in grado di offrire il servizio di esecuzione, o lo offre a condizioni che, limitatamente a questa tipologia di ordini, non consentirebbe il rispetto della *best execution*. In ogni caso, a fronte di ordini

relativi a fattispecie elencate nel paragrafo precedente, la Banca mantiene evidenza delle motivazioni che, in deroga al principio generale, portano, nell'interesse del cliente, a selezionare il negoziatore Banca Akros S.p.A.

La Banca garantisce l'esecuzione degli ordini alle migliori condizioni per il cliente in relazione a tutti i tipi di strumenti finanziari, siano essi quotati o meno su mercati regolamentati e siano essi negoziati su mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) o al di fuori di essi, sia in merito alla esecuzione degli ordini per conto dei clienti per i servizi di ricezione e trasmissione di ordini.

Come conseguenza di tale previsione, la Banca, nel rispetto della propria strategia può prevedere che taluni ordini possano essere eseguiti al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione (MTF).

Le misure adottate dalla Banca al fine di raggiungere il miglior risultato possibile per il cliente, si riassumono nella "**Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini**" (di seguito, la "**Strategia di esecuzione**") adottata, che individua per ciascuna categoria di strumento finanziario le sedi di esecuzione ed i negoziatori che permettono di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini del cliente. Si precisa che tali negoziatori sono selezionati dalla Banca in ragione delle strategie di esecuzione adottate da questi ultimi.

La Strategia di esecuzione adottata dalla Banca si intende applicata sia ai clienti al dettaglio che professionali ma non si applica nei confronti delle controparti qualificate eccetto i casi in cui ricorrano le condizioni sopra esposte.

L'efficacia delle misure di esecuzione e trasmissione degli ordini e della Strategia di esecuzione, nonché la qualità dell'esecuzione degli ordini da parte dei *broker* sono verificate dalla Banca al fine identificare, se del caso, correggere eventuali carenze.

La Banca si impegna, altresì, a **riesaminare le misure e la strategia di esecuzione con periodicità almeno annuale ovvero al verificarsi di circostanze rilevanti** tali da influire sulla capacità di ottenere il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini dei clienti utilizzando le sedi/*broker* inclusi nelle strategie. Qualsiasi modifica rilevante alla Strategia di esecuzione comporterà un aggiornamento immediato del presente documento di sintesi nonché una pronta comunicazione ai clienti a cura della Banca. Tale comunicazione sarà resa disponibile al cliente tramite avviso pubblicato sul sito *internet* della Banca ai sensi di quanto previsto dall'art. 49 del Regolamento Intermediari (delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018).

La Banca si impegna a dimostrare ai propri clienti, su richiesta degli stessi ed in qualsiasi momento, che gli ordini sono stati eseguiti in conformità alla strategia di esecuzione adottata.

## 2. STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI.

La presente sezione redatta allo scopo di permettere agli Investitori di adottare una decisione di investimento informata, contiene una descrizione sintetica della Strategia di esecuzione adottata dalla Banca. In particolare, descrive, ciascuna tipologia di strumento finanziario e di servizio di investimento, i fattori di esecuzione e le sedi di esecuzione/ negoziatori presi in considerazione dalla Banca per il raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente nonché la condotta della Banca in relazione alle modalità di esecuzione e trasmissione degli ordini.

Dei suddetti fattori di esecuzione la Banca definisce una gerarchia comune a tutti i clienti, siano essi classificati come clienti al dettaglio o professionali.

Gli strumenti finanziari per i quali la Banca è in grado di prestare il servizio di ricezione e trasmissione ordini sono i seguenti:

- Titoli azionari negoziati su mercati regolamentati italiani o esteri;
- Etf, Etc, *warrant*, *covered warrant*, obbligazioni convertibili, *certificates*, fondi chiusi, diritti e derivati negoziati su mercati regolamentati italiani;
- Etf, Etc, *warrant*, *covered warrant*, obbligazioni convertibili, *certificates*, fondi chiusi, diritti e derivati negoziati su mercati regolamentati non nazionali;
- Titoli di Stato ed obbligazioni ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione;
- Titoli di Stato ed obbligazioni non ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione;
- Opzioni e *Futures* negoziati unicamente o prevalentemente su mercati regolamentati italiani gestiti da Borsa Italiana SpA;
- Opzioni e *Futures* negoziati su mercati esteri.

Nell'ambito del servizio di **Negoziazione per conto proprio**, è rimessa al Direttore Generale ogni determinazione in ordine alla possibilità di impegnare il Portafoglio titoli di proprietà. Di norma, l'eventuale negoziazione in conto proprio avrà ad oggetto:

- a) **obbligazioni emesse direttamente dalla Banca;**
- b) **conclusione di contratti di Pronti Contro Termine (modalità attualmente non operativa).**

### Strumenti finanziari

Per i titoli azionari, Etf, Etc, *warrant*, *covered warrant*, obbligazioni convertibili, *certificates*, fondi chiusi, diritti e derivati negoziati su mercati regolamentati italiani nonché Opzioni e *Futures* negoziati unicamente o prevalentemente su mercati regolamentati italiani gestiti da Borsa Italiana SpA o su i mercati regolamentati del Paese di origine dell'emittente, la Banca si avvale dei fattori di esecuzione e dei *broker* riepilogati nella seguente tabella:

Tabella 1

FATTORI DI ESECUZIONE	BROKER
1) corrispettivo totale (prezzo/costi/liquidità) 2) rapidità e probabilità di esecuzione 3) rapidità e probabilità di regolamento 4) natura e dimensione dell'ordine 5) qualsiasi altra considerazione pertinente	NEXI  Banca Akros

Trattandosi di strumenti negoziati prevalentemente o unicamente sui mercati regolamentati, caratterizzati generalmente da alti livelli di liquidità in termini di volumi di scambio o su MTF, è stata attribuita, nel rispetto dei criteri normativi, maggior importanza alla valutazione del *Total Consideration* ("corrispettivo totale").

Per i titoli azionari, Etf, Etc, *warrant*, *covered warrant*, obbligazioni convertibili, *certificates*, diritti e derivati, nonché Opzioni e *Futures* negoziati su mercati esteri negoziati su mercati regolamentati non nazionali, la Banca si avvale dei fattori di esecuzione e dei *broker* riepilogati nella seguente tabella:

Tabella 2

FATTORI DI ESECUZIONE	BROKER
1) corrispettivo totale (prezzo/costi/liquidità) 2) rapidità e probabilità di esecuzione 3) rapidità e probabilità di regolamento 4) natura e dimensione dell'ordine 5) qualsiasi altra considerazione pertinente	NEXI  Banca Akros

Trattandosi di strumenti negoziati prevalentemente o unicamente sui mercati regolamentati, caratterizzati generalmente da alti livelli di liquidità in termini di volumi di scambio o su MTF, è stata attribuita, nel rispetto dei criteri normativi, maggior importanza alla valutazione del *Total Consideration* ("corrispettivo totale").

Per i titoli di Stato ed obbligazioni ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione la Banca si avvale dei fattori di esecuzione e dei *broker* riepilogati nella seguente tabella:

Tabella 3

FATTORI DI ESECUZIONE	BROKER
-----------------------	--------

1) corrispettivo totale (prezzo/costi/liquidità) 2) rapidità e probabilità di esecuzione 3) rapidità e probabilità di regolamento 4) natura e dimensione dell'ordine	<b>NEXI Banca Akros</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

La presente gerarchia dei fattori di esecuzione è stata definita, nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa comunitaria, attribuendo primaria importanza alla valutazione del *Total Consideration* ("corrispettivo totale").

Per Titoli di Stato ed obbligazioni non ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione la Banca si avvale dei fattori di esecuzione e dei *broker* riepilogati nella seguente tabella:

**Tabella 4**

FATTORI DI ESECUZIONE	BROKER
1) corrispettivo totale (prezzo/costi/liquidità) 2) rapidità e probabilità di esecuzione 3) rapidità e probabilità di regolamento 4) natura e dimensione dell'ordine	<b>NEXI Banca Akros</b>

La presente gerarchia dei fattori di esecuzione è stata definita, nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa comunitaria, attribuendo **primaria importanza alla valutazione della probabilità di esecuzione**.

La Banca presta il servizio di **Negoziazione per Conto Proprio** in relazione alle Obbligazioni non quotate di propria emissione ed in conformità a quanto previsto alla propria politica interna di *Pricing* posta in allegato alla *Best execution and Transmission Policy*.

**Obbligazioni non quotate di propria emissione**

Per tale categoria di strumenti finanziari, la Banca segue l'ordine dei fattori di esecuzione indicato nella seguente tabella:

**Tabella 5**

FATTORI DI ESECUZIONE	BROKER
1) corrispettivo totale (prezzo/costi/liquidità) 2) qualunque altra considerazione pertinente	<b>Banca Interprovinciale S.p.A. nel ruolo di Negoziatore per conto proprio</b>

**Contratti di Pronti Contro Termine**

**Tabella 6**

FATTORI DI ESECUZIONE	BROKER
1) corrispettivo totale (prezzo/costi/liquidità) 2) qualunque altra considerazione pertinente	<b>Banca Interprovinciale S.p.A. nel ruolo di Negoziatore per conto proprio</b>

**3. DETERMINAZIONE DEI PREZZI**

La Banca si impegna ad operare a "prezzi di mercato" competitivi, offrendo su richiesta del cliente una quotazione denaro-lettera che sia in linea con gli obblighi di *Best Execution* e che, tenendo conto del tempo trascorso fra l'offerta della quotazione e l'accettazione del cliente, non sia manifestamente superata dalle mutate condizioni di mercato.

In particolare, nella determinazione dei prezzi di obbligazioni non quotate di propria emissione e pronti contro termine si tiene conto del *fair value* determinato in conformità con la politica di *pricing* adottata dalla Banca secondo quanto previsto dalla Comunicazione Consob n. **9019104** del 2 marzo 2009.

Nel dettaglio si prevede che in caso di negoziazione in conto proprio delle obbligazioni emesse, il *pricing* sarà determinato utilizzando uno degli analoghi metodi adoperati in fase di emissione nel mercato primario, e cioè:

- curva dei tassi IRS (Interest Rate Swap) di mercato corrispondente alla durata dell'obbligazione (normalmente per le scadenze fino a 6 mesi i tassi overnight e del mercato monetario – Euribor, Eonia, oltre i tassi Interest Rate Swap), sia per le obbligazioni a tasso variabile, od a tasso fisso, o di altra tipologia;
- curva di rendimento dei titoli di Stato Italiano (BOT Buoni del Tesoro, CTZ Certificati del Tesoro Zero Coupon, BTP Buoni del Tesoro Poliennali), con similare scadenza, per le obbligazioni a tasso fisso;
- tasso interno di rendimento (TIR) dei titoli di Stato Italiano BTP, BOT o CTZ, con similare scadenza (per le obbligazioni a tasso fisso);
- i rendimenti richiesti dal mercato per emittenti bancari con rating BBB+/BBB/BBB- Standard & Poor's (non avendo la Banca una valutazione espressa da parte di una agenzia di rating si fa riferimento ad una classe di tipo "*investment grade*"). *Sintesi Best Execution and Transmission Policy* Versione 1.3

In caso di divergenza tra durata dell'obbligazione e nodo curva disponibile, al fine di determinare il tasso di rendimento dello strumento finanziario in emissione, e nell'eventuale riacquisto, si procederà adottando il rendimento alla scadenza corrispondente più vicina od alla interpolazione dei due nodi di curva più vicini alla durata della obbligazione.

In fase di riacquisto delle obbligazioni di propria emissione la banca applica all'operazione economica un *mark up* secondo le regole e nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla *Policy* per il *pricing* e regole interne per l'emissione/ negoziazione dei prestiti obbligazionari emessi dalla Banca Interprovinciale spa disponibile sul proprio sito *internet*.

**AVVERTENZE**

Si segnala **che nel caso di istruzioni specifiche del cliente** in merito all'esecuzione di ordini, tali istruzioni possono pregiudicare le misure previste dalla Banca nella propria strategia di esecuzione e trasmissione volte al raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente. Limitatamente agli oggetti di tali istruzioni, pertanto, la Banca è sollevata dall'onere di ottenere il miglior risultato possibile.

Si precisa, inoltre, che **nel caso di istruzioni parziali** ricevute dal cliente, la Banca esegue l'ordine secondo tali istruzioni ricevute, applicando la propria strategia di esecuzione e trasmissione per la parte lasciata alla propria discrezionalità.

Il documento di sintesi sulla Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini adottato dalla Banca sarà reso disponibile presso la sede centrale e tutte le filiali della medesima. Se ne prevede, inoltre, la pubblicazione sul sito internet: [www.bancainterprovinciale.it](http://www.bancainterprovinciale.it). Per ulteriori informazioni sulla "Strategia di esecuzione e trasmissione" seguita dai *broker* di cui la Banca si avvale, si rinvia ai relativi documenti di sintesi, disponibili presso la sede centrale ed il sito *internet* dei *broker*.

Il documento di sintesi sulla Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini adottato dalla Banca sarà reso disponibile presso la sede centrale e tutte le filiali della medesima. Se ne prevede, inoltre, la pubblicazione sul sito internet: [www.bancainterprovinciale.it](http://www.bancainterprovinciale.it). Per ulteriori informazioni sulla "Strategia di esecuzione e trasmissione" seguita dai *broker* di cui la Banca si avvale, si rinvia ai relativi documenti di sintesi, disponibili presso la sede centrale ed il sito *internet* dei *broker*.

## 10. INFORMAZIONI SULLA POLITICA DI *PRICING* E REGOLE INTERNE PER LA NEGOZIAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI EMESSE DALLA BANCA.

Le presenti informazioni vengono fornite ai sensi di quanto previsto da:

- Comunicazione CONSOB n. 9019104 del 2 marzo 2009;
- "Linee guida per l'applicazione delle misure Consob di livello 3 in materia di prodotti finanziari illiquidi" redatto dall'ABI e pubblicato il 5 agosto 2009;
- Regole in tema di determinazione del *fair value* degli strumenti finanziari stabilite dal principio contabile internazionale IFRS9.

### DEFINIZIONE DEL PRODOTTO FINANZIARIO ILLIQUIDO.

Per prodotti finanziari "illiquidi" devono intendersi quei prodotti che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita.

Tali prodotti finanziati possono essere individuati come segue:

- Prestiti Obbligazionari emessi dalla Banca Interprovinciale S.p.A.;
- Prodotti finanziari emessi da emittenti terzi connotati da una condizione di illiquidità.

### DESCRIZIONE SINTETICA DELLE REGOLE INTERNE PER L'EMISSIONE DELLE OBBLIGAZIONI DI PROPRIA EMISSIONE.

#### **Valutazione e Pricing in Sede di Emissione delle Obbligazioni.**

I principi generali cui si ispira il procedimento di determinazione del prezzo di emissione e di successiva negoziazione per le obbligazioni della Banca si basano sulle più comuni prassi riscontrabili tra gli operatori del mercato. Si tratta, quindi, di principi e regole correttamente utilizzati per il calcolo del *Fair Value* di un investimento finanziario che, a fronte di un pagamento iniziale, garantisce un rendimento sotto forma di uno o più flussi rappresentativi di capitale ed interessi (componente obbligazionaria).

Di seguito vengono indicati i parametri di mercato utilizzati per la determinazione del tasso dell'obbligazione in fase di emissione; il parametro volta per volta prescelto verrà specificatamente indicato nella documentazione (prospetto semplificato) del prestito obbligazionario e il medesimo parametro verrà utilizzato per la determinazione del prezzo al quale la Banca, ove disponibile, proceda all'eventuale riacquisto d'intesa con l'obbligazionista.

In caso di eventuale presenza di una componente derivativa implicita, il valore di quest'ultima sarà determinato mediante l'utilizzo di modelli finanziari che possono variare in base al tipo di derivato implicito nell'obbligazione. In questi casi, quindi, il valore dell'obbligazione viene determinato aggiungendo o sottraendo il valore del derivato implicito al valore della componente obbligazionaria.

Si precisa che le regole specifiche di determinazione del *pricing* della componente derivativa implicita non sono oggetto di definizione nell'ambito del presente documento non essendo la suddetta componente standardizzabile.

#### **Parametri di mercato:**

- curva dei tassi IRS (Interest Rate Swap) di mercato corrispondente alla durata dell'obbligazione (normalmente per le scadenze fino a 6 mesi i tassi *overnight* e del mercato monetario – Euribor, Eonia, oltre i tassi Interest Rate Swap), sia per le obbligazioni a tasso variabile, od a tasso fisso, o di altra tipologia;
- curva di rendimento dei titoli di Stato Italiano (BOT Buoni del Tesoro, CTZ Certificati del Tesoro Zero Coupon, BTP Buoni del Tesoro Poliennali), con similare scadenza, per le obbligazioni a tasso fisso;
- tasso interno di rendimento (TIR) dei titoli di Stato Italiano BTP, BOT o CTZ, con similare scadenza (per le obbligazioni a tasso fisso);
- i rendimenti richiesti dal mercato per emittenti bancari con rating BBB+/BBB/BBB- Standard & Poor's (non avendo la Banca una valutazione espressa da parte di una agenzia di rating si fa riferimento ad una classe di tipo "investment grade").

In caso di divergenza tra durata dell'obbligazione e nodo curva disponibile, al fine di determinare il tasso di rendimento dello strumento finanziario in emissione, e nell'eventuale riacquisto, si procederà adottando il rendimento alla scadenza corrispondente più vicina od alla interpolazione dei due nodi di curva più vicini alla durata della obbligazione.

### SOGGETTO NEGOZIATORE.

La Banca non assume nei confronti dei sottoscrittori alcun impegno al riacquisto degli strumenti finanziari.

Pertanto l'investitore nell'elaborare la propria strategia finanziaria deve avere la consapevolezza che l'orizzonte temporale dell'investimento potrebbe essere pari alla durata delle obbligazioni stesse all'atto dell'emissione e deve quindi essere in linea con le sue future esigenze di liquidità.

La Banca agisce in qualità di negoziatore per conto proprio, ponendosi in contropartita diretta con la clientela.

**La Banca si riserva ogni più ampia facoltà in ordine all'accoglimento o meno della richiesta di riacquisto delle proprie obbligazioni.**

### VALUTAZIONE E PRICING PER LA NEGOZIAZIONE IN CONTO PROPRIO DELLE OBBLIGAZIONI EMESSE.

In caso di negoziazione in conto proprio delle obbligazioni emesse, i criteri utilizzati per il *pricing* sono coerenti con i criteri adottati per il *pricing* in fase di emissione nel mercato primario, e cioè:

- curva dei tassi IRS (Interest Rate Swap) di mercato corrispondente alla durata dell'obbligazione (normalmente per le scadenze fino a 6 mesi i tassi *overnight* e del mercato monetario – Euribor, Eonia, oltre i tassi Interest Rate Swap), sia per le obbligazioni a tasso variabile, od a tasso fisso, o di altra tipologia;
- curva di rendimento dei titoli di Stato Italiano (BOT Buoni del Tesoro, CTZ Certificati del Tesoro Zero Coupon, BTP Buoni del Tesoro Poliennali), con similare scadenza, per le obbligazioni a tasso fisso;
- tasso interno di rendimento (TIR) dei titoli di Stato Italiano BTP, BOT o CTZ, con similare scadenza (per le obbligazioni a tasso fisso);
- i rendimenti richiesti dal mercato per emittenti bancari con rating BBB+/BBB/BBB- Standard & Poor's (non avendo la Banca una valutazione espressa da parte di una agenzia di rating si fa riferimento ad una classe di tipo "investment grade").

Per la determinazione del *pricing* di negoziazione, ai parametri sopraelencati la Banca applica un *mark up* nella misura massima pari al 3,00%, variabile a seconda della durata residua del prestito obbligazionario, secondo la tabella di seguito riportata.

#### **Mark up**

La Banca definisce il livello di *mark up* (spread denaro in caso di vendita da parte del cliente, spread lettera in caso di acquisto da parte del cliente), da applicare in sede di negoziazione (sia di acquisto da cliente che di vendita a cliente), con un massimo del 3,00% (o 300 punti base o BP),

Le variabili considerate nella determinazione del *mark up* sono:

- quantità dell'operazione e percentuale sull'emissione;
- vita residua;

Con particolare riferimento alla vita residua dello strumento finanziario il *mark up* applicabile è definito secondo la seguente tabella:

<i>Vita residua</i>	<i>Mark up applicabile</i>
con durata inferiore ai 3 mesi	<i>mark up</i> del 0,30%
con durata da 4 a 6 mesi	<i>mark up</i> del 0,50%
con durata da 7 a 12mesi	<i>mark up</i> del 1,00%
con durata da 13 a 24 mesi	<i>mark up</i> del 1,50%
con durata da 25 a 60 mesi	<i>mark up</i> del 2,00%
con durata oltre i 60 mesi	<i>mark up</i> del 3,00%

Nella eventuale compravendita non saranno applicate commissioni di negoziazione.

**Mark up applicabile in presenza di Condizioni di stress**

Al superamento di una delle soglie indicate come "Soglia di superamento/Condizioni di stress" in relazione ai parametri di riferimento elencati nella tabella che segue, la Banca si riserva la facoltà di compravendere gli strumenti finanziari applicando una maggiorazione fissa dell' 1,00% (100bp) al mark up previsto sulle singole durate degli stessi nella tabella precedente.

Parametro di riferimento	Soglia di superamento/Condizioni di stress
Misura giornaliera spread tra: - rendimento BTP con scadenza 10 anni - rendimento Bund con scadenza 10 anni (fonte Bloomberg .ITBUND G Index – italy/germany 10y spread)	> 300 bp
Tasso euribor a 3 mesi	Variazione giornaliera ≥ 10 bp
Tasso Irs a 10 anni	Variazione giornaliera ≥ 20 bp

## 11. PRINCIPALI TERMINI DEL CONTRATTO QUADRO.

Vengono di seguito riportate le principali clausole del *Contratto quadro per la prestazione dei servizi e delle di investimento e dei servizi accessori*.

**Art. 1 - Oggetto del servizio.**

1. Banca Interprovinciale S.p.A. (in seguito "Banca") svolge, alle condizioni di seguito riportate, il servizio di amministrazione di strumenti finanziari dematerializzati, in regime di gestione accentrata, attraverso appositi conti, ai sensi delle norme vigenti e, in particolare, del Titolo V del Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213 e della relativa normativa di attuazione. Il presente contratto regola, altresì, lo svolgimento da parte della Banca del servizio di deposito a custodia e amministrazione di titoli e strumenti finanziari cartacei attraverso appositi depositi (di seguito denominati anch'essi "conti").

2. I Titoli e strumenti finanziari dematerializzati e cartacei di seguito saranno anche denominati semplicemente "titoli" o "strumenti finanziari".

3. Nello svolgimento del servizio, la Banca è autorizzata ad agire per conto del Cliente anche in nome proprio.

**Art. 2 - Deposito e registrazione contabile dei titoli.**

1. Nel caso di deposito di titoli cartacei il Cliente deve presentare gli stessi alla Banca accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli.

2. Quando oggetto del servizio sono strumenti finanziari dematerializzati, la registrazione contabile dello strumento finanziario a nome del Cliente presso la Banca prende luogo dalla consegna dello strumento medesimo ed il trasferimento, ritiro o vincolo relativo agli stessi potranno trovare attuazione solo attraverso iscrizioni contabili secondo le modalità e per gli effetti di cui alla normativa vigente, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea.

3. Nel caso di strumenti finanziari immessi in un sistema di gestione accentrata (in regime di dematerializzazione o meno) per il tramite di intermediario diverso dalla Banca ammesso al sistema stesso, la Banca opererà in coordinamento con tale intermediario ai fini del rilascio al Cliente delle certificazioni di partecipazione al sistema previste dalla normativa.

**Art. 3 - Svolgimento del servizio di custodia e amministrazione.**

1. La Banca custodisce i titoli cartacei e mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Cliente ed il rinnovo del foglio cedole ed in generale provvede alla normale tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi.

2. Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione dei titoli o versamento di decimi, la Banca chiede istruzioni al Cliente e provvede all'esecuzione dell'operazione soltanto a seguito di ordine scritto e previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni in tempo utile, la Banca cura la vendita dei diritti di opzione per conto del Cliente stesso. Il Cliente prende atto ed accetta che nel caso di acquisizione dei diritti di opzione durante il periodo di trattazione degli stessi, la Banca non invia alcuna comunicazione e, in assenza di istruzioni in tempo utile, cura la vendita dei diritti di opzione per conto del Cliente stesso.

3. Solo su espresso incarico della società emittente non quotata, la Banca provvederà a comunicare al Cliente informazioni e notizie dirette ai soci.

4. Per i titoli non quotati nei mercati regolamentati italiani, la Banca non invia alcuna comunicazione ed il Cliente è tenuto a dare tempestivamente alla Banca le opportune istruzioni, in mancanza delle quali essa non può essere tenuta a compiere alcuna relativa operazione. Nel caso di titoli che prevedano dividendi da corrisondersi alternativamente in denaro o, in tutto o in parte, in titoli, la Banca - in assenza di specifiche istruzioni del Cliente - procederà all'incasso dell'intero importo secondo le modalità automatiche proprie dello specifico evento.

5. Per poter provvedere in tempo utile all'incasso degli interessi e dei dividendi, la Banca ha facoltà di staccare le cedole dai titoli con un congruo anticipo sulla scadenza.

6. Il Cliente prende atto che qualora intendesse intervenire ad assemblee ordinarie o straordinarie, sarà sua cura chiedere tempestivamente alla Banca l'effettuazione della comunicazione per l'intervento in assemblea prevista dalla normativa vigente per gli strumenti finanziari in regime di gestione accentrata ovvero, se del caso, l'effettuazione degli altri adempimenti a tal fine necessari.

**Art. 4 - Obbligazioni del Cliente.**

1. Il Cliente è tenuto a pagare i diritti di custodia e/o amministrazione nonché le commissioni e le spese occasionale dal rapporto, così come indicati nel Documento di Sintesi, oltre alle eventuali imposte e tasse.

2. Le spese di qualunque genere, che la Banca avesse a sostenere in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sui titoli, sono interamente a carico del Cliente, anche se dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.

3. La Banca è irrevocabilmente autorizzata a provvedere, anche mediante addebito in conto corrente, al regolamento di quanto dovuto dal Cliente, ivi comprese imposte e tasse.

**Art. 5 - Modifiche unilaterali alle Norme (Sezione prima e Sezione terza) ed alle condizioni economiche del contratto.**

1. Come previsto dal vigente art. 118 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (T.U.B.), la Banca, qualora sussista un giustificato motivo, potrà modificare unilateralmente - anche in senso sfavorevole al Cliente - le Norme delle Sezioni prima e terza del presente contratto e le condizioni economiche applicate ai sensi dell'art. 4, dandone comunicazione al Cliente con un preavviso non inferiore a 60 giorni.

2. La comunicazione, che conterrà in modo evidenziato la formula " *Proposta di modifica unilaterale del contratto*", sarà validamente effettuata in forma scritta, anche se inserita in estratto conto, all'indirizzo di cui all'art. 15. In alternativa, e con l'accordo del Cliente stesso, la comunicazione potrà essere effettuata mediante altro supporto durevole utilizzando tecniche di comunicazione a distanza.

3. La modifica si intenderà approvata ove il Cliente non dovesse recedere dal contratto entro 60 giorni. Il recesso non è soggetto a spese e, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

4. In caso di variazione della normativa che disciplina l'oggetto del presente articolo, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

**Art. 6 - Modalità per il ritiro dei titoli cartacei oggetto di deposito.**

1. Per il ritiro parziale o totale di titoli cartacei depositati presso la Banca, il Cliente deve fare pervenire avviso alla Banca almeno cinque giorni lavorativi prima. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato l'avviso deve essere rinnovato. E', peraltro, in facoltà della Banca restituire i titoli anche senza preavviso.

2. In caso di ritiro parziale o totale di titoli sub-depositati a norma dei successivi artt. 7 e 8, la Banca provvederà alla loro restituzione al Cliente nel termine di 35 giorni lavorativi dalla ricezione dell'avviso, fatti salvi eventuali ritardi imputabili agli organismi sub-depositari.

3. All'atto del ritiro, sia totale che parziale, il Cliente deve rilasciare alla Banca una dichiarazione di scarico.

**Art. 7 - Custodia e sub-deposito dei titoli cartacei.**

1. La Banca ha facoltà di custodire i titoli cartacei ove essa ritenga più opportuno in rapporto alle sue esigenze.

2. La Banca è espressamente autorizzata dal Cliente a sub-depositare i titoli anche a mezzo di altro intermediario ammesso al sistema di gestione accentrata, presso società di gestione accentrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 82 e segg. del d.lgs. 24.02.1998 n. 58 (T.U.F.), successive modifiche e integrazioni, e relativa normativa di attuazione, nonché presso altri depositari abilitati ai sensi della normativa vigente.

3. Il Cliente può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti ai titoli sub-depositati a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli sub-depositati secondo le modalità previste dalla società di gestione accentrata.

**Art. 8 - Altre modalità di sub-deposito - titoli emessi o circolanti all'estero.**

1. La Banca è, altresì, autorizzata a sub-depositare i titoli anche presso altri organismi di deposito centralizzato, italiani ed esteri, diversi dalle società di gestione accentrata, a cui sia consentita comunque la custodia e l'amministrazione accentrata; detti organismi a loro volta, per particolari esigenze, possono affidarne la materiale custodia a terzi.

2. Qualora i titoli di cui al comma precedente presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile - ferma restando la responsabilità del Cliente in ordine alla regolarità dei titoli - la Banca è anche autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentirne il raggruppamento da parte dei predetti organismi ed il Cliente accetta di ricevere in restituzione altrettanti titoli della stessa specie e qualità.

3. Per i titoli emessi o circolanti all'estero la Banca è autorizzata a farsi sostituire, nelle operazioni relative allo svolgimento del servizio di cui alle presenti Norme, da società estere sub-depositarie a tal fine abilitate, depositando conseguentemente i titoli presso le stesse. Il servizio si svolge secondo le modalità previste da dette società estere sub-depositarie.

4. Resta comunque inteso che, relativamente ai titoli sub-depositati ai sensi del presente articolo e del precedente art. 7, la Banca rimane responsabile nei confronti del Cliente.

**Art. 9 - Comunicazione periodica della posizione del conto (rendiconto periodico).**

1. La Banca invia al cliente, con periodicità trimestrale, salvo diversa periodicità più frequente (mensile) scelta espressamente dal medesimo con assunzione dei relativi oneri, la posizione del conto redatta ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento della posizione del conto senza che sia pervenuta alla banca opposizione scritta da parte del cliente, la posizione stessa si intenderà senz'altro riconosciuta esatta ed approvata.
3. Trascorsi 40 giorni dalla data di riferimento della posizione, il cliente che non abbia ricevuto la posizione del conto dovrà darne comunicazione scritta entro i successivi 30 giorni alla filiale della banca presso la quale è intrattenuto il rapporto ai fini di un ulteriore invio.
4. Nel caso in cui nel periodo oggetto di rendicontazione nel conto titoli non risultino presenti titoli depositati o non siano state effettuate movimentazioni la Banca, salvo esplicita richiesta del cliente, non procede all'invio della posizione del conto.

**Sezione seconda**

**Art. 10 – Premesse.**

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

**Art. 11 - Deposito delle firme autorizzate e poteri di rappresentanza.**

1. Il Cliente è tenuto a depositare la propria firma e quella delle persone autorizzate a rappresentarlo nei confronti della Banca, precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate.
2. La revoca e la modifica delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché la rinuncia da parte delle medesime, non sono opponibili alla Banca sino al termine del giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della relativa comunicazione, inviata a mezzo lettera raccomandata o consegnata a mani all'indirizzo della Banca indicato ai sensi dell'art. 15; ciò anche quando dette revocazioni, modifiche o rinunce siano state rese di pubblica ragione.
3. Quando il contratto di cui alle presenti Norme è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti questi ultimi. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art.1726 Cod. Civ., anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revocazioni, modifiche o rinunce, si applica quanto stabilito al comma precedente. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informarne gli altri cointestatari.
4. Colui che ha disposto la revoca o le modifiche è tenuto a darne comunicazione anche al rappresentante.
5. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone ed anche se le cause di cessazione siano relative soltanto ad uno dei cointestatari.
6. L'autorizzazione ad operare ai sensi del presente articolo conferita successivamente non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.

**Art. 12 – Cointestazione del rapporto.**

1. Il Cliente prende atto ed accetta che, in mancanza di espressa contraria pattuizione scritta, la cointestazione del presente contratto comporta la facoltà per i cointestatari di operare separatamente ai sensi dei commi seguenti.
2. Quando il contratto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, ciascuna di esse singolarmente può disporre ad ogni effetto del rapporto e dei relativi titoli, impartire alla Banca gli ordini ed esercitare ogni diritto o facoltà di cui alle presenti previsioni contrattuali, compreso il recesso dal contratto, con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari; resta fermo, in caso di recesso, l'obbligo del cointestatario di avvisare tempestivamente gli altri intestatari.
3. Qualora il contratto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, i cointestatari prendono atto ed accettano che tutte le informazioni ed avvertenze formulate dalla Banca (ad esempio, in occasione del conferimento degli ordini, in tema di incentivi, non adeguatezza o non appropriatezza, conflitto di interessi) anche se rese nei confronti di un singolo intestatario, hanno pieno effetto anche nei confronti di tutti gli altri cointestatari.
4. In ogni caso, i cointestatari prendono atto ed accettano che la Banca effettuerà le valutazioni di adeguatezza di cui all'art. 34 e di appropriatezza di cui all'art. 35 sulla base del profilo più prudente fra i singoli profili di tutti i cointestatari del rapporto, risultante dalla combinazione delle informazioni da loro fornite alla Banca stessa in conformità a quanto indicato alle lettere a) e c) delle premesse al presente contratto.
5. La facoltà di disposizione disgiunta, salvo contraria pattuizione scritta o successiva revoca dell'interessato nella forma e con gli effetti di cui al comma seguente, comprende quella di impartire ordini e istruzioni anche relativi a titoli nominativi intestati, da intestare o registrati nel Conto Titoli in capo ad altro cointestatario, per i quali si intende pertanto conferito, in forza della presente clausola, apposito mandato e autorizzazione da ciascun cointestatario a favore degli altri.
6. La Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari per disporre del conto, compiere operazioni e dar corso agli ordini, quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione. L'opposizione ha effetto nei confronti della Banca dal giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione inviata a mezzo lettera raccomandata o consegnata a mani all'indirizzo indicato ai sensi dell'art. 15.
7. Gli obblighi dei cointestatari sono assunti in via solidale ed indivisibile.

**Art. 13 - Codice interno di comportamento della Banca – divieti.**

Il Cliente prende atto che, ai sensi di un codice interno di comportamento, alla Banca è vietato stipulare contratti, eseguire disposizioni o effettuare operazioni con investitori che intendono a tal fine avvalersi di procuratori o incaricati se questi sono amministratori, sindaci, dipendenti o consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede della Banca, salvo che l'investitore sia coniuge o convivente, parente o affine sino al quarto grado del procuratore o incaricato.

**Art. 14 - Morte o sopravvenuta incapacità di un cointestatario con facoltà di disposizione disgiunta.**

1. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari con facoltà di disposizione disgiunta, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre del rapporto, di compiere operazioni e impartire ordini separatamente. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario defunto, che saranno però tenuti ad esercitarlo congiuntamente, ed il legale rappresentante dell'incapace. Nei casi indicati, peraltro, il mandato e l'autorizzazione relativi ai titoli nominativi di cui all'art. 12, comma 5, si estinguono, con la conseguenza che - in difetto di diverso accordo - le disposizioni relative ai predetti titoli potranno essere impartite alla Banca, per i titoli di rispettiva pertinenza, esclusivamente da parte del cointestatario superstite, ovvero dagli eredi o dal legale rappresentante del cointestatario defunto o divenuto incapace.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, la Banca deve in ogni caso pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi, quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell'incapace le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata. L'opposizione ha effetto nel termine previsto dall'art. 12, comma 6.

**Art. 15 - Invio di comunicazioni.**

1. L'invio della corrispondenza e le eventuali comunicazioni o notifiche della Banca in forma scritta sono fatte al Cliente con pieno effetto all'indirizzo da lui indicato all'atto della sottoscrizione del presente contratto, oppure fatto conoscere successivamente per iscritto. In alternativa, con l'accordo del Cliente stesso e nel rispetto della normativa vigente, l'invio delle comunicazioni predette potrà essere effettuato mediante altro supporto durevole utilizzando tecniche di comunicazione a distanza.
2. Le comunicazioni e le notifiche del Cliente alla Banca devono essere fatte, per iscritto, alla Filiale della Banca presso la quale è intrattenuto il rapporto.
3. Il Cliente si dichiara a conoscenza che è vietata l'elezione di domicilio presso promotori finanziari.
4. Quando il conto è intestato a più persone, tutte le comunicazioni e le notifiche, in mancanza di diverso accordo scritto, possono essere fatte dalla Banca ad uno solo dei cointestatari con pieno effetto anche nei confronti degli altri.

**Art. 16 - Durata del contratto – recesso.**

1. Il presente contratto è a tempo indeterminato. Ciascuna delle parti può recedervi in qualunque momento mediante comunicazione scritta da darsi con lettera raccomandata A.R.. Salvo che ricorra una giusta causa, il recesso della Banca acquista efficacia trascorso il termine di preavviso di 15 giorni decorrente da quello di ricezione della comunicazione; il recesso del Cliente è efficace dal giorno lavorativo successivo a quello in cui la Banca ne riceve comunicazione.
2. Nei casi di cui al comma precedente, come in ogni altra ipotesi di cessazione di efficacia del contratto, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca le necessarie istruzioni in ordine al ritiro o al trasferimento dei titoli di sua pertinenza.
3. Resta impregiudicata l'esecuzione degli ordini impartiti dal Cliente anteriormente alla data di efficacia del recesso e non revocati espressamente in tempo utile.
4. Il recesso, anche se esercitato ai sensi di quanto previsto agli articoli 5 e 28, ha effetto con riferimento all'intero contratto e a tutti i servizi nello stesso disciplinati.

**Art. 17 - Vendita dei titoli in caso di inadempimento del Cliente.**

1. Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni derivanti dal presente contratto, la Banca lo diffida a pagare, a mezzo di lettera raccomandata, entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della lettera raccomandata stessa. Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3 del Cod. Civ., procedendo alla vendita, direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato, di un quantitativo di titoli di pertinenza del medesimo Cliente congruamente correlato al credito vantato.
2. Prima di realizzare i titoli, la Banca avverte il Cliente, con lettera raccomandata, del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 10 giorni.
3. La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene la somma residua a disposizione del Cliente.
4. Se la Banca ha disposto la vendita solo di una parte dei titoli, continua a svolgere per gli altri il servizio di custodia e amministrazione alle stesse condizioni.

**Art. 18 – Compensazione.**

Qualora esistano tra Banca e Cliente più conti o rapporti di qualsiasi genere o natura ed anche nell'ipotesi di emissione di assegni, la Banca ha diritto di valersi della compensazione al verificarsi di una delle condizioni previste dalla legge o al prodursi di eventi che possano incidere negativamente sul patrimonio del cliente. La compensazione avrà luogo in qualunque momento senza obbligo di preavviso, ma la Banca dovrà comunque darne pronta informativa al Cliente. Fino alla concorrenza dell'intero credito vantato la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di compensazione e di garanzia anche quando il rapporto creditore sia intestato ad uno solo dei debitori ovvero al debitore e ad altre persone, indipendentemente dalla quota di pertinenza di ciascuno.

#### **Art. 19 – Reclami e strumenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie.**

1. Il cliente può presentare reclamo alla Banca secondo una delle seguenti modalità:

- consegna manuale presso una delle Filiali della Banca;
- spedizione a mezzo posta ordinaria o raccomandata all'indirizzo: Banca interprovinciale spa, Ufficio legale, Modena, via Emilia est n. 107, - 41121;
- fax al numero: +39-059-2930001;
- posta elettronica all'indirizzo: info@bancainterprovinciale.it;
- pec all'indirizzo: info@pec.bancainterprovinciale.com.

2. La Banca ha adottato idonee procedure per garantire la sollecita trattazione dei reclami presentati dai Clienti. La Banca è tenuta a rispondere entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento nel caso di reclamo relativo al servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari ovvero entro 60 (sessanta) giorni nel caso di reclamo relativo alla prestazione dei servizi/attività di investimento.

3. In conformità con quanto disposto dall'art. 5 del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successive modificazioni in materia di mediazione obbligatoria, le parti, per come innanzi identificate, convengono che tutte le controversie aventi ad oggetto le rispettive obbligazioni derivanti dal presente contratto che dovessero sorgere tra le stesse verranno rimesse innanzi all'**Organismo di Conciliazione Bancaria** istituito presso il Conciliatore Bancario Finanziario, in qualità di organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità obbligatoria per poter successivamente adire all'Autorità Giudiziaria.

4. In ogni caso, resta ferma la possibilità per le parti di poter concordare, anche successivamente alla stipula del presente contratto, l'individuazione di un diverso organismo di mediazione iscritto nel relativo registro.

5. Ove il Cliente rivesta la qualità di Consumatore, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a, del Codice del Consumo, la Banca si obbliga sin d'ora a prestare il proprio assenso alla designazione da parte del Consumatore di un diverso organismo di mediazione iscritto nel relativo registro.

6. Ai sensi di quanto previsto dalla Delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016, in caso di controversie in materia di servizi ed attività di investimento, il Cliente potrà rivolgersi all'**Arbitro per le Controversie Finanziarie (A.C.F.)** ove abbia presentato preliminare reclamo alla banca e siano decorsi oltre 60 giorni senza che l'intermediario abbia fornito una risposta o la stessa non venga ritenuta soddisfacente dal cliente. In ogni caso, il ricorso all'**A.C.F.** dovrà essere promosso entro il termine di un anno dalla presentazione del reclamo. Qualora il tentativo di mediazione dovesse concludersi in maniera infruttuosa, il foro successivamente competente sarà, in via esclusiva, quello di Modena. Il presente comma non troverà applicazione nel caso in cui il Cliente rivesta la qualifica di Consumatore.

7. Qualora il tentativo di mediazione dovesse concludersi in maniera infruttuosa, il foro successivamente competente sarà, in via esclusiva, quello di Modena. Il presente comma non troverà applicazione nel caso in cui il Cliente rivesta la qualifica di Consumatore.

#### **Art. 20 – Legge applicabile.**

Il presente contratto è regolato dalla Legge Italiana.

#### **Art. 21 - Conflitto di interessi.**

1. La Banca osserva le norme di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti in materia di conflitto di interessi nella prestazione di servizi e attività di investimento e accessori. A tal fine, si attiene, in particolare, a quanto previsto nei commi seguenti del presente articolo, ferma l'applicazione della diversa disciplina eventualmente stabilita da norme sopravvenute.

2. La Banca è tenuta ad adottare ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interessi che potrebbero insorgere tra la Banca stessa (ivi inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse) e i clienti o tra due propri clienti al momento della prestazione dei servizi e delle attività previsti dal presente contratto e a gestire i suddetti conflitti, anche adottando idonee misure organizzative, così da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti.

3. Quando le misure organizzative o amministrative adottate dalla Banca per gestire i conflitti di interessi non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di ledere gli interessi dei clienti sia evitato, la Banca informa chiaramente il Cliente, prima di agire per suo conto, della natura e delle fonti di tali conflitti di interessi, affinché egli possa assumere una decisione informata sui servizi prestati. In relazione a quanto precede, il Cliente conferma di aver ricevuto il documento indicato in premessa relativo alla politica seguita dalla Banca in materia di conflitto di interessi.

4. La Banca si riserva la facoltà, nell'ipotesi in cui un'operazione sia caratterizzata da una situazione di conflitto di interessi di cui il Cliente deve essere informato, di chiedere al Cliente un'espressa conferma o autorizzazione per poter dar corso all'operazione stessa.

5. E' inoltre facoltà del Cliente richiedere ulteriori chiarimenti in merito alla politica di gestione dei conflitti della Banca.

#### **Art. 22 - Incentivi.**

1. La Banca, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, potrà percepire o pagare compensi e/o commissioni oppure ricevere o fornire prestazioni non monetarie pagate da qualsiasi soggetto diverso dal Cliente o da una persona che agisca per conto di questi terzo (incentivi) qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al cliente, e l

b) non pregiudichino il rispetto del dovere della Banca di agire in modo onesto, equo e professionale nel miglior interesse del cliente.

2. L'esistenza, la natura e l'importo dei pagamenti o dei benefici o, qualora non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo sono comunicati chiaramente al Cliente in modo completo, accurato e comprensibile prima della prestazione dei servizi di investimento disciplinati dal presente contratto.

3. Eventuali incentivi che dovessero essere legittimamente ricevuti o pagati dalla Banca ai sensi del comma 1, anche in connessione all'attività di assistenza prestata al Cliente successivamente al collocamento e alla distribuzione di strumenti finanziari e di prodotti finanziari assicurativi e bancari, verranno preventivamente comunicati dalla Banca al Cliente in via generale, oppure all'atto del conferimento degli ordini e/o del compimento delle singole operazioni.

4. In particolare, nel servizio di collocamento e nell'attività di distribuzione di strumenti finanziari e prodotti finanziari bancari ed assicurativi, l'ammontare degli incentivi corrisposti alla Banca è di norma determinato in misura percentuale, variabile in relazione a ciascuno strumento o prodotto finanziario, rispetto:

- ad alcune tipologie di commissioni che il Cliente è tenuto a corrispondere, fissate dalla società emittente od offerente oppure

- al prezzo stabilito dall'offerente.

4. La misura delle predette commissioni viene esplicitata al Cliente all'interno dei documenti contrattuali o informativi predisposti dalla società emittente od offerente, mentre il prezzo viene comunicato al Cliente dall'emittente con le modalità ed i tempi previsti nei documenti contrattuali ed informativi previsti dall'emittente stesso.

#### **Art. 23 - Informativa ex post su costi ed oneri.**

1. La Banca fornisce, con periodicità annuale, un'informativa ex post personalizzata - ai sensi di quanto disposto dal Regolamento delegato UE 565/2017 del 25 aprile 2016 - inerente ai costi e oneri sostenuti dal Cliente relativamente agli strumenti finanziari, ai servizi di investimenti e ai servizi accessori di cui al presente contratto.

#### **Art. 24 - Classificazione della clientela.**

1. La Banca comunica su supporto duraturo ai Clienti la loro classificazione in qualità di Cliente al dettaglio, Cliente Professionale o Controparte qualificata, secondo le definizioni di cui alla vigente normativa di legge e regolamentare emanata dalla Consob.

2. E' convenuto che, nel caso in cui il cliente rivesta la qualifica di Cliente professionale o di Controparte qualificata, e, ove necessario, previo accordo con la Banca, si applicano esclusivamente:

- quanto al Cliente professionale, le disposizioni in tema di informazioni preventive, limitatamente alla natura e ai rischi degli strumenti finanziari offerti; alle misure di salvaguardia degli strumenti e fondi della clientela; all'esistenza ed ai termini dei privilegi, diritti di garanzia e di compensazione eventualmente spettanti alla Banca, le disposizioni in tema di esecuzione degli ordini alle migliori condizioni possibili (*best execution*), le disposizioni in tema di valutazione dell'adeguatezza delle operazioni di investimento, le disposizioni in tema di conflitto di interessi in capo alla Banca, le disposizioni in tema di reportistica, a livello minimale;

- quanto alla Controparte qualificata, le sole disposizioni in tema di conflitto di interessi in capo alla Banca.

3. Il Cliente conferma che all'interno del "Documento Informativo" menzionato in premessa e di cui ha ricevuto copia, è riportata la disciplina, che dichiara di ben conoscere, relativa alle informazioni sulle categorie di classificazione, informazioni sulle differenze di trattamento in funzione della classificazione operata, informazioni sulla modifica del livello di protezione su richiesta del cliente.

#### **Art. 25 - Informazioni da acquisire per la prestazione dei servizi di investimento - Intervista Mifid**

1. Ai fini della prestazione dei servizi e delle attività di cui al presente Contratto Quadro la Banca deve definire le caratteristiche del Cliente e delle persone autorizzate ad operare ai sensi del contratto stesso. A tal fine la Banca:

a) raccoglie dal Cliente, ove necessarie, le informazioni in merito ai propri obiettivi di investimento, nonché alla sua situazione finanziaria;

b) raccoglie da ciascun soggetto, a qualunque titolo legittimato ad operare ai sensi del presente contratto, le informazioni utili alla definizione da parte della Banca del livello di conoscenza ed esperienza in materia di investimenti dello stesso;

c) tiene conto delle informazioni rilevanti già in proprio possesso così come rilevate all'atto del rilascio delle informazioni di cui sopra.

2. Qualora il Cliente sia classificato come Cliente Professionale la Banca non richiederà le informazioni in merito alla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti.

3. Le informazioni di cui ai precedenti punti a) e b) sono raccolte dalla Banca, secondo le modalità di seguito descritte, prima della prestazione dei servizi e delle attività di investimento, mediante compilazione e sottoscrizione di appositi questionari (c.d. Intervista Adeguatazza e Intervista Appropriatazza, di seguito congiuntamente Intervista MiFID). In assenza delle informazioni di cui sopra, la Banca non può prestare i servizi e le attività di cui al contratto.

4. L'Intervista Adeguatazza è finalizzata all'acquisizione di informazioni relative alla situazione finanziaria ed agli obiettivi di investimento del Cliente; in caso di contestazione le informazioni predette devono essere rese e sottoscritte congiuntamente da tutti i contestatari.

5. L'Intervista Appropriatazza è finalizzata all'acquisizione delle informazioni utili a definire il livello di conoscenza ed esperienza in materia di investimenti di ciascuna persona fisica a qualunque titolo legittimata ad operare sul Contratto Quadro.

6. A seguito del rilascio dell'Intervista Adeguatazza e/o dell'Intervista Appropriatazza la Banca consegna copia dei relativi questionari con le informazioni fornite e,

relativamente all'Intervista Appropriata, l'esito della stessa ossia l'elenco degli strumenti finanziari e dei prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione (di seguito anche sinteticamente "strumenti/prodotti"), che la Banca stessa reputi appropriati o non appropriati al soggetto intervistato.

7. La Banca può, durante il periodo di validità dell'Intervista Appropriata, procedere all'aggiornamento dell'elenco degli strumenti e prodotti appropriati o non appropriati - consegnato in sede di rilascio dell'Intervista stessa - che si rendesse necessario ad esempio per conformarsi ad innovazioni legislative, regolamentari o di vigilanza o a seguito dell'evoluzione degli strumenti/prodotti oggetto di offerta. Di tale aggiornamento la Banca tiene conto nell'ambito delle valutazioni di appropriatezza / adeguatezza previste dal Contratto Quadro e dà comunque comunicazione al Cliente, anche mediante inserimento in estratto conto.

8. L'Intervista Adeguata e l'Intervista Appropriata hanno validità 3 (tre) anni dalla data di primo rilascio o successivo rinnovo. Il Cliente prende atto ed accetta che, scaduto tale termine ed in assenza del relativo rinnovo:

- la Banca non potrà prestare il proprio servizio di Consulenza/valutazione di adeguatezza su ordini disposti autonomamente;

- potranno essere impartite esclusivamente disposizioni di disinvestimento/rimborso, esclusa ogni disposizione di acquisto/sottoscrizione.

9. La Banca può legittimamente fare affidamento sulle informazioni fornite dal Cliente, a meno che non sia al corrente o in condizioni di esserlo, che esse sono superate inesatte o incomplete. Il Cliente si impegna, comunque, ad informare prontamente la Banca in merito ad ogni eventuale modifica delle informazioni fornite attraverso il rilascio di informazioni aggiornate. In assenza di tale aggiornamento la Banca, ferma la scadenza triennale delle informazioni acquisite e la disciplina di cui al precedente paragrafo, continuerà ad utilizzare le informazioni in suo possesso ai fini della prestazione dei servizi e delle attività di investimento.

#### **Art. 26 - Rischi delle operazioni e variabilità del valore degli investimenti effettuati.**

1. Il Cliente prende atto che ogni operazione ai sensi del presente contratto è compiuta per suo conto, a sue spese e a suo rischio e si dichiara pienamente informato e consapevole, anche in relazione a quanto esposto nel documento informativo ricevuto, dei rischi insiti negli investimenti in strumenti finanziari.

2. Il Cliente prende atto che non ha alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati.

3. Con riferimento agli ordini relativi a strumenti finanziari non negoziati all'interno di una sede di negoziazione, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato, il Cliente prende atto che tali investimenti possono comportare il rischio di non essere facilmente liquidabili e la carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente.

4. Qualora sul conto titoli del Cliente classificato come Cliente al dettaglio siano registrati strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva, ove il valore iniziale dello strumento subisca un deprezzamento pari o superiore al 10% e successivamente di multipli del 10% la banca ne dà comunicazione al Cliente. La comunicazione deve essere effettuata al più tardi entro la fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è stata superata o qualora la soglia sia superata in un giorno lavorativo non più tardi del giorno lavorativo successivo.

#### **Art. 27 - Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati.**

1. Con riguardo agli strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, comma 2 ter lett. a), del d.lgs. n.58/1998 e successive modifiche e integrazioni, il Cliente prende atto che la Banca presta il solo servizio di mera ricezione e trasmissione degli ordini secondo le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

2. Con riguardo agli strumenti finanziari derivati di cui sopra, il Cliente prende atto che:

- il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni;

- l'investimento effettuato su tali strumenti comporta l'assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l'esborso originario e comunque non preventivamente quantificabili.

3. Prima di procedere ad operazioni relative agli strumenti finanziari di cui al precedente comma, le parti dovranno stipulare un apposito contratto, del quale il presente contratto costituisce presupposto necessario: in tale contratto saranno, tra l'altro, specificamente individuati i mezzi da costituire a titolo di provvista o garanzia per l'esecuzione delle operazioni stesse. La previsione di cui al presente comma non si applica, in ogni caso, alle operazioni aventi ad oggetto *warrant*, *covered warrant* e *certificates* che possono essere effettuate in forza del presente contratto.

4. La Banca, ai sensi delle disposizioni vigenti, informerà per iscritto il Cliente nel caso in cui le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati, da lui disposte per finalità diverse da quelle di copertura abbiano generato una perdita, superiore alla soglia, convenuta nel contratto di cui al precedente comma. Tale comunicazione verrà inviata entro la fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, entro la fine del giorno lavorativo successivo. Il nuovo valore di riferimento di tali mezzi, come rideterminato in occasione delle predette perdite nonché in caso di versamenti o prelievi, sarà prontamente comunicato al Cliente. In caso di versamenti o prelievi, sarà comunque comunicato al Cliente anche il risultato fino ad allora conseguito.

#### **Art. 28 - Strumenti finanziari suscettibili di sottoposizione a procedure di risoluzione o conversione (c.d. *bail in*).**

1. Con decreti legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015 è stata data attuazione nell'ordinamento domestico alla direttiva 2014/59/UE (c.d. *Banking Resolution and Recovery Directive*, "BRRD"), la quale istituisce un regime armonizzato nell'ambito dell'Unione europea in tema di prevenzione e gestione delle crisi delle banche e delle imprese d'investimento. I decreti sono entrati in vigore il giorno della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 16 novembre 2015.

2. Le disposizioni in materia di *bail-in* saranno applicabili a far data dal **1° gennaio 2016**. L'apparato normativo approntato è principalmente volto a consentire una gestione ordinata delle crisi attraverso l'utilizzo di risorse del settore privato, riducendo gli effetti negativi sul sistema economico ed evitando che il costo dei salvataggi gravi sui contribuenti. Fra le misure di risoluzione rientra anche il c.d. *bail in*, che consiste nella **riduzione dei diritti degli azionisti e dei creditori o nella conversione in capitale dei diritti di questi ultimi**.

3. Con riferimento ai creditori, l'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 180/2015 dispone che sono soggette a *bail-in* tutte le passività, fatta eccezione per quelle indicate ai commi 1 e 2 della norma medesima. Sono soggetti alla misura di risoluzione in commento anche i **contratti derivati**.

4. Pertanto, in caso di *bail-in*, l'ammontare della riduzione o conversione, determinato da un esperto indipendente (o, in via d'urgenza, da Banca d'Italia o dal commissario straordinario), verrà assorbito dagli azionisti e dai creditori secondo la gerarchia prevista dall'art. 52 del d.lgs. n. 180/2015, nonché dagli artt. 1, comma 33, e 3, comma 9, del d.lgs. n. 181/2015.

5. Per dare attuazione alle misure di riduzione o conversione degli strumenti di capitale e alle misure di risoluzione, la competente Autorità di risoluzione, **oltre al potere di ridurre o azzerare il valore nominale di strumenti di capitale e di passività dell'ente sottoposto a risoluzione, potrà modificare la scadenza dei titoli, l'importo degli interessi maturati in relazione a tali titoli o la data a partire dalla quale gli interessi divengono esigibili, finanche sospendendo i relativi pagamenti per un periodo transitorio**.

6. La disciplina in questione trova applicazione anche con riguardo agli strumenti di capitale (le azioni) e alle passività (ad esempio le obbligazioni bancarie non garantite) emesse anteriormente al 1° gennaio 2016.

#### **Art. 29 - Conto Titoli.**

Salvo diverse istruzioni accettate dalla Banca, gli strumenti finanziari oggetto delle operazioni di cui al presente contratto saranno, rispettivamente, immessi/registratori o prelevati nel o dal Conto Titoli del Cliente disciplinato dal contratto stesso.

#### **Art. 30 - Commissioni e spese**

1. Le commissioni applicate dalla Banca per lo svolgimento del servizio di ricezione e trasmissione ordini sono indicate nel Documento di Sintesi, unitamente alle spese e ad ogni altro onere a carico del Cliente; il Cliente è altresì tenuto al pagamento delle eventuali imposte e tasse.

2. Nel collocamento/distribuzione di strumenti e prodotti finanziari si applicano le commissioni previste nel prospetto di collocamento dell'Emittente o indicate nella documentazione predisposta dalla società Emittente i prodotti finanziari.

3. Nei casi in cui la prestazione del servizio comporti anche l'applicazione di commissioni e/o spese a favore di intermediari diversi dalla Banca (ad es. gli intermediari incaricati della negoziazione in connessione all'attività di ricezione e trasmissione di ordini), il Cliente è tenuto al loro pagamento e, comunque, a rimborsare alla Banca gli oneri relativi dalla stessa sostenuti. La Banca, su richiesta del Cliente e ove ciò sia possibile in relazione alle caratteristiche dell'operazione, comunica preventivamente a quest'ultimo la misura di tali oneri.

4. La Banca è autorizzata a provvedere, anche mediante addebito in Conto Corrente, al regolamento di quanto dovuto dal Cliente, ivi comprese imposte e tasse.

#### **Art. 31 - Modifiche unilaterali alle Norme ed alle condizioni economiche della Sezione seconda del contratto**

1. La Banca, in presenza di un giustificato motivo e con preavviso non inferiore a 60 giorni, si riserva la facoltà di modificare - anche in senso sfavorevole al cliente - le norme relative ai servizi in oggetto.

2. In tutti i casi le modifiche saranno comunicate con lettera semplice all'indirizzo del Cliente e/o mediante avvisi esposti nei locali della Banca ed entrano in vigore con la decorrenza indicata nelle rispettive comunicazioni; dette modifiche si intenderanno accettate dal Cliente ove lo stesso non abbia esercitato per iscritto, entro il predetto termine di decorrenza, il diritto di recedere dal contratto.

3. Per quanto concerne le modifiche unilaterali relative alle condizioni economiche e contrattuali relative al contratto di deposito in custodia e amministrazione di strumenti finanziari esse verranno effettuate dalla Banca nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 118 del D.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.).

#### **Art. 32 - Avviso di conferma delle operazioni eseguite**

1. La Banca invia al Cliente, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione dell'ordine di negoziazione, ovvero a quello in cui la Banca stessa ha avuto conferma, da parte dell'intermediario cui è stato trasmesso, dell'esecuzione dell'ordine, apposita nota scritta relativa all'operazione eseguita contenente le informazioni previste dalla vigente normativa; nel caso di operazione in cui lo strumento finanziario comporta il regolamento in una divisa diversa da quella del conto di regolamento, la conferma di cui sopra viene inviata entro il primo giorno lavorativo successivo alla fissazione del cambio, secondo quanto previsto al successivo art. 32.

2. La disposizione di cui al primo comma non si applica nel caso di quote o azioni emesse da organismi di investimento collettivo del risparmio e nel caso di prodotti finanziari assicurativi, per i quali gli avvisi in argomento vengono inoltrati direttamente dalle società di gestione del risparmio o dalle SICAV e dalle imprese di assicurazione emittenti.

3. Trascorsi 30 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato, il Cliente che non abbia ricevuto la predetta nota dovrà darne comunicazione scritta entro i successivi 30 giorni alla Filiale della Banca presso la quale è intrattenuto il rapporto ai fini di un ulteriore invio.

4. Nel caso in cui l'ordine sia stato impartito dal Cliente tramite *computer* collegato alla rete *Internet*, l'invio di detta nota potrà avvenire, previo accordo con lo stesso



Cliente, anche tramite l'utilizzo della stessa rete *Internet*, con modalità tecniche tali da consentire al Cliente di acquisirne disponibilità su supporto duraturo.

5. L'avviso di conferma s'intenderà tacitamente approvato dal Cliente, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1712, comma 2, Cod. Civ., in mancanza di reclamo scritto motivato trasmesso alla Banca entro 60 giorni dalla data di ricevimento del medesimo.

#### **Art. 33 - Trading on line.**

1. Il Cliente prende atto che l'utilizzo, da parte del medesimo, di un *computer* collegato alla rete *Internet* per la trasmissione degli ordini di compravendita di strumenti finanziari può indurlo a moltiplicare il numero delle transazioni eseguite, soprattutto nel corso della stessa giornata.

2. Tale circostanza può comportare, oltre ad un incremento dei rischi, l'aumento degli oneri complessivi che la Banca pone a carico del Cliente per l'esecuzione di dette transazioni (ancorché le commissioni applicate per ciascuna transazione siano o possano eventualmente essere d'importo unitario minore di quelle applicate dalla Banca qualora il Cliente utilizzi altri canali per la trasmissione di tali ordini).

#### **Art. 34 - Regolamento in altra divisa. Cambio applicato e commissioni di servizio**

1. Qualora lo strumento finanziario oggetto dell'ordine comporti il regolamento in una divisa diversa da quella del conto di regolamento, il cambio a tal fine applicato sarà fissato nella giornata in cui il mercato dei cambi tratterà a pronti la divisa con valuta pari alla valuta di regolamento dell'operazione, quindi – di norma – il secondo giorno antecedente la valuta, ovvero la scadenza o la data di effettivo pagamento/incasso della divisa alla/dalla controparte, salvo aggiustamenti dovuti ad eventuali festività sul mercato dei cambi.

2. Le commissioni di intervento sono applicate dalla Banca al Cliente per l'esecuzione di ordini di compravendita di strumenti finanziari regolati in divise diverse dall'Euro in assenza di pertinente conto valutario e sono calcolate sul controvalore degli strumenti finanziari aumentato o diminuito delle commissioni di compravendita, a seconda che si tratti di operazione di acquisto o vendita.

#### **Sezione terza**

#### **Art. 35 - Oggetto del servizio. (Servizi di negoziazione per conto proprio, di esecuzione di ordini per conto dei clienti, di consulenza e di ricezione e trasmissione ordini)**

1. La Banca svolge le attività riguardanti rispettivamente i servizi di negoziazione per conto proprio, di esecuzione di ordini per conto dei clienti, di consulenza in materia di investimenti, nonché di ricezione e trasmissione ordini relativi a strumenti finanziari ai sensi del d.lgs., n. 58/1998 (T.U.F.) e successive modifiche ed integrazioni e dei relativi regolamenti di attuazione.

2. Il servizio di negoziazione per conto proprio consiste nell'attività con cui la Banca, su richiesta del Cliente, vende a quest'ultimo strumenti finanziari di sua proprietà ovvero li acquista direttamente del Cliente stesso. Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 30, comma 6 Tuf in caso di **offerta fuori sede** del servizio di negoziazione per conto proprio, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di negoziazione per conto proprio, nel caso di Cliente al dettaglio, è **sospesa per la durata di 7 (sette) giorni** decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del Cliente. Entro detto termine, il Cliente al dettaglio potrà comunicare alla Banca, secondo le modalità contrattualmente concordate, il proprio recesso (c.d. *ius poenitendi*) senza spese né corrispettivo al promotore e/o alla Banca. La medesima disciplina di cui al precedente comma troverà applicazione anche in occasione di proposte contrattuali effettuate in modalità fuori sede.

3. Il servizio di esecuzione ordini per conto dei clienti consiste, invece, nell'attività con cui la Banca, su richiesta del cliente, acquista o vende strumenti finanziari nelle varie sedi di negoziazione.

4. Il servizio di ricezione e trasmissione ordini consiste nella ricezione da parte della Banca degli ordini di acquisto o di vendita di strumenti finanziari dalla clientela e nella relativa trasmissione, sempre da parte della Banca, ad un intermediario abilitato alla negoziazione per la loro esecuzione.

5. La consulenza in materia di investimenti concerne la prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un cliente su sua richiesta o su iniziativa della banca relativamente ad una o più operazioni di investimento/disinvestimento relative a strumenti finanziari. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il cliente e basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente medesimo.

6. La Banca svolge, altresì, le attività riguardanti il servizio di collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente di strumenti finanziari di propria emissione oltre che di emittenti terzi, nonché l'attività di distribuzione di prodotti finanziari assicurativi e bancari ai sensi e nel rispetto del d.lgs., n. 58/1998 (T.U.F.). Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 30, comma 6 Tuf in caso di **offerta fuori sede** del servizio di negoziazione per conto proprio, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di negoziazione per conto proprio, nel caso di Cliente al dettaglio, è **sospesa per la durata di 7 (sette) giorni** decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del Cliente. Entro detto termine, il Cliente al dettaglio potrà comunicare alla Banca, secondo le modalità contrattualmente concordate, il proprio recesso (c.d. *ius poenitendi*) senza spese né corrispettivo al promotore e/o alla Banca. La medesima disciplina di cui al presente comma troverà applicazione anche in occasione di proposte contrattuali effettuate in modalità fuori sede.

7. Nello svolgimento di detti servizi, la Banca è autorizzata ad agire per conto del Cliente anche in nome proprio.

#### **Art. 36 - Servizio di Consulenza - valutazione di adeguatezza.**

1. Il servizio di Consulenza in materia di investimenti viene prestato dalla Banca **su base non indipendente**, a titolo gratuito e consiste nel fornire al Cliente raccomandazioni personalizzate, dietro sua espressa richiesta o ad iniziativa della Banca, riguardo ad operazioni di acquisto/sottoscrizione/vendita relative ad un determinato prodotto finanziario. La Banca non rilascia raccomandazioni di detenzione, di vendita o di richiesta di rimborso di prodotti finanziari.

2. Qualora riconducibili ad iniziativa della Banca, le raccomandazioni personalizzate sono circoscritte agli strumenti finanziari di propria emissione (obbligazioni e pronti contro termine), agli O.I.C.R. (fondi comuni, fondi di fondi, Sicav) e altri prodotti finanziari e assicurativi di società terze con le quali la Banca ha stipulato accordi di distribuzione, alle obbligazioni governative italiane e alle obbligazioni di emittenti sovranazionali denominate in euro. La prestazione di raccomandazioni personalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lett. f) del TUF, viene effettuata per iscritto e nei confronti di tutte le categorie di Clienti, escluse le controparti qualificate.

3. Il servizio di consulenza ha natura episodica e non si esplica in un rapporto di durata; la Banca pertanto non è tenuta a monitorare l'andamento degli investimenti del Cliente e fornisce consulenza solo in occasione dell'incontro con l'investitore presso le proprie strutture; è pertanto esclusa la consulenza nei casi di operatività del Cliente attraverso i canali di internet banking.

4. Per quanto precisato, in considerazione delle limitazioni e delle restrizioni rappresentate, il servizio di consulenza è convenzionalmente definito "di base". Nel caso in cui il Cliente intenda acquistare uno strumento finanziario presso le strutture della Banca senza richiedere la prestazione del servizio di consulenza, la Banca sottopone l'operazione alla valutazione di appropriatezza così come disciplinata dal successivo art. 37.

5. Per la corretta prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, la Banca effettua la valutazione di adeguatezza attenendosi alle prescrizioni di cui alla normativa tempo per tempo vigente.

6. A tal fine, la Banca acquisisce dal Cliente, mediante compilazione e sottoscrizione di un apposito questionario, le informazioni necessarie in merito alla conoscenza ed esperienza per tipo di prodotto finanziario o di servizio di investimento, alla situazione finanziaria ivi inclusa la sua capacità di sostenere le perdite, agli obiettivi di investimento ivi inclusa la tolleranza al rischio, individuate nella normativa tempo per tempo vigente.

7. Il questionario di cui al punto precedente varia a seconda che il Cliente sia persona fisica o persona giuridica / associazione riconosciuta / associazione non riconosciuta ed è valido fino a tre anni dalla data del primo rilascio o dell/i successivo/i rinnovo/i.

8. Qualora la Banca non ottenga le informazioni, compresi eventuali aggiornamenti, di cui al precedente punto 6. e decorso il termine di due anni di cui al precedente punto 7. la stessa si astiene dal prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti e il Cliente può impartire unicamente ordini di disinvestimento.

9. Il servizio di consulenza è predisposto e prestato avendo riguardo sia alle caratteristiche del Cliente e delle richieste dallo stesso avanzate, sia a quelle dell'operazione e del prodotto finanziario consigliato.

10. Nel caso in cui il servizio di consulenza venga fornito su richiesta del Cliente al dettaglio, qualora la Banca, sulla base delle informazioni ricevute, pervenga ad una valutazione di non adeguatezza, avverte per iscritto il Cliente, precisando le ragioni di tale valutazione. In tal caso la Banca si astiene dal dar corso all'operazione, rimandando all'eventuale e diversa determinazione che il Cliente intenda assumere in relazione all'operazione medesima. Il giudizio di non adeguatezza non impedisce al Cliente di effettuare l'operazione. In tal caso la Banca, sulla base delle informazioni in suo possesso, valuta l'appropriatezza dell'operazione richiesta.

11. Qualora il servizio di consulenza in materia di investimenti sia fornito ad un Cliente Professionale la Banca presume che, per quanto riguarda gli strumenti, le operazioni e i servizi per i quali tale cliente è classificato nella categoria dei clienti professionali, egli abbia il livello necessario di esperienze e conoscenze per comprendere i rischi inerenti all'operazione.

#### **Art. 37 - Valutazione di appropriatezza.**

1. La Banca, quando presta servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti, richiede al Cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza nel settore d'investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio proposto o richiesto, sulla base delle quali la Banca verifica che il Cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta, in ottemperanza alle norme di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti, in materia di valutazione di **appropriatezza** delle operazioni effettuate con o per conto del Cliente nell'ambito della prestazione di servizi e attività di investimento e accessori.

2. La Banca presume che un cliente professionale abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi connessi al servizio di investimento o alle operazioni o ai tipi di operazioni o strumenti per i quali il Cliente è classificato come professionale.

3. Nel caso in cui la Banca riceva dal Cliente disposizioni relative ad un'operazione risultante non appropriata sulla base delle informazioni dal medesimo fornite circa le sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti in strumenti finanziari, la Banca provvede ad informarlo di tale circostanza. L'avvertenza potrà essere fornita utilizzando un formato standardizzato.

Ove il Cliente intenda comunque dare corso all'operazione risultante inappropriata, dovrà confermare per iscritto o, se opera via web, per via telematica l'ordine impartito alla Banca, facendo espresso riferimento alle avvertenze ricevute.

4. Qualora il Cliente scelga di non fornire le informazioni di cui al comma 1., o qualora tali informazioni non siano sufficienti, la Banca avverte il Cliente che tale decisione le impedirà di determinare se il servizio o lo strumento sia per lui appropriato. L'avvertenza potrà essere fornita utilizzando un formato standardizzato.

#### **Art. 38 - Servizio di Collocamento.**

1. Nello svolgimento del servizio di collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente di strumenti finanziari, la Banca si attiene alle istruzioni dell'Emittente, dell'Offerente e del Responsabile del Collocamento e, in base a quanto previsto dalla normativa applicabile e da tali istruzioni, fornisce al Cliente e/o tiene a sua disposizione la documentazione di offerta.

2. Per l'adesione ad ogni collocamento, il Cliente deve sottoscrivere la specifica modulistica predisposta dall'Emittente o dal Responsabile del Collocamento.

3. Il Cliente prende atto che l'adesione al collocamento comporta l'applicazione delle condizioni economiche previste nel prospetto informativo riferito allo strumento finanziario collocato.

4. Nell'ambito del servizio di collocamento la Banca, in conformità e nel rispetto di quanto previsto negli accordi con le società emittenti, riceve ed inoltra le richieste del Cliente anche relative ad operazioni successive alla sottoscrizione quali, ad esempio, nuovi conferimenti, rimborsi o *switch*.

#### **Art. 39 - Offerta fuori sede.**

1. La Banca, nell'offerta al di fuori dalla propria sede legale e dalle proprie filiali dei servizi di investimento in strumenti finanziari si avvale di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede iscritti in Italia nell'Albo unico dei consulenti finanziari secondo quanto prescritto dagli artt. 31 e seguenti TUF. E' consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede la persona fisica che, in qualità di agente collegato ai sensi della direttiva, esercita professionalmente l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario. L'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede è svolta esclusivamente nell'interesse della Banca secondo le modalità operative prescritte in conformità con quanto previsto dall'allegato n. 4 del regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007. La Banca, in qualità di intermediario abilitato conferente l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

#### **Art. 40 - Distribuzione di prodotti finanziari (assicurativi ed emessi da banche).**

1. La Banca distribuisce prodotti finanziari bancari e prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione. Nello svolgimento di tale attività la Banca rispetta le disposizioni richiamate, rispettivamente, dall'art. 84 e dall'art. 85 del Regolamento Intermediari, adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29/10/2007, ed, in particolare, procede alle verifiche di appropriatezza ed osserva le disposizioni in tema di conflitto di interessi e percezione degli incentivi.

2. Nella distribuzione dei prodotti finanziari assicurativi la Banca si attiene, inoltre, alle istruzioni impartite dalle imprese di assicurazione per le quali opera.

3. Il Cliente prende atto che la sottoscrizione di prodotti finanziari bancari ed assicurativi distribuiti dalla Banca comporta l'applicazione delle condizioni economiche indicate nel prospetto informativo dalla società emittente i prodotti finanziari stessi.

4. Nell'ambito dell'attività di distribuzione, la Banca, in conformità e nel rispetto di quanto previsto negli accordi con le società emittenti, riceve ed inoltra le richieste del Cliente anche relative ad operazioni successive alla sottoscrizione quali, ad esempio, nuovi conferimenti, rimborsi o *switch*.

5. Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 30, comma 6 Tuf in caso di Offerta fuori sede, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di negoziazione per conto proprio, nel caso di Cliente al dettaglio, è **sospesa per la durata di 7 (sette) giorni** decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del Cliente. Entro detto termine, il Cliente al dettaglio potrà comunicare alla Banca, secondo le modalità contrattualmente concordate, il proprio recesso (c.d. *ius poenitendi*) senza spese né corrispettivo al consulente finanziario e/o alla Banca.

6. La medesima disciplina di cui al presente articolo troverà applicazione anche in occasione di proposte contrattuali effettuate in modalità fuori sede.

#### **Art. 41 - Conferimento e revoca degli ordini.**

1. Gli ordini possono essere impartiti:

a) alla Filiale della Banca presso cui è acceso il conto titoli del Cliente, di norma per iscritto;

b) alla Banca tramite *computer* collegato alla rete *Internet* nell'ambito del servizio di *Internet Banking* della Banca, nel caso in cui il Cliente, dopo aver aderito a detto servizio, sia stato autorizzato ad utilizzare tali mezzi di comunicazione;

c) mediante servizio di registrazione ordini telefonici;

d) ad un consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede della Banca

2. All'atto del ricevimento dell'ordine allo sportello la Banca rilascia apposita attestazione cartacea.

3. Nel caso in cui l'ordine venga impartito dal Cliente tramite *personal computer* collegato alla rete *Internet*, la Banca mantiene evidenza dell'ordine stesso; l'attestazione di cui al comma precedente potrà essere inviata al Cliente - previo accordo con lo stesso - tramite la rete *Internet* con modalità tali da consentire al Cliente medesimo di acquisirne disponibilità su supporto duraturo.

4. Nel caso in cui l'ordine venga impartito dal Cliente tramite comunicazione telefonica, ai, il Cliente prende atto che tali ordini sono registrati su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Gli ordini impartiti dal Cliente devono essere completi di ogni elemento necessario per la loro esecuzione. Il cliente prende altresì atto ed accetta che tali registrazioni rimangano a disposizione per 5 (cinque) anni dalla data della registrazione stessa ed in tale periodo potrà richiederne copia alla Banca.

5. La revoca degli ordini impartiti con le modalità:

- di cui al comma 1, lett. a) può essere data dal Cliente per iscritto o tramite comunicazione telefonica alla Filiale della Banca presso cui è acceso il conto titoli in cui l'operazione deve essere registrata;

- di cui al comma 1, lett. b), può essere data dal Cliente per iscritto o tramite comunicazione telefonica alla Filiale della Banca presso cui è acceso il conto Titoli in cui l'operazione deve essere registrata, ovvero tramite il servizio di *Internet Banking*.

- di cui al comma 1, lett. c) e d), può essere data dal Cliente secondo la medesima modalità ivi prevista oppure per iscritto alla Filiale della Banca presso cui è acceso il conto titoli in cui l'operazione deve essere registrata ovvero, eventualmente, per iscritto al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede; ovvero telefonicamente alla Filiale della Banca previa registrazione su nastro magnetico o supporto equivalente. Il Cliente prende atto ed accetta che tali registrazioni rimangano a disposizione per 5 (cinque) anni dalla data della registrazione stessa ed in tale periodo potrà richiederne copia alla Banca.

In ogni caso, la revoca sarà opponibile alla Banca solo dal momento della ricezione della relativa comunicazione del Cliente, restando salvi gli effetti delle attività già poste in essere in esecuzione degli ordini ricevuti.

#### **Art. 42 - Acquisizione codici LEI / NIC.**

La Banca è tenuta - ai sensi di quanto prescritto dall'art. 26 del Regolamento UE 600/2014 - nonché del Regolamento delegato UE 590/2017 - a segnalare alle autorità competenti determinate operazioni che possono essere disposte ai sensi del presente contratto, specificando i codici identificativi di chi le abbia disposte. Ai fini delle segnalazioni la banca necessita pertanto del codice LEI (Legal Entity Identifier) del Cliente quanto diverso da persona fisica operante in qualità di consumatore o che svolge attività professionale, ipotesi queste ultime per le quali la banca necessita del c.d. codice NIC (National Identification Code - in Italia il Codice Fiscale). La banca necessita anche dei codici LEI e NIC di ogni persona legittimata ad operare a valere sul presente contratto in forza di una delega conferita dal Cliente nonché del legale rappresentante del Cliente "consumatore". Il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i predetti codici e/o le informazioni anagrafiche necessarie per la determinazione dei codici NIC ed a segnalare prontamente alla stessa eventuali modifiche. Il cliente è consapevole ed accetta che la Banca non potrà dare seguito ad un ordine oggetto degli obblighi di segnalazione nel caso in cui la stessa non disponga dei predetti codici identificativi ovvero detti codici siano invalidi. In caso di variazione della normativa innanzi menzionata si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

#### **Art. 43 - Efficienza del sistema e anomalie tecniche.**

1. Il Cliente, in caso di malfunzionamento/sospensione del servizio di trasmissione/inoltrare ordini prescelto nell'ambito del servizio di *Internet Banking*, potrà inoltrare alla Banca l'ordine con le modalità di cui all'art.38, comma 1, lett. a) e lett. c).

2. Il Cliente riconosce in ogni caso che la Banca non sarà responsabile per eventuali conseguenze dannose derivanti da inconvenienti nella trasmissione o nell'esecuzione degli ordini a causa dell'imperfetto funzionamento dei mercati, di impianti telefonici ed elettronici, ovvero comunque dovuti a fatti non prevedibili o situazioni non addebitabili alla Banca stessa. In tali casi, la Banca informerà il Cliente dell'impossibilità di trasmettere/eseguire l'ordine.

3. La Banca informa il Cliente circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena a conoscenza di tale difficoltà.

#### **Art. 44 - Gestione degli ordini (Best Execution).**

1. Nell'eseguire gli ordini, la Banca adotta tutte le misure ragionevoli e, a tal fine, mette in atto meccanismi efficaci, avendo riguardo al prezzo, ai costi, alla rapidità e alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell'ordine o qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione, per servire al meglio gli interessi del Cliente in conformità alla normativa tempo per tempo vigente concernente il servizio prestato, fatto salvo - in ogni caso - il rispetto delle istruzioni specifiche eventualmente impartite dal Cliente medesimo e fermo quanto indicato all'articolo successivo.

2. Nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini la Banca trasmette tempestivamente gli ordini ricevuti ad altri intermediari autorizzati alla prestazione dei servizi di negoziazione o collocamento.

3. E' facoltà della Banca non trasmettere l'ordine impartito dal Cliente, dandogliene immediata comunicazione. Il Cliente prende, altresì, atto che la Banca si riserva la facoltà, anche per finalità di tutela della propria clientela, di limitare e/o escludere in via generale, anche temporaneamente, la possibilità di acquisto di determinati titoli o particolari tipologie di strumenti finanziari. Tali limitazioni verranno rese note mediante modalità individuate volta per volta dalla Banca.

4. La Banca non trasmetterà gli ordini di compravendita di strumenti finanziari impartiti dal Cliente tramite il servizio di *Internet Banking* qualora l'importo complessivo degli ordini inoltrati alla Banca con tale modalità ed eseguiti da quest'ultima abbia superato i limiti di operatività concordati con il Cliente all'atto dell'adesione al suddetto servizio.

5. Eventuali incentivi percepiti da terze controparti vengono indicati dalla Banca al Cliente all'atto del conferimento dei singoli ordini.

6. Nel caso della prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio, la Banca comunica al cliente il prezzo al quale è disposta a comprare o a vendere gli strumenti finanziari nel rispetto degli obblighi vigenti in materia di esecuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli. Ricevuto l'assenso del Cliente la negoziazione viene eseguita contestualmente e, limitatamente agli strumenti finanziari di propria emissione, senza l'applicazione di commissioni di negoziazione.

#### **Art. 45 - Istruzioni specifiche del cliente in materia di esecuzione degli ordini.**

1. Il Cliente dà atto di essere stato informato del fatto che eventuali istruzioni specifiche impartite dal Cliente stesso in merito all'esecuzione degli ordini possono impedire - per quanto riguarda gli elementi oggetto di tali istruzioni - di adottare le misure previste ed applicate da parte della Banca e dei soggetti di cui quest'ultima si avvale per l'esecuzione degli ordini, nell'ambito della strategia per ottenere il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini stessi.

2. Il Cliente dichiara di essere a conoscenza che le istruzioni specifiche di cui al presente articolo possono riguardare esclusivamente i mercati indicati nel documento messo a disposizione della clientela e predisposto dal soggetto negoziatore di cui si serve la Banca in tema di esecuzione degli ordini.

**Art. 46 - Informazioni sulle strategie di trasmissione e di esecuzione degli ordini.**

1. Qualora gli ordini trasmessi dalla Banca siano eseguiti sui mercati regolamentati, saranno osservate le regole ivi previste. Il Cliente prende atto che le regole di tali mercati, ai fini dell'ordinato svolgimento delle negoziazioni, prevedono, da parte dell'intermediario incaricato della negoziazione, il controllo dei prezzi, dei quantitativi e della frequenza degli ordini ivi immessi, con possibilità anche di blocco degli ordini in caso di disposizioni che presentino anomalie per i profili indicati.

2. L'indicazione analitica delle strategie della Banca relative alla trasmissione degli ordini ed all'esecuzione degli ordini è riportata in allegato nel documento informativo che la Banca consegna ai propri clienti, oltre ad essere disponibile nel proprio sito *internet* [www.bancainterprovinciale.it](http://www.bancainterprovinciale.it).

3. Con la sottoscrizione di tale contratto il Cliente fornisce il proprio consenso al contenuto del documento stesso, nonché il consenso, espresso in via generale, al fatto che i propri ordini potranno essere eseguiti al di fuori di una sede di negoziazione.

**Art. 47 - Provvista relativa alle operazioni richieste.**

1. Le somme occorrenti per l'esecuzione degli ordini, o rivenienti dall'esecuzione dei medesimi, sono, rispettivamente, addebitate o accreditate dalla Banca sul Conto Corrente del Cliente.

2. La Banca, in ogni caso, non eseguirà gli ordini impartiti dal Cliente qualora sul Conto Corrente non vi sia la necessaria provvista, o gli strumenti finanziari oggetto dell'ordine non siano registrati sul Conto Titoli.

**Art. 48 - Mera ricezione e trasmissione di ordini (c.d. *execution only*).**

1. La Banca può prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini senza che sia necessario procedere alla preventiva determinazione di appropriatezza quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) I suddetti servizi sono connessi ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato equivalente di un Paese terzo, o in un sistema multilaterale di negoziazione, ad esclusione di azioni di OICR diversi da OICVM e delle azioni che incorporano uno strumento derivato;

b) strumenti del mercato monetario, ad esclusione di quelli che incorporano uno strumento derivato o una struttura che rende difficile per il cliente comprendere il rischio associato;

c) azioni o quote di OICVM ad esclusione degli OICVM strutturati di cui all'art. 36, paragrafo 1 secondo comma del regolamento UE 583/2010;

d) depositi strutturati, ad esclusione di quelli che incorporano una struttura che rende difficile per il cliente comprendere il rischio del rendimento o il costo associato all'uscita dal prodotto prima della scadenza;

e) altri strumenti finanziari non complessi che soddisfano i requisiti di cui all'art. 57 del Regolamento UE 2017/565;

f) Il servizio è prestato ad iniziativa del cliente;

g) Il cliente o potenziale cliente è stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio, la Banca non sarà tenuta a valutare l'appropriatezza e che, pertanto, l'investitore non beneficerà della corrispondente protezione. L'avvertenza potrà essere resa utilizzando un formato standardizzato;

h) la banca assolve ai propri doveri in materia di gestione dei conflitti di interessi

2. Ai fini della prestazione del servizio di esecuzione di ordini per conto del cliente o di ricezione e trasmissione di ordini secondo la modalità che precede, uno strumento finanziario è considerato non complesso quando:

a) Non rientra nella definizione di cui all'articolo 1, comma 1-bis), lettere c) del TUF, nonché nelle definizioni di cui all'allegato I, sezione C, punti da 4 a 11 della direttiva 2014/65/UE;

b) Esistono frequenti opportunità di cedere, riscattare od ottenere altrimenti il corrispettivo di tale strumento a prezzi che siano pubblicamente disponibili per i partecipanti al mercato. Tali prezzi devono essere quelli di mercato o quelli messi a disposizione, ovvero convalidati, da sistemi di valutazione indipendenti dall'emittente;

c) non implica alcuna passività effettiva o potenziale per il cliente che vada oltre il costo di acquisizione dello strumento;

d) non contiene una clausola, una condizione o un automatismo che possa alterare sostanzialmente la natura o il rischio dell'investimento o il profilo di rimborso, quali gli investimenti che prevedono il diritto di convertire lo strumento in un altro investimento;

e) non include spese di uscita esplicite o implicite che producono l'effetto di rendere l'investimento illiquido sebbene tecnicamente vi siano opportunità frequenti per cederlo, riscattarlo o in altro modo realizzarlo;

f) sono pubblicamente disponibili informazioni sufficientemente complete e di agevole comprensione sulla sue caratteristiche in modo tale che il cliente possa prendere una decisione informata in merito alla realizzazione o meno di una operazione su tale strumento.

## 12. INFORMAZIONI IN MERITO ALLA PRESENTAZIONE DEI RECLAMI E ORGANISMI DI MEDIAZIONE.

1. Il cliente può presentare reclamo alla Banca secondo una delle seguenti modalità:

- consegna manuale presso una delle Filiali della Banca;

- spedizione a mezzo posta ordinaria o raccomandata all'indirizzo: Banca interprovinciale spa, Ufficio legale, Modena, via Emilia est n. 107, - 41121;

- fax al numero: +39-059-2930001;

- posta elettronica all'indirizzo: [info@bancainterprovinciale.it](mailto:info@bancainterprovinciale.it);

- pec all'indirizzo: [info@pec.bancainterprovinciale.com](mailto:info@pec.bancainterprovinciale.com).

2. La Banca ha adottato idonee procedure per garantire la sollecita trattazione dei reclami presentati dai Clienti. La Banca è tenuta a rispondere entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento nel caso di reclamo relativo al servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari ovvero entro 60 (sessanta) giorni nel caso di reclamo relativo alla prestazione dei servizi/attività di investimento.

3. In conformità con quanto disposto dall'art. 5 del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successive modificazioni in materia di mediazione obbligatoria, le parti, per come innanzi identificate, convengono che tutte le controversie aventi ad oggetto le rispettive obbligazioni derivanti dal presente contratto che dovessero sorgere tra le stesse verranno rimesse innanzi all'**Organismo di Conciliazione Bancaria** istituito presso il Conciliatore Bancario Finanziario, in qualità di organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità obbligatoria per poter successivamente adire all'Autorità Giudiziaria.

4. In ogni caso, resta ferma la possibilità per le parti di poter concordare, anche successivamente alla stipula del presente contratto, l'individuazione di un diverso organismo di mediazione iscritto nel relativo registro.

5. Ove il Cliente rivesta la qualità di Consumatore, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a, del Codice del Consumo, la Banca si obbliga sin d'ora a prestare il proprio assenso alla designazione da parte del Consumatore di un diverso organismo di mediazione iscritto nel relativo registro.

6. Ai sensi di quanto previsto dalla Delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016, in caso di controversie in materia di servizi ed attività di investimento, il Cliente potrà rivolgersi all'**Arbitro per le Controversie Finanziarie (A.C.F.)** ove abbia presentato preliminarmente reclamo alla banca e siano decorsi oltre 60 giorni senza che l'intermediario abbia fornito una risposta o la stessa non venga ritenuta soddisfacente dal cliente. In ogni caso, il ricorso all'**A.C.F.** dovrà essere promosso entro il termine di un anno dalla presentazione del reclamo. Qualora il tentativo di mediazione dovesse concludersi in maniera infruttuosa, il foro successivamente competente sarà, in via esclusiva, quello di Modena. Il presente comma non troverà applicazione nel caso in cui il Cliente rivesta la qualifica di Consumatore.

7. Qualora il tentativo di mediazione dovesse concludersi in maniera infruttuosa, il foro successivamente competente sarà, in via esclusiva, quello di Modena. Il presente comma non troverà applicazione nel caso in cui il Cliente rivesta la qualifica di Consumatore.

## Allegato 1. - INFORMAZIONI SUI RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI.

(Fornite ai sensi del Regolamento Intermediari adottato con Delibera CONSOB n. 20307 del 15 febbraio 2018).

La Banca presta servizi di investimento e distribuisce prodotti e servizi finanziari aventi ad oggetto le seguenti categorie di strumenti finanziari:

- Pronti contro termine;
- Titoli di Stato;
- Titoli obbligazionari (compresi quelli emessi dalla Banca);
- Azioni;
- E.T.F.
- *Covered Warrant, Warrant e Certificates* (strumenti finanziari derivati);
- O.I.C.R (Fondi mobiliari, SICAV, Fondi Immobiliari e Fondi pensione aperti);
- Strumenti finanziari emessi da Imprese di Assicurazione, cioè polizze di cui ai Rami I, III (cosiddette *unit linked* ed *index linked*) e V (polizze di capitalizzazione) di cui al d.lgs., n. 209 del 2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni).

**PRIMA DI EFFETTUARE UN INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI** l'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere e concludere le operazioni di investimento **SOLO SE HA BEN COMPRESO LA LORO NATURA ED IL GRADO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO** che esse comportano.

Qualora gli strumenti offerti siano oggetto di appello del pubblico risparmio ex artt. 94 e ss. del d.lgs., n. 58/1998, la Banca mette a disposizione della clientela il prospetto informativo predisposto dalla società emittente ai sensi di legge.

Di seguito si forniscono alcune informazioni di base sui rischi connessi agli investimenti in strumenti finanziari, che non rappresentano, tuttavia, tutti i rischi e gli altri aspetti significativi riguardanti gli investimenti.

Ulteriori informazioni sulla natura e sui rischi derivanti da operazioni su specifici strumenti finanziari, necessarie al Cliente per assumere decisioni di investimento consapevoli, sono fornite all'investitore nel momento in cui inoltra richiesta di effettuare un ordine in strumenti e prodotti finanziari.

### PARTE " A " - LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI.

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:

- la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;
- la sua liquidità;
- la divisa in cui è denominato;
- gli altri fattori fonte di rischi generali.

#### 1) La variabilità del pezzo:

Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

##### 1.1) Titoli di capitale e titoli di debito.

Occorre distinguere, innanzitutto, tra titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:

a) acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;

b) acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha il diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato.

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente. Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

##### 1.2) Rischio specifico e rischio generico.

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente (vedi il successivo punto 1.3) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato. Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi il successivo punto 1.4) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e, quindi, sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

##### 1.3) Il rischio emittente.

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti. Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore. Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interesse corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

##### 1.4) Il rischio d'interesse.

Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tenere presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza. Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo *zero coupon* - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%. E', dunque, importante per l'investitore, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

##### 1.5) L'effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo.

Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati. Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione. Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono di investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

##### 2) La liquidità.

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende, in primo luogo, dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti

mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre, tuttavia, considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

### 3) La divisa.

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento. L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

### 4) Gli altri fattori fonte di rischi generali.

#### 4.1) Denaro e valori depositati.

L'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.

#### 4.2) Commissioni ed altri oneri.

Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione. L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.

#### 4.3) Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni.

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve, inoltre, considerare che, in tali casi, l'Autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe, quindi, informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

#### 4.4) Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni.

Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (*order routing*), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti. La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.

#### 4.5) Sistemi elettronici di negoziazione.

I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'*hardware* o al *software* dei sistemi medesimi.

#### 4.6) Operazioni eseguite fuori dai mercati organizzati.

Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

#### 4.7) Rischio connesso all'utilizzo del "bail in"

La Direttiva 2014/59/UE, recepita in Italia dai decreti legislativi nn. 180-181 del 16 novembre 2015, ha istituito un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (c.d. Bank Recovery and Resolution Directive), individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca. Tra gli strumenti di risoluzione che possono essere utilizzati dalle Autorità è previsto lo strumento del "bail-in", che significa "salvataggio interno" ("interno" perché effettuato da chi ha investito in quella banca in crisi, e non dall'esterno, cioè dallo Stato). Con l'applicazione del "bail-in", i possessori di strumenti finanziari emessi da una banca in "crisi", si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'emittente lo strumento finanziario. Inoltre, le Autorità hanno la facoltà di modificare la scadenza ad esempio delle obbligazioni e delle altre passività soggette al salvataggio interno, oltre che modificare l'importo e la data di pagamento degli interessi su detti titoli e passività, anche sospendendo i pagamenti per un periodo transitorio. L'ordine di applicazione del "bail-in" prevede che in primo luogo le perdite siano sostenute dai "proprietari" della banca, ovvero gli azionisti e, a seguire (se il contributo degli azionisti non fosse stato sufficiente), dagli altri soggetti indicati. Ciascuno interviene solo dopo che le risorse della categoria precedente sono state esaurite secondo il seguente ordine:

- i) azionisti;
- ii) detentori di altri titoli di capitale (ad esempio chi possiede azioni di risparmio);
- iii) altri creditori subordinati (ad esempio chi possiede obbligazioni subordinate);
- iv) gli altri creditori non subordinati (ad esempio chi ha obbligazioni non subordinate) e i depositi interbancari e delle grandi imprese (tuttavia, dal 1° gennaio 2019, i depositi interbancari e quelli delle grandi imprese saranno assoggettati al bail-in solo dopo gli altri creditori non subordinati);
- v) depositi delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese per l'importo che va oltre i 100.000 euro;
- vi) Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che contribuisce al "salvataggio interno" al posto dei depositanti protetti.

Lo strumento sopra descritto del "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività.

## PARTE " B" LA RISCHIOSITÀ DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI.

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una **rischiosità molto elevata** il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. E', quindi, necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate. Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori. Il termine "derivati" indica la caratteristica principale di questi prodotti: il loro valore deriva dall'andamento del valore di una attività ovvero dal verificarsi nel futuro di un evento osservabile oggettivamente. I derivati sono, quindi, strumenti finanziari il cui rendimento è collegato all'andamento di altri strumenti o variabili finanziarie, detti "sottostanti", quali ad esempio titoli, tassi di interesse, indici o merci.

I derivati, possono essere utilizzati per tre finalità:

- ridurre il rischio finanziario di un portafoglio preesistente (finalità di copertura o, anche, *hedging*);
- assumere esposizioni al rischio al fine di conseguire un profitto (finalità speculativa);
- conseguire un profitto privo di rischio attraverso transazioni combinate sul derivato e sul sottostante tali da cogliere eventuali differenze di valorizzazione (finalità di arbitraggio).

Sono considerati di copertura quando il loro scopo è di mitigare eventuali eventi indesiderati riguardanti altre attività presenti nel portafoglio dell'investitore e che sono legate, ma in senso opposto, agli stessi strumenti sottostanti i derivati. Ad esempio, nel caso di un risparmiatore che abbia contratto un debito a tasso variabile, un derivato di copertura può essere individuato in un contratto CAP, che consente, in caso di aumento dei tassi, di incassare dalla controparte la differenza tra il nuovo tasso di mercato e il tasso (*strike*) fissato con il CAP. In tal modo l'investitore, pur avendo un debito a tasso variabile, non subisce maggiori oneri in caso di incrementi dei tassi di interesse oltre la soglia fissata con il CAP.

Sono, invece, considerati speculativi i derivati il cui intento è di trarre un vantaggio economico dall'operazione, indipendentemente da altre attività in portafoglio. Esistono derivati di tipologie differenti, che incorporano, quindi, rischi di entità più o meno elevata, e che possono essere superiori a quelli di strumenti più tradizionali, e in taluni casi **possono comportare perdite potenzialmente illimitate per l'investitore**. La complessità di tali strumenti può ostacolarne la comprensione della rischiosità e portare alla conclusione di operazioni non adatte a tutti gli investitori, pertanto, è importante che il cliente concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio, che potrebbe essere amplificato dall'eventuale **effetto leva**. Alcuni fattori fonte di rischio per le operazioni in derivati sono:

- **Termini e condizioni contrattuali:** l'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere

l'attività sottostante il contratto *futures* e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio. In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della *clearing house* al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.

- **Sospensione o limitazione degli scambi** e della relazione tra i prezzi: condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. *circuit breakers*) possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite. Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto *futures* sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.
- **Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio**: talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".

I derivati si distinguono, inoltre, in:

#### 1. Derivati quotati

##### 1.1. *Futures* (es., *futures* su S&P Mib).

Sono derivati scambiati in un mercato organizzato e con caratteristiche standardizzate. Il rischio prezzo per questi strumenti è piuttosto elevato, data la volatilità cui sono sottoposti e dato che i *futures* incorporano un "effetto leva": l'investitore può acquistare i contratti versando un importo, "il margine iniziale", di pochi punti percentuali, sensibilmente ridotto rispetto al valore dei contratti. Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati (margini) presso l'intermediario; tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in *futures*. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore risulterà debitore di ogni altra passività prodottasi. **Pertanto i *Futures* possono comportare per l'investitore perdite potenzialmente illimitate rispetto alle somme investite.**

Non c'è rischio controparte, dal momento che esiste una cassa di compensazione che si pone come controparte di tutte le transazioni, garantendo il regolamento delle operazioni. Non vi sono rischio emittente, né rischio tasso di interesse e rischio cambio. Il rischio liquidità è limitato dalla presenza della cassa di compensazione e del mercato di quotazione.

##### 1.2. Opzioni (es. Opzioni *call* e *put* su azioni quotate).

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (*put* e *call*).

Un'opzione è un contratto che attribuisce il diritto, ma non l'obbligo, di comprare (*opzione call*) o vendere (*opzione put*) una data quantità di un bene (sottostante) ad un prezzo prefissato (*strike price* o prezzo di esercizio) entro una certa data (scadenza o maturità), nel qual caso si parla di opzione americana, o al raggiungimento della stessa, nel qual caso si parla di opzione europea. Il bene sottostante al contratto di opzione può essere un'attività finanziaria, una merce (*commodities*) o un evento di varia natura.

L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni. A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza. L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti *futures*, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in *futures* e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (*deep out of the money*), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.

La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate. Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti *futures*, il venditore assumerà una posizione in *futures* e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altre) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

##### 2. Non quotati (O.T.C.).

Sono derivati che non hanno un mercato organizzato e le cui caratteristiche possono essere definite dalle parti in modo personalizzato. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Sono detti anche derivati O.T.C. (*Over the counter*). Sono presenti il **rischio controparte**, il **rischio liquidità**, per la potenziale difficoltà ad estinguere il contratto prima della scadenza a prezzi convenienti, e il **rischio cambio**, se il sottostante è costituito da un tasso di cambio tra due valute o se il derivato è espresso in una valuta diversa dall'euro. Sono, inoltre, presenti il **rischio prezzo** e il **rischio tasso di interesse**. Il primo è riferito tipicamente ai derivati che abbiano come sottostante azioni o indici azionari, il cui valore è sensibile ai movimenti dei mercati azionari, mentre il rischio tasso di interesse è riferito tipicamente ai derivati che hanno come sottostante dei tassi di interesse o dei titoli obbligazionari, il cui valore può quindi subire delle variazioni anche significative al variare dei tassi di interesse.

##### 2.1. Cap.

E' un'opzione che conferisce all'acquirente, dietro il pagamento di un premio, il diritto di ricevere la differenza, se positiva, tra un tasso variabile (es. *Euribor 6 mesi*) ed un tasso fisso predefinito (detto *strike*). L'acquirente si copre dal rischio di rialzo dei tassi di interesse, ponendo un "tetto" alla loro possibile crescita, lasciando spazio ad eventuali sviluppi favorevoli di calo dei tassi. Al contrario, in caso di discesa dei tassi, l'acquirente non incassa flussi dall'operazione, e il **rischio è limitato al premio pagato**.

##### 2.2. Floor.

E' un'opzione che conferisce all'acquirente, dietro il pagamento di un premio, il diritto di ricevere la differenza, se positiva, tra un tasso fisso predefinito (detto *strike*) e un tasso variabile (es., *Euribor 6 mesi*). L'acquirente si copre dal rischio di ribasso dei tassi di interesse, ponendo una soglia minima alla loro possibile discesa. Al contrario, in caso di crescita dei tassi, l'acquirente non incassa flussi dall'operazione, e il **rischio è limitato al premio pagato**.

##### 2.3. "Collar".

L'acquisto di un cap in combinazione con la vendita di un floor, detto "collar", consente (dietro il pagamento di un premio o a "costo zero") di "ingabbiare" il movimento dei tassi all'interno di un corridoio predefinito (limite superiore: *Strike CAP*, limite inferiore: *strike FLOOR*). Esso consente la stabilizzazione in un range predefinito del costo di un finanziamento a tasso variabile.

Se associata ad un investimento a tasso variabile, l'operazione si configura come acquisto di un floor e vendita di un cap, che consente la stabilizzazione in un range predefinito della remunerazione dell'investimento medesimo. **Il rischio è limitato all'eventuale premio pagato.**

##### 2.4. Opzione su Valuta.

L'acquisto di un'opzione sulla divisa conferisce all'acquirente, dietro il pagamento di un premio certo ("una tantum" o rateizzato), il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare (*opzione call*) o vendere (*opzione put*) una certa quantità di valuta ad una certa scadenza ad un cambio prestabilito detto *strike*. Per esempio, nel caso l'acquirente abbia sottoscritto un'opzione *call*, questi la eserciterà qualora il cambio (per es. euro/dollaro), sulla quale è scritta l'opzione, sia superiore allo *strike*. Viceversa, nel caso in cui il cambio raggiunga valori inferiori allo *strike*, l'acquirente abbandonerà l'opzione e acquisterà la valuta al cambio di mercato. **La perdita sarà così limitata al premio pagato per l'acquisto del derivato.** Per quanto riguarda i rischi valgono le considerazioni effettuate per la generalità dei derivati non quotati. In particolare è presente il **rischio di cambio**.

##### 2.5. Contratti di swaps.

La traduzione letterale di *swap*, cioè scambio, identifica la sostanza del contratto: due parti si accordano per scambiare tra di loro flussi di pagamenti (anche detti flussi di cassa) a date certe. I pagamenti possono essere espressi nella stessa valuta o in valute differenti ed il loro ammontare è determinato in relazione ad un sottostante. I contratti di *swaps* comportano un elevato grado di rischio perché non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati. Alla stipula del contratto, il valore di uno *swap* è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto. Prima di sottoscrivere un contratto, l'investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere. In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali. Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile. Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte. Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di

specie.

### 2.6. Interest Rate Swap (IRS)

Sono contratti in cui due controparti si scambiano pagamenti periodici di interessi, calcolati su un capitale nozionale di riferimento per un periodo di tempo pari alla durata del contratto. Generalmente in questo contratto il Cliente paga alla Banca un tasso fisso e riceve un tasso variabile (o viceversa). Ad esempio, il Cliente che abbia un finanziamento in essere a tasso variabile (es., *Euribor 6 mesi*), si **copre dal rischio di rialzo dei tassi di interesse**, trasformando l'indebitamento sottostante da variabile a fisso. In caso di aumento dei tassi il sottoscrittore beneficerà di flussi positivi crescenti (differenziale positivo tra il nuovo tasso di mercato e il tasso fisso stipulato). Al contrario, in caso di discesa dei tassi, il sottoscrittore pagherà la differenza tra il tasso fisso stipulato e il nuovo, inferiore, tasso di mercato. Per quanto riguarda i rischi valgono le considerazioni effettuate per la generalità dei derivati non quotati. In particolare, è presente il **rischio di tasso**.

### 2.7. Contratto a termine in valuta.

È uno strumento finanziario che **permette la copertura del rischio di cambio connesso a posizioni di debito o di credito in valuta**. Con la stipula del contratto a termine il contraente ottiene dalla banca di regolare alla scadenza stabilita il futuro acquisto o la futura vendita di divisa al cambio predeterminato nel contratto. Tale strumento non incorpora particolari rischi per gli investitori che lo utilizzino a copertura di debiti o crediti in valuta, mentre, in assenza di tali posizioni, il contratto è da considerarsi speculativo e incorpora il rischio cambio.

### 2.8. Altri derivati.

Per quanto riguarda i rischi valgono le considerazioni effettuate per la generalità dei derivati non quotati. Dal momento che i derivati non quotati sono contratti non standardizzati, ne esistono svariate tipologie, ottenute anche come combinazione di contratti delle tipologie più elementari, già descritti nel presente documento. In tal caso sono quindi presenti le tipologie di rischio descritte nella declinazione dei contratti elementari.

## PARTE "C" - NATURA E RISCHI DI ALTRI PRODOTTI E STRUMENTI FINANZIARI TRATTATI DALLA BANCA.

### CERTIFICATI DI DEPOSITO.

Si tratta di titoli trasferibili, emessi da banche, rappresentativi di depositi a scadenza vincolata. I certificati di deposito possono essere nominativi o al portatore e garantiscono, di norma, interessi superiori a quelli del conto corrente bancario. La durata può variare dai 6 ai 18 mesi per i certificati "a breve" e tra i 18 e i 60 mesi per i certificati a "medio o lungo" termine. I certificati di deposito a breve termine hanno un tasso di interesse predeterminato che rimane fisso fino alla scadenza del titolo; gli interessi sono corrisposti in via posticipata per il periodo di tempo che intercorre dalla data di accensione a quella di scadenza. Per i certificati di deposito a medio e lungo termine il tasso di interesse può essere fisso oppure indicizzato a determinati parametri. La Banca non può rimborsare anticipatamente né riacquistare i propri certificati di deposito prima della scadenza. Il rimborso viene effettuato; per i certificati di deposito nominativi, all'intestatario o a chi sia stato da questi espressamente delegato; per i certificati di deposito al portatore, a qualsiasi possessore del titolo, anche se questo è intestato ad una persona o diversamente contrassegnato. I rischi connessi ai certificati di deposito sono:

- **Rischio di tasso:** in caso di oscillazione dei tassi di mercato, può variare il controvalore della cedola in corso e di tutte le cedole previste dal piano per i certificati di deposito a tasso variabile, mentre tutte le cedole dei certificati di deposito a tasso fisso rimangono costanti;
- **Rischio di cambio:** determinato dalle variazioni del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento;
- **Rischio di liquidità:** legato all'impossibilità per l'investitore di liquidare parzialmente o totalmente l'investimento prima della scadenza stabilita.
- **Rischio di controparte:** è rappresentato dalla possibilità che l'Emittente non sia in grado di fare fronte alle obbligazioni assunte relativamente al pagamento delle cedole e/o del capitale. A fronte di questo rischio è prevista la copertura nei limiti di importo di **euro 100.000,00** per ciascun depositante per effetto dell'adesione della Banca al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

### PRONTI CONTRO TERMINE (PCT).

L'operazione di Pronti contro Termine si sostanzia in una doppia compravendita di strumenti finanziari ad un prezzo prestabilito. Più precisamente, si registra l'acquisto da parte del Cliente, ad una certa data (a pronti), di strumenti finanziari di proprietà della Banca (sottostante); contestualmente la Banca riacquista dal Cliente, alla scadenza convenuta (a termine), i medesimi strumenti finanziari. Il rendimento dell'operazione per il Cliente è determinato dalla differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita degli strumenti finanziari (rendimento prefissato), quindi è svincolato dall'andamento dell'attività finanziaria sottostante.

La sottoscrizione dell'operazione comporta i seguenti fattori di rischio:

- **Rischio di tasso:** l'investitore al momento della conclusione dell'operazione vincola, per la durata prescelta, la relativa disponibilità finanziaria, non potendo così beneficiare di un eventuale futuro rialzo dei tassi. Data la breve durata che caratterizza i pronti contro termine, tale rischio ha un'entità molto contenuta, dal momento che alla scadenza dell'operazione il cliente può tornare in possesso delle somme impiegate e reinvestirle ai nuovi livelli di tasso.
- **Rischio di liquidità:** poiché sono esclusi prima della scadenza prelevamenti totali o parziali della somma depositata, l'investitore non potrà procedere alla liquidazione dell'investimento prima della scadenza.
- **Rischio emittente:** con tale operazione, sul piano sostanziale, si diviene finanziatori della controparte, assumendo il rischio che questi non sia in grado di onorare i propri obblighi relativamente al rimborso della somma investita e/o al pagamento degli interessi. Tale rischio è però mitigato dalla presenza dei titoli ceduti al cliente per tutta la durata dell'operazione.

### TITOLI DI STATO (O GARANTITI DALLO STATO O EMESSI DA ORGANISMI SOVRANAZIONALI).

Sono obbligazioni emesse da Governi per finanziare le proprie attività istituzionali. Con la sottoscrizione pubblica in asta di questi titoli lo Stato reperisce capitale di debito. I titoli di Stato si distinguono in titoli a breve, medio e lungo termine, a seconda della data di rimborso del capitale.

I titoli con vita residua:

- **breve** (entro un anno) presentano un **rischio tasso** contenuto, dal momento che alla scadenza dell'operazione il cliente può tornare in possesso delle somme impiegate e reinvestirle ai nuovi livelli di tasso.
- **Medio - lunga** (oltre un anno) presentano un **rischio tasso** legato alla loro durata, dal momento che, se i tassi di interesse aumentano, gli strumenti emessi alle precedenti condizioni di mercato possono subire una perdita di valore, che interesserà il cliente qualora decidesse di liquidare l'investimento prima della scadenza. In caso di titoli a tasso variabile il rischio risiede nella possibilità di variazione del tasso di interesse in diminuzione rispetto al tasso iniziale.

Se i titoli sono espressi in una divisa diversa dall'euro l'investitore è esposto al rischio **derivante dalle variazioni del tasso di cambio**. Una diminuzione del valore della valuta interessata rispetto all'euro influirebbe negativamente sul rendimento dell'operazione, in quanto le somme rivenienti dall'operazione (cedole e valore di rimborso) sarebbero convertite in un importo in euro inferiore. I titoli espressi in Euro non presentano rischi di cambio.

Occorre, inoltre, considerare i **rischi legati all'emittente** (equivalenti al rischio paese) ripartendo i titoli di Stato in:

- titoli di paesi *Investment Grade* con **rischio emittente** comunque contenuto stante l'elevato livello di rating della categoria in esame, ed eventualmente il **rischio di liquidità**, anch'esso moderato in quanto gli strumenti sono generalmente quotati sui mercati regolamentati del paese di riferimento;
- titoli di paesi non *Investment Grade* (speculativi) con **rischio emittente** più elevato commisurato al livello di rating del paese di riferimento, se presente; il **rischio di liquidità** è legato alla eventuale assenza di mercati di quotazione.

Le principali tipologie di titoli di Stato italiani sono: BOT – Buoni Ordinari del Tesoro; CTZ – Certificati del Tesoro *Zero Coupon*; CCT - Certificati di Credito del Tesoro, BTP – Buoni del Tesoro Poliennali. Tali titoli sono prenotabili in sede di asta pubblica o acquistabili sul mercato secondario e si distinguono in:

- **Tasso fisso** con vita residua fino ad un anno (compresi i BOT, caratterizzati dall'assenza di cedola e il cui rendimento è dato dalla differenza tra il prezzo di emissione e il prezzo di rimborso) e con vita residua superiore ad un anno (i BTP, che corrispondono a una cedola a tasso fisso e i CTZ, caratterizzati dall'assenza di cedola e il cui rendimento è dato dalla differenza tra il prezzo di emissione e il prezzo di rimborso. Sia i BTP sia i CTZ, all'avvicinarsi della scadenza, riducono il **rischio di tasso**)
- **Tasso variabile** che comprende i CCT, che corrispondono a una cedola indicizzata al rendimento dei BOT.

I titoli a tasso variabile presentano un **rischio tasso** dal punto di vista degli interessi incassati, in quanto se i tassi diminuiscono, diminuirà l'ammontare delle cedole future. D'altra parte, il rischio tasso in termini di variazioni del prezzo dello strumento è contenuto, dal momento che, in caso di aumento dei tassi di interesse, l'adeguamento periodico delle cedole fa sì che l'investitore possa beneficiare dei nuovi livelli di tasso del mercato.

### OBBLIGAZIONI.

Le obbligazioni sono titoli di debito emessi dalle società per finanziare la propria attività produttiva. Sottoscrivendo o acquistando obbligazioni l'investitore diviene creditore della società/ente emittente, la quale si impegna a corrispondere gli interessi previsti dal regolamento di emissione e, alla scadenza, il rimborso del capitale nominale prestato. I titoli di debito si differenziano dai titoli di capitale (tra cui le azioni) perché, mentre questi ultimi assicurano al loro titolare il diritto di partecipazione alla gestione della società ed eventuali ripartizioni di utili (dividendi) i primi attribuiscono all'investitore solo un diritto di credito che deve essere comunque soddisfatto alla scadenza prevista a prescindere dai risultati del bilancio di esercizio. Le obbligazioni a sua volta possono essere suddivise in:

- **Semplici**, caratterizzate da flussi cedolari a tasso fisso (comprese le obbligazioni *zero coupon/one coupon* e *step up/step down*) o a tasso variabile ancorato a diffusi parametri del mercato monetario (*plain vanilla*).
- **Strutturate**. Nelle obbligazioni strutturate o *obbligazioni linked*, il rendimento (cedole e/o importo rimborsato a scadenza) è legato all'andamento di altre variabili di

mercato, che possono essere collegate a tassi di interesse, o anche, ad esempio, borse, titoli azionari, valute o merci; il meccanismo di indicizzazione ed i rischi sono quindi individuati dalle caratteristiche della singola emissione e specificati nel prospetto informativo.

In generale, in un titolo strutturato sono presenti sia i rischi di un generico titolo obbligazionario, sia i rischi del mercato di riferimento della variabile cui sono legati i flussi di interesse o di capitale dell'obbligazione. A titolo esemplificativo, un'obbligazione se incorpora rendimenti del mercato azionario, in quanto la cedola periodica o corrisposta a scadenza è commisurata ad un indice di borsa o ad un paniere di indici di borsa, in tale titolo sono presenti i rischi relativi ai mercati azionari, descritti nel successivo paragrafo 5. Non tutte le obbligazioni strutturate sono quotate su mercati regolamentati (**rischio liquidità**) e, qualora lo siano, i livelli di liquidità osservati non sono elevati.

Tra le obbligazioni strutturate vanno inoltre menzionate:

- le **obbligazioni reverse convertible**, che in cambio della prospettiva di incassare una cedola particolarmente elevata, comportano però il rischio per l'investitore di ricevere alla scadenza, in luogo del capitale inizialmente versato, un numero di azioni il cui controvalore è inferiore all'investimento originario;
- le **obbligazioni callable**, ossia obbligazioni che attribuiscono all'emittente la facoltà di rimborsare anticipatamente il prestito.

Pertanto, a parità di altre caratteristiche, un titolo strutturato può presentare una **maggiore volatilità del prezzo**, esponendo al rischio di incassare una cifra inferiore all'investimento iniziale, l'investitore che decidesse di terminare l'operazione cedendo il titolo prima della data di rimborso prevista.

**A - Convertibili.** Le obbligazioni convertibili sono particolari obbligazioni che prevedono una scadenza prefissata e la corresponsione di una cedola (fissa o variabile) ma che, come le azioni, possono beneficiare dei rialzi dei mercati azionari. Infatti alla scadenza l'investitore ha la facoltà di ottenere o il rimborso del capitale o la conversione in azioni, che possono essere dello stesso emittente oppure di altre società. In generale, a parità di altre caratteristiche, un'obbligazione convertibile può presentare una **maggiore volatilità del prezzo**, sul quale influisce anche l'andamento del prezzo dell'azione oggetto della possibile conversione. Ciò può esporre al rischio di incassare una cifra inferiore all'investimento iniziale l'investitore che decidesse di terminare l'operazione cedendo il titolo prima della sua data di scadenza assumendo quindi i rischi tipici di un investimento in titoli di capitale. Fino a quando il cliente mantiene lo stato di creditore, subisce il rischio della riduzione del prezzo del diritto di conversione in caso di andamento negativo della società di cui può diventare azionista.

**B - Warrant.** Il cliente può inoltre sottoscrivere titoli di debito accompagnati da un altro strumento finanziario (*warrant*), che conferisce la facoltà di ottenere una certa quantità di titoli (di capitale o di debito) dell'emittente o di una società (collegata o non collegata), ad una data scadenza e in un arco di tempo prefissato, contro pagamento di una somma di denaro. Il *warrant* – diversamente dal diritto di conversione – può essere diviso dall'obbligazione e negoziato separatamente da essa. Il sottoscrittore di tale tipo di titolo corre il rischio di vedere diminuire il valore del *warrant*, in caso di andamento negativo del titolo che il cliente può acquistare mediante l'opzione che gli è stata concessa.

**C - Subordinate.** Le obbligazioni subordinate si distinguono dalle altre, non per il tipo di tasso (potenzialmente superiore a quello delle obbligazioni tradizionali), ma per il **maggiore rischio emittente**. Le obbligazioni subordinate infatti sono obbligazioni che verranno rimborsate, in caso di liquidazione o fallimento dell'emittente, solo dopo il rimborso delle altre obbligazioni esistenti.

Nelle obbligazioni possiamo riscontrare diverse tipologie di rischio in base alle caratteristiche dello strumento stesso. Infatti, è presente il **rischio tasso di interesse**, sia in termini di rischio di variazione del tasso (per le obbligazioni a tasso variabile), sia in termini di rischio di variazione del prezzo, cui sono sensibili gli strumenti di debito in funzione della loro vita residua.

Tali titoli di debito, includono anche il **rischio emittente**, che dipende dalla solidità finanziaria della società finanziata, il detentore di titoli di debito rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto della società emittente. In tale eventualità potrà partecipare con gli altri creditori alla suddivisione degli eventuali proventi derivanti dal realizzo delle attività societarie. E' inoltre associabile il **rischio paese** riferibile alla affidabilità del paese in cui l'emittente risiede. Anche in questo caso possiamo suddividere i rischi legati all'emittente in:

- **titoli con emittenti Investment Grade** il **rischio emittente** è mitigato dalla presenza di un rating di livello appropriato, ovvero di una valutazione positiva sulla solvibilità e sulle prospettive finanziarie dell'emittente;
- **titoli con emittenti non Investment Grade** il **rischio emittente** è più elevato in quanto riferibile a obbligazioni di società la cui solvibilità e le cui prospettive finanziarie sono state valutate dalle agenzie di rating come scarsamente adeguate, o sono prive di *rating*.

Le obbligazioni possono incorporare **rischio cambio** se non sono espresse in euro, in quanto le cedole e il rimborso del capitale sono incassati nella valuta in cui è espresso il valore nominale e l'investitore deve poi convertire in euro le somme percepite, ottenendo una somma che può essere inferiore alle attese, se tale valuta si è svalutata rispetto all'euro, o superiore alle attese nel caso contrario.

Infine, l'investimento in obbligazioni può presentare un **rischio liquidità (c.d. prodotti finanziari illiquidi: cfr., paragrafo 10 della presente documento di informativa precontrattuale)**, nel caso in cui il detentore volesse cedere le obbligazioni prima della sua naturale scadenza e dovesse trovarsi nell'impossibilità o nella difficoltà di liquidare il proprio investimento prontamente e a prezzi convenienti. Tale rischio è mitigato per le obbligazioni quotate su mercati regolamentati, proprio per la presenza di un mercato in cui proporre i propri ordini di acquisto e vendita.

## AZIONI.

Acquistando titoli di capitale (i titoli più diffusi della categoria sono le azioni), si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima. Chi investe in titoli azionari acquisisce il diritto a percepire l'eventuale dividendo che l'assemblea dei soci decide di distribuire, ottenendo un rendimento che è strettamente connesso all'andamento economico della società emittente. Le azioni attribuiscono al possessore specifici diritti: diritti amministrativi (ad es., diritto di voto, diritto di recesso, diritto di opzione) e diritti economico-patrimoniali (ad es., diritto al dividendo, diritto di rimborso). Le azioni si possono ricondurre ai seguenti gruppi di appartenenza:

- **Azioni ordinarie:** tipologia tradizionale di azioni, non attribuiscono ai detentori nessun privilegio in relazione alla distribuzione dei dividendi o alla ripartizione dell'attivo in sede di liquidazione della società;
- **Azioni di risparmio:** tipologia di azioni prive del diritto di voto, che godono però di privilegi patrimoniali rispetto alle azioni ordinarie. Possono essere emesse solo da società con azioni ordinarie quotate sui mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'unione europea, in generale, all'azione di risparmio viene assegnato, in caso di distribuzione degli utili, un dividendo minimo annuo.
- **Azioni privilegiate:** tipologie di azioni che attribuiscono ai titolari un privilegio rispetto alle azioni ordinarie in sede di distribuzione degli utili e di rimborso del capitale allo scioglimento della società, comportando, tuttavia, la limitazione dei diritti amministrativi.

Le azioni incorporano il **rischio prezzo**, giacché, non essendo previsti data di scadenza e valore di rimborso, il ritorno dell'investimento è determinato, oltre che dai dividendi incassati, dalla differenza tra il prezzo di vendita dei titoli e il prezzo a cui erano stati acquistati.

Tale rischio può essere scomposto in **rischio generico** e **rischio specifico**. L'investimento in azioni può presentare **rischio cambio** se non sono espresse in euro, in quanto il corrispettivo della vendita è incassato nella valuta in cui sono scambiati i titoli, quindi l'investitore, nel convertire le somme percepite, può ottenere una somma inferiore alle attese, se tale valuta si è svalutata rispetto all'euro, superiore alle attese in caso contrario.

Infine, l'investimento in azioni può presentare un **rischio liquidità**, nel caso in cui il detentore dovesse trovarsi nell'impossibilità o nella difficoltà di liquidare il proprio investimento prontamente e a prezzi convenienti. Tale rischio è mitigato per le azioni quotate su mercati regolamentati, proprio per la presenza di un mercato in cui proporre i propri ordini di acquisto e vendita.

I **diritti di opzione** sono strumenti finanziari rappresentativi della facoltà, riconosciuta ai soci e ai possessori di obbligazioni convertibili, di sottoscrivere in sede di aumento di capitale o di emissione di un nuovo prestito obbligazionario convertibile, un numero di titoli proporzionale alle azioni già detenute al momento della delibera assembleare relativa alla nuova operazione o potenzialmente detenibili in base al rapporto di conversione relativo alle obbligazioni convertibili ancora in essere.

## Exchange Traded Fund - E.T.F.

Gli *Exchange Traded Fund (E.T.F.)* rappresentano una tipologia particolare di fondi comuni aperti o Sicav di tipo indicizzato, a gestione passiva. Si distinguono dai normali fondi indicizzati per il fatto di essere negoziati in un mercato regolamentato (es., Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana), alla stregua di un normale titolo azionario, in modalità di negoziazione continua. Ciò consente una valorizzazione immediata delle quote e conferisce all'investitore la possibilità di utilizzare questo strumento finanziario per investimenti in ottica di medio - lungo, di breve o di brevissimo periodo. I vantaggi derivano tipicamente dalla gestione passiva atta a replicare esattamente un indice di mercato (geografico, settoriale, azionario o obbligazionario), che implica un intervento minimo (caratteristico di un portafoglio indicizzato) con costi e commissioni annue di gestione contenuti rispetto a un fondo tradizionale. Gli E.T.F. prevedono un patrimonio autonomo e separato dalle attività della società di gestione. Fondi assimilabili sono gli *Exchange Traded Commodities*, fondi che replicano l'andamento di indici di prezzi di materie prime.

Nell'investimento in E.T.F. è presente il **rischio prezzo**, dal momento che, non essendo previsti data di scadenza e valore di rimborso, il ritorno dell'investimento è determinato, oltre che dai dividendi incassati, dalla differenza tra il prezzo di vendita dei titoli e il prezzo a cui erano stati acquistati. Se il sottostante è costituito da un tasso di cambio tra due valute, è presente il **rischio di cambio**. L'investimento in E.T.F. può essere meno rischioso rispetto all'investimento sul singolo titolo azionario o obbligazionario, poiché replicando un indice formato da un paniere di titoli permette una migliore diversificazione del tutto simile ad un fondo comune di investimento aperto. Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari inclusi nell'indice replicato (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti (es. singola materia prima). Inoltre, il rischio di questi strumenti finanziari può essere amplificato dall'effetto leva, fermo restando che la perdita massima è il capitale investito.



### Covered Warrant – Warrant – Certificates (strumenti finanziari derivati).

Il *Warrant* è uno strumento finanziario, quotato in Borsa, consistente in un contratto a termine che conferisce la facoltà (ma non l'obbligo) di sottoscrivere l'acquisto (*warrant call*) o la vendita (*warrant put*) di una certa attività finanziaria sottostante, ad un prezzo (detto *strike price* o prezzo d'esercizio) e ad una scadenza stabilita solitamente superiore all'anno. A fronte di questo diritto, il compratore del warrant paga un certo controvalore: il premio. Nella maggior parte dei casi i *warrant* conferiscono ai titolari il diritto di sottoscrivere nuove azioni pur avendo vita e natura giuridica autonoma, sono infatti negoziati separatamente rispetto alle azioni. A seconda dell'attività sottostante si distinguono due tipologie di *warrant*.

- **Warrant** (in senso stretto) che hanno come attività sottostante principalmente azioni di una società quotata e pertanto hanno come finalità quella di consentire alla società di raccogliere nuovi fondi. I *warrant* rappresentano spesso strumenti accessori di più ampie e consistenti operazioni di raccolta di fondi, come aumenti di capitale o emissioni di prestiti obbligazionari. Sulla base del rapporto di esercizio, a ogni *warrant* è associato un multiplo, che rappresenta la quantità di sottostante controllata dallo strumento, cioè esprime quanti *warrant* occorre utilizzare per poter sottoscrivere un'azione;
- **Covered Warrant (CW)** che possono avere come attività sottostante azioni, obbligazioni, indici azionari o obbligazionari o anche panieri di titoli, valute o tassi di interesse. Entro la data di scadenza l'investitore può esercitare il diritto conferitogli dal CW, incassando un controvalore pari alla differenza, se positiva, tra il prezzo di mercato dell'attività sottostante e lo "strike price". Alternativamente l'investitore può vendere il CW sul mercato regolamentato dove è quotato (come un normale titolo azionario) per monetizzare l'eventuale profitto.

Il **rischio prezzo** per l'acquirente è potenzialmente pari alla perdita del capitale investito (pari al premio pagato). In generale i rischi dei *warrant* sono assimilabili ai rischi dell'investimento azionario.

**Certificates** sono contratti a scadenza quotati, definiti "derivati cartolarizzati", attraverso i quali il risparmiatore può investire su sottostanti altrimenti non accessibili (quali ad es. indici, valute, future sul petrolio, oro e argento). Esistono diverse tipologie di *Certificates*:

- di tipo "investment", senza leva finanziaria;
- di tipo "leverage", con leva finanziaria.

I *certificates* di tipo "investment" a loro volta sono rappresentati da:

*certificate a benchmark*, sono i più comuni e danno la possibilità di investire importi contenuti su un sottostante (indice, valuta, metallo, future sul petrolio o altra materia prima) non altrimenti accessibile, tale categoria replica semplicemente le performance del sottostante; *certificates* strutturati che utilizzano meccanismi di opzioni accessorie, realizzando strategie di investimento più complesse sulle attività sottostanti, e che in alcuni casi consentono di proteggere il capitale impiegato in modo parziale o totale con eventuali rendimenti minimi oppure di ottenere performance migliori di quelle del sottostante in particolari condizioni di mercato. Ci sono, poi, altre tipologie di offerte strutturate senza nessuna garanzia, né protezione del capitale.

La garanzia o la protezione dei *certificates* d'investimento sono assicurati dalla società che li emette e sono quindi esposti a **rischio emittente**. L'investimento non presenta costi annui di gestione, ma solo costi di negoziazione simili a quelli nell'investimento azionario. Presentano un profilo di rischio elevato: il **rischio prezzo** per l'acquirente è potenzialmente pari alla perdita del capitale investito.

Nei *Warrant*, *Covered Warrant* e *Certificates* è presente il **rischio liquidità**, per la potenziale difficoltà ad estinguere il contratto prima della scadenza a prezzi convenienti, ma è mitigato nel caso di quotazione su mercati regolamentati. Inoltre, se il sottostante è costituito da un tasso di cambio tra due valute, è presente il **rischio di cambio**. Il rischio di questi strumenti finanziari può essere amplificato dall'**effetto leva**, fermo restando che la perdita massima è il capitale investito.

### Prodotti di gestione del risparmio.

Il Risparmio Gestito è costituito dall'insieme delle attività di investimento delle risorse finanziarie affidate da risparmiatori individuali e da enti a gestori professionali, mantenendo presso l'investitore il rischio di investimento. Tali gestori sono specificamente disciplinati, vigilati ed autorizzati a svolgere il servizio di gestione collettiva del risparmio o a svolgere attività di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi.

La Banca colloca/distribuisce i seguenti strumenti finanziari e servizi di investimento emessi/prestati da società terze autorizzate, alla gestione collettiva e individuale del risparmio:

- **O.I.C.R. (Fondi mobiliari, SICAV, SICAF, Fondi Immobiliari e Fondi Pensione Aperti);**
- **O.I.C.V.M.**
- **O.I.C.R. alternativi italiani (FIA italiani) riservati e non;**
- **O.I.C.R. alternativi UE (FIA UE);**
- **EuVECA;**
- **EuSEF.**

L'investimento in prodotti di gestione del risparmio presenta livelli di rischio collegati agli strumenti finanziari utilizzati per la gestione (cfr., anche par. 1.7. L'effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo).

**Per dettagliare meglio il profilo rischio–rendimento dei prodotti del risparmio gestito Assogestioni elabora una classificazione** che rappresenta per il risparmiatore uno strumento che fornisce un quadro generale dei prodotti offerti sul mercato. L'investitore deve approfondire la conoscenza del prodotto con un'attenta lettura del prospetto o del contratto di gestione. La classificazione si articola per i fondi mobiliari in cinque macro categorie:

- *Fondi Azionari;*
- *Fondi Bilanciati;*
- *Fondi Obbligazionari;*
- *Fondi di Liquidità;*
- *Fondi Flessibili.*

Per ciascuna delle cinque macro categorie sopra indicate Assogestioni effettua una scomposizione in sottocategorie che, ad esempio, per i prodotti Azionari e Bilanciati si contraddistingue per la percentuale minima e massima di investimento azionario o per i parametri di *asset allocation* (azionario - obbligazionario) o per la specializzazione settoriale (o per paese); per i fondi obbligazionari tiene conto di parametri quali la valuta di denominazione, la *duration* del portafoglio, la giurisdizione dell'emittente (paesi sviluppati o emergenti), tipologia dell'emittente, merito creditizio (*Investment Grade* o *High Yield*). Assogestioni **classifica** i contratti di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi (**gestioni patrimoniali**) in categorie ognuna delle quali si caratterizza per una percentuale minima e/o massima di titoli azionari detenibili in portafoglio:

- *Azionarie*
- *Bilanciate azionarie*
- *Bilanciate*
- *Bilanciate obbligazionarie*
- *Obbligazionarie*
- *Monetarie*
- *Flessibili*

Alle gestioni patrimoniali si possono applicare le seguenti ulteriori qualificazioni della politica di investimento, per la definizione delle quali si rimanda a quanto previsto per i fondi comuni:

- *Gestione a capitale protetto;*
- *Gestione a capitale garantito.*

### 1. O.I.C.R.

Il Fondo Comune d'Investimento è una cassa comune collettiva dove vi confluisce il risparmio di una pluralità di sottoscrittori. Ogni partecipante detiene un numero di quote che è proporzionale all'importo versato. Lo scopo principale di un Fondo Comune d'Investimento è di ottenere, attraverso una gestione collettiva, dei vantaggi in termini di rendimento, minori costi, e diversificazione del portafoglio titoli.

Simili ai fondi nella modalità di raccolta e gestione del patrimonio ma differenti dal punto di vista giuridico e fiscale, le **SICAV** sono società di investimento a capitale variabile, dotate, di personalità giuridica propria il cui patrimonio è rappresentato da azioni anziché da quote.

La gestione del patrimonio del fondo è affidata ad un gestore, ma il patrimonio che costituisce il fondo è autonomo e separato sia da quello dei singoli partecipanti al fondo sia da quello della Società di Gestione.

Il gestore investe il patrimonio del fondo in un'ampia gamma di titoli (azioni e obbligazioni di diversi emittenti, titoli di stato, strumenti derivati, ecc.). Gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide che fanno parte del fondo sono custoditi da una Banca depositaria che accerta la legittimità e la correttezza delle operazioni di emissione e rimborso delle quote del fondo, il calcolo del loro valore e la destinazione dei proventi dei fondi.

Gli O.I.C.R. si dividono in **O.I.C.R. armonizzati** e **O.I.C.R. non armonizzati**. Nei primi sono ricompresi i fondi comuni di investimento e le Sicav conformi alla Direttiva comunitaria n. 85/611/CE e successive modifiche. Tale direttiva prevede una serie di requisiti minimi relativi alle procedure di autorizzazione, al controllo, alla struttura, alle attività ed altre informazioni ai quali un O.I.C.R. deve uniformarsi. I fondi non armonizzati, invece, sono caratterizzati da una maggiore libertà di investimento del patrimonio rispetto ai fondi armonizzati, ad essi, infatti, non vengono applicati i vincoli sopra elencati. A seconda della natura dei titoli in cui il fondo viene investito e

delle modalità di accesso/uscita dai fondi si possono individuare alcune macro categorie di O.I.C.R., tra le quali:

- Fondi aperti mobiliari;
- Fondi chiusi mobiliari;
- Fondi riservati e Fondi speculativi;
- Fondi immobiliari (fondi che investono in immobili);
- Fondi di fondi.

Le società che emettono fondi comuni sono tenute ad adempiere nei confronti dei sottoscrittori ad obblighi informativi specificatamente disciplinati dalla normativa vigente. L'obbligo informativo si esplicita in particolare nella redazione e consegna al sottoscrittore del prospetto informativo e nell'obbligo di pubblicazione del valore della quota del fondo su almeno un quotidiano nazionale.

### 1.1. Fondo pensione aperto.

Forma pensionistica complementare istituita direttamente da banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione e società di gestione del risparmio. Viene realizzato mediante la costituzione di un patrimonio separato e autonomo all'interno della società istitutrice finalizzato esclusivamente all'erogazione di prestazioni previdenziali. La finalità prioritaria del Fondo Pensione Aperto è consentire, una volta maturati i diritti per il pensionamento, un'integrazione previdenziale per un miglior tenore di vita più consona al soddisfacimento di ogni esigenza di carattere economico, sociale e sanitario.

### Prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione.

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in prodotti finanziari - assicurativi è necessario tenere presente che essi differiscono in base al sottostante collegato al prodotto; si possono infatti distinguere tre tipologie di prodotti finanziari - assicurativi:

- **unit linked**, collegati a fondi interni assicurativi/O.I.C.R.;
- **index linked**, collegati ad un parametro di riferimento, generalmente uno o più indici oppure ad un paniere di titoli solitamente azionari;
- **prodotti di capitalizzazione**, generalmente collegati ad una gestione interna separata.

Il grado di rischiosità del prodotto finanziario - assicurativo dipende, oltre che dalla tipologia di sottostante, dalla presenza o meno di garanzie di restituzione del capitale o di un rendimento minimo dell'investimento; tali garanzie possono essere prestate direttamente dall'Impresa di Assicurazione o da un soggetto terzo con il quale l'Impresa di Assicurazione ha preso accordi in tal senso. Di seguito si riporta una descrizione dei rischi per ciascuna tipologia di prodotto finanziario - assicurativo.

### 1.1. Prodotti finanziari-assicurativi di tipo "unit linked".

Le assicurazioni *unit linked* sono contratti in cui l'entità del capitale assicurato dipende dall'andamento del valore delle quote di fondi di investimento interni (appositamente costituiti dall'impresa di assicurazione) o da fondi esterni (O.I.C.R. - Organismi di investimento collettivo del risparmio) in cui vengono investiti i premi versati, dedotti i caricamenti, il costo per la copertura caso morte, le eventuali coperture accessorie e le commissioni di gestione.

Questi prodotti prevedono infatti, l'acquisizione tramite i premi versati dall'investitore - contraente, di quote di fondi interni assicurativi/O.I.C.R. e comportano i rischi connessi alle variazioni del valore delle quote stesse; il valore della quota di un fondo interno/O.I.C.R. risente a sua volta delle oscillazioni del prezzo degli strumenti finanziari in cui sono investite le risorse del fondo. La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale investito dall'investitore - contraente. In particolare, per apprezzare il rischio derivante dall'investimento del patrimonio del fondo interno/O.I.C.R. in strumenti finanziari occorre considerare gli elementi di seguito indicati: La variabilità del prezzo delle tipologie di strumenti finanziari nel quale investe il singolo fondo (ad esempio, azioni, obbligazioni o strumenti del mercato monetario); nello specifico l'investimento in fondi interni assicurativi/O.I.C.R. permette di attenuare i rischi collegati alla situazione specifica degli emittenti degli strumenti finanziari (il rischio emittente e il rischio specifico), grazie alla diversificazione permessa dalla natura stessa dei fondi assicurativi /O.I.C.R.

L'eventuale presenza di una garanzia collegata al singolo fondo interno /O.I.C.R. o al prodotto in generale, che attenua i rischi dell'investimento; infatti, nel caso in cui il fondo interno/O.I.C.R. sia classificato come "protetto" e/o "garantito", i rischi a carico dell'investitore-contraente legati alla variabilità di prezzo in senso negativo diminuiscono notevolmente, poiché il fondo adotta tecniche gestionali di protezione che hanno lo scopo di minimizzare la possibilità di perdita del capitale investito (fondo protetto), ovvero garantisce un rendimento minimo o la restituzione del capitale investito a scadenza (fondo garantito).

La liquidità del fondo interno/O.I.C.R., che in generale è maggiore dei singoli strumenti finanziari nei quali lo stesso è investito. Il valore unitario delle quote del fondo è calcolato periodicamente, tale valore è pubblicato su quotidiani nazionali e la liquidazione delle somme richieste dall'investitore-contraente avviene entro i termini indicati dalle condizioni di assicurazione. Il valore unitario delle quote del fondo è calcolato di regola giornalmente ed è pubblicato su quotidiani nazionali. La liquidazione delle somme richieste dall'investitore - contraente avviene entro i termini indicati dalle condizioni di assicurazione.

La divisa nella quale è denominato il fondo interno/O.I.C.R., per apprezzare i rischi di cambio ad esso collegati. Comunque, anche nel caso in cui il fondo interno/O.I.C.R. sia valorizzato in Euro e il prodotto preveda la liquidazione delle prestazioni in Euro, il rischio cambio permane in maniera parziale qualora il fondo interno/O.I.C.R. investa in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'Euro.

L'utilizzo di strumenti finanziari derivati nella gestione del portafoglio del fondo interno/O.I.C.R.. Alcuni fondi, infatti, prevedono l'utilizzo degli strumenti derivati nella gestione del portafoglio; l'utilizzo di strumenti derivati consente di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (rischio legato all'effetto leva). Di conseguenza, una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccola ha un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui non si faccia uso della leva. I fondi interni/O.I.C.R. possono investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto della normativa ISVAP. Gli strumenti derivati possono essere utilizzati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio. Il loro impiego non può comunque alterare il profilo di rischio e le caratteristiche del fondo esplicitati nel regolamento dello stesso. L'utilizzo degli strumenti derivati è permesso solo se finalizzato: i) alla copertura dei rischi ii) ad una più efficiente gestione del portafoglio. L'investimento in strumenti finanziari - assicurativi emessi in paesi in via di sviluppo, poiché comportano un rischio maggiore di equivalenti strumenti emessi in paesi sviluppati. Alcuni fondi prevedono delle operazioni sui mercati emergenti che espongono l'investitore-contraente a rischi aggiuntivi, connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono inoltre da tenere presenti i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli enti emittenti.

### 1.2. Prodotti finanziari - assicurativi di tipo "index linked".

Le assicurazioni *index linked* sono contratti in cui l'entità del capitale assicurato dipende dall'andamento nel tempo del valore di un indice azionario o di un altro valore di riferimento. Pertanto, il capitale ottenibile da questo contratto è soggetto alle oscillazioni dell'indice o del titolo di riferimento che, soprattutto nei contratti di breve durata, può risentire di cicli economici negativi. Per quanto riguarda la variabilità di prezzo legato al parametro di riferimento, un prodotto finanziario-assicurativo di tipo *index linked* comporta per l'investitore-contraente gli elementi di rischio propri di un investimento azionario e, per alcuni aspetti, anche quelli di un investimento obbligazionario. Spesso le *index linked* possono offrire delle garanzie (per esempio la restituzione almeno dell'importo dei premi investiti oppure un capitale minimo a scadenza, ovvero la corresponsione di cedole in corso di contratto) sia in caso di vita sia in caso di morte dell'assicurato; in questi casi il rischio legato alla variabilità di prezzo a carico dell'investitore-contraente si concretizza solo nel corso della durata dell'investimento e non a scadenza. Le *index linked* potrebbero avere un rischio liquidità superiore alle *unit linked*, nel caso in cui il mercato di trattazione degli scambi dove è quotato il titolo potrebbe non esprimere un prezzo attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati.

### 1.3. Prodotti finanziari - assicurativi di capitalizzazione.

Le *Polizze vita di capitalizzazione* prevedono una maggiorazione annuale del capitale o della rendita assicurati attraverso il riconoscimento di una parte degli utili finanziari realizzati da specifiche gestioni speciali costituite all'interno dell'impresa (gestioni separate) nelle cui attività vengono investiti i premi versati, al netto dei costi. Per questi prodotti possono essere pagati premi unici, ricorrenti o annui e prevista una scadenza di non meno di cinque anni. Ciò che caratterizza questi contratti è che le somme dovute dall'assicuratore non dipendono dal verificarsi di eventi attinenti la vita dell'assicurato.

I premi annui possono essere costanti o rivalutabili. Nel caso di premi rivalutabili il capitale o la rendita assicurati crescono di anno in anno anche in funzione della rivalutazione del premio; nel caso di pagamento di premi costanti, il capitale o la rendita crescono soltanto in funzione dei rendimenti conseguiti dalla gestione separata e riconosciuti al contraente in base alle condizioni contrattuali. In questa tipologia di polizze il rischio dell'investimento è a carico dell'impresa e l'assicurato ha diritto ad un capitale minimo, eventualmente rivalutato ad un tasso garantito. I prodotti di capitalizzazione non presentano rischi specifici per l'investitore-contraente laddove siano collegati ad una gestione separata. Nel caso in cui, invece, il prodotto di capitalizzazione sia collegato ad un fondo interno o ad un parametro di riferimento, sono presenti i rischi descritti, rispettivamente, per le *unit linked* o per le *index linked*.

### CLASSI DI RISCHIO DEGLI STRUMENTI / PRODOTTI FINANZIARI

La Banca, sulla base delle considerazioni sopra esposte, assegna un indicatore sintetico del grado di rischiosità dei titoli.

Modena, \_\_\_\_\_

BANCA INTERPROVINCIALE S.p.A.